XLVIII SEDUTA

VENERDÌ 23 OTTOBRE 1953

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente BO

INDI

del Presidente MERZAGORA

e del Vice Presidente MOLÈ

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 1630

Disegni e proposte di legge (Presentazione) . 1630

Disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 » (92) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1646
PANNULLO 1631
PAPALIA 1637
NACUCCHI 1647
CERABONA 1650
TERRACINI 1656, 1701
AGOSTINO 1667, 1700
PETTI 1670, 1701, 1702
CORNAGGIA MEDICI 1672, 1702
LEPORE 1673
SPALLINO, *relatore* 1673, 1700, 1701, 1702
AZARA, *Ministro di grazia e giustizia* . 1678, 1700, 1701, 1702
ZOLI 1701, 1702
RICCIO 1701

Interrogazioni:

(Annunzio) 1703
(Annunzio di risposte scritte) 1705

Relazione (Presentazione) 1630

ALLEGATO AL RESOCONTO — Risposte scritte ad interrogazioni:

ANGRISANI . . . . . *Pag.* 1705
TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica* 1706
ASARO 1706
MATTARELLA, *Ministro dei trasporti* . . . 1706
BRASCHI 1706
CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 1707
BUIZZA (CEMMI) 1707
FANFANI, *Ministro dell'interno* . 1708, 1710, 1715, 1719, 1721, 1726
CARMAGNOLA 1708, 1709
MERLIN, *Ministro dei lavori pubblici* . 1708, 1725
PANETTI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 1709, 1726
CARON Giuseppe 1709
CORSINI 1710
DE LUCA Luca 1710
CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio* . . . 1711
FIORE 1713
AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 1713, 1714, 1717
LOCATELLI 1715
ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1715
PAOLUCCI DI VALMAGGIORE 1716
SALOMONE, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 1716
PETTI 1716, 1717
SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione* . 1716, 1719

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

PICCHIOTTI . . . . . *Pag.* 1718
PUCCI 1719
RUSSO Salvatore 1719
RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 1719
SALARI 1720
AZARA, *Ministro di grazia e giustizia* 1720, 1725
TERRACINI 1721
TOMÈ 1725
VACCARO 1725, 1726

La seduta è aperta alle ore 16,30.

LEPORE, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente, che è approvato.*

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Spasari per giorni 3.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Presentazione di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti proposte di legge:

dal senatore Sturzo:

« Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, numero 29, " Norme per la elezione del Senato della Repubblica " » (125);

dal senatore Lepore:

« Norme integrative dell'articolo 15 della legge 5 giugno 1951, n. 376 » (126).

Queste proposte di legge saranno stampate, distribuite ed assegnate alle Commissioni competenti.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Piola ha presentato, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), la relazione sulla proposta di legge, d'iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini ed altri:

« Deroga agli articoli 70 e 72 del Codice civile per le disposizioni testamentarie a favore di dispersi sui fronti orientali » (25).

Questa relazione sarà stampata e distribuita e la relativa proposta di legge sarà iscritta all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni dei senatori: Angrisani (84), Asaro (108), Braschi (88), Buizza (Cenini) (54), Carmagnola (29-79), Caron Giuseppe (60), Corsini (127), De Luca Luca (89), Fiore (66-67), Locatelli (102), Paolucci di Valmaggiore (31), Petti (93-107), Picchiotti (43), Pucci (90), Russo Salvatore (38), Salari (99), Terracini (35), Tomè (104), Vaccaro (47-96-121).

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Presentazione di disegni di legge.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia.* Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del Ministro del tesoro, i seguenti disegni di legge:

« Modifica all'articolo 21 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, relativa alla nomina del direttore della scuola dell'Arte della medaglia » (n. 127);

« Concessione di un'indennità ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto dell'esecuzione del trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 » (n. 128);

« Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato a contrarre mutui con il

Consorzio di credito per le opere pubbliche fino a concorrenza di 40 miliardi di lire per l'elettrificazione delle linee ed altre opere patrimoniali e di ripristino » (n. 129).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione dei predetti disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 » (92) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 ».

È iscritto a parlare il senatore Pannullo. Ne ha facoltà.

PANNULLO. Eccellentissimo signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nella discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia molti argomenti potrebbero essere trattati che attengono a materie d'indole generale o che, pur concernendo particolari categorie di persone, incidono su problemi politici o sociali di notevole rilevanza. Ma la trattazion di tali materie potrà essere fatta *ex funditus* di volta in volta che se ne presenta il momento opportuno e segnatamente quando cada la discussione sui particolari disegni di legge portati all'esame dell'Assemblea.

Questa volta mi limiterò a pochi punti, che a me sembra meritino la speciale attenzione degli onorevoli colleghi, e, segnatamente, dell'onorevole Ministro della giustizia.

Anzitutto desidero intrattenermi rapidamente sull'importante istituto della liberazione condizionale, di cui ha fatto cenno anche l'onorevole relatore con la sua nota competenza.

La precedente Assemblea aveva approvato la proposta di legge del senatore Varriale per l'ammissibilità anche degli ergastolani alla liberazione condizionale. Ritengo che la proposta possa essere ripresa in esame in quanto penso che si può pervenire al medesimo risultato per diversa via. Premetto che il limite di espiazione di 25 anni stabilito nella citata proposta di legge per la concessione del beneficio non mi pare congruo perchè il medesimo limite dei 25 anni vale per i condannati a 30 anni di reclusione. Cosicchè verrebbe eliminata ogni differenza fra condannati all'ergastolo e condannati alla reclusione, distruggendosi così potenzialmente la distinzione fra le due pene corrispondenti a ben diversa gravità di delitto. Dicevo che al risultato della proposta di legge Varriale si può oggi arrivare per altra via, cioè per iniziativa del Ministro della giustizia. Infatti, riconosciuto che l'ergastolano per i suoi sicuri segni di ravvedimento possa essere liberato, il Ministro potrebbe provvedere in via di grazia. Ma se, per ragioni varie, si ritenesse che l'ergastolano non può beneficiare ancora della grazia totale, la pena perpetua potrebbe essere commutata in pena temporanea. Però la commutazione dell'ergastolo in 30 anni di reclusione dovrebbe essere esaminata nei riguardi di tutti gli ergastolani condannati prima del ripristino delle attenuanti generiche.

Giacchè parlo dell'istituto della liberazione condizionale mi è gradito rilevare che il Ministro Zoli dispose il trasferimento del servizio delle liberazioni condizionali dalla Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena a quella degli Affari penali e più precisamente agli Uffici grazie. In linea teorica potrebbe pensarsi che sia più propria la competenza degli Istituti di prevenzione e di pena di quella degli Uffici grazie; senonchè questo è uno di quei casi in cui l'applicazione rigida della teoria si dimostra pregiudizievole agli interessi perseguiti.

Distinto l'Ufficio liberazione condizionale dall'Ufficio grazie, si aveva non solo una duplicazione di pratiche, con la conseguente duplicazione di adempimenti da parte degli uffici periferici, ma, quel che è peggio, si poteva avere una duplicazione di provvedimenti (concessione contemporanea di liberazione condizionale e di grazia rispetto al medesimo soggetto) con eventualità di decisioni contrastanti. Ora,

invece, non solo si è conseguita una più sollecita definizione delle pratiche, attesa la più efficiente attrezzatura degli Uffici grazie, nonchè una maggiore armonia dei servizi, ma si è resa possibile la concessione dell'uno o dell'altro beneficio secondo che risulti più appropriato l'uno piuttosto che l'altro, anche indipendentemente dall'istanza dell'interessato.

La necessità di criteri uniformi e quella di una superiore visione delle varie situazioni fanno dubitare dell'opportunità della proposta (forse ineccepibile dal punto di vista puramente teorico) di trasferire la competenza per le liberazioni condizionali dal Ministero della giustizia all'Autorità giudiziaria. Il Ministero non solo assicura unità di indirizzo al riguardo, ma, come ho rilevato, può provvedere in via di grazia anche quando non ricorrano le condizioni per la liberazione condizionale, e, comunque, evita una duplicità di procedura assai frequente perchè il detenuto è umanamente indotto ad esperire tutti i mezzi a sua disposizione per abbreviare la sofferenza del carcere.

Accennerò ora al sovraccarico della Cassazione. È a tutti noto il sovraccarico della Corte di cassazione che non riesce a smaltire l'arretrato e che non potrà mai smaltirlo nonostante l'abnegazione dei magistrati e l'aumento del personale. S'impone pertanto una riforma della procedura. Poichè non è possibile che le parti o i loro difensori si astengano dal ricorso per Cassazione nei casi in cui essi stessi sono certi della infondatezza dell'impugnazione (è umano servirsi di ogni mezzo legale per potrarre la esecuzione della sentenza) occorre fare in modo che detti ricorsi non ingombrino le udienze determinando un lavoro inutile. Mi sembra perciò che sia da accogliere la proposta che, decorso un determinato periodo dalla presentazione del ricorso senza che il difensore abbia fatto domanda di fissazione dell'udienza, sia da dichiarare inammissibile per rinunzia implicita il ricorso proposto. Ma poichè non è da escludere che taluni dei ricorsi non coltivati meritino di essere esaminati, potrebbe stabilirsi che, quando la pena inflitta è la reclusione superiore ad un anno, il ricorso sia da esaminare in camera di consiglio. In ogni caso dovrebbero essere esaminati in camera di consiglio i ricorsi concernenti le contravvenzioni, qualora sia stata inflitta soltanto la pena pecuniaria o quando la censura addotta concerne la mancanza di motivazione. Con questi accorgimenti, che possono sembrare di poco conto ma che in effetti non lo sono, e con altri che l'intelligente esperienza dell'onorevole Ministro può suggerire, il sovraccarico della Cassazione potrebbe essere di molto alleviato.

Ho rilevato dal bilancio lo stanziamento di 40 milioni per il rinnovamento dell'attrezzatura del Casellario centrale. Era ora che si provvedesse ad eliminare i vecchi, tarlati, antiquati scaffali in legno che forse non esistono neppure fra i più umili archivi comunali. Con la cifra stanziata non si potrà certo provvedere al rinnovamento totale del materiale; è sperabile quindi che nel prossimo bilancio venga completata la somma occorrente in modo che l'Ufficio centrale del Casellario possa, non dico paragonarsi, ma almeno avvicinarsi alla moderna perfetta attrezzatura dell'Ufficio centrale di statistica o quanto meno degli Uffici dell'anagrafe comunale.

A proposito del Casellario, sorge anche il problema del personale. Tutto il servizio è disimpegnato da cancellieri, da avventizi e da agenti di custodia. Poichè non sarà più possibile assumere avventizi, il Ministero non potrà in seguito che servirsi di cancellieri e di agenti di custodia. L'impiego di questi ultimi costituisce ovviamente un ripiego, che dovrebbe essere eliminato in quanto gli agenti vengono in tal modo sottratti al loro naturale servizio d'istituto. Così che dal lavoro materiale di collocamento e di ricerca delle schede al lavoro, che richiede particolare competenza, di controllo delle iscrizioni, non v'è che una sola categoria d'impiegati, quella dei cancellieri.

Da questa constatazione a proposito del Casellario sono indotto a rilevare la singolare composizione del personale del Ministero di grazia e giustizia, dove tutti i servizi sono disimpegnati, se si eccettuino gli agenti di custodia che non dovrebbero esserci, da magistrati e da cancellieri. È l'unica Amministrazione dello Stato in cui non esiste personale d'ordine, onde il cancelliere è archivista, segretario e anche dattilografo.

Penso che con il riordinamento del Ministero, a seguito della istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura, dovrebbe darsi al Ministero la stessa organizzazione che hanno le altre Amministrazioni dello Stato. Forse è giunto il momento, una volta che l'Ufficio del personale della Magistratura non dipenderà più dal Ministro, di riordinare il Ministero su diverse basi. Attualmente vi è un flusso e riflusso di magistrati a causa dell'obbligo che i magistrati stessi hanno di prestare effettivo servizio giudiziario ai fini della promozione. Tale instabilità è pregiudizievole alla continuità dell'attività amministrativa. Pregiudizievole è certo il cambiamento ogni due anni dei capi d'ufficio, i quali dovrebbero assicurare con la loro lunga esperienza l'azione amministrativa che presuppone una conoscenza non improvvisata dei servizi.

Qui si innesta la nota proposta di sospendere la disposizione contenuta nell'articolo 200 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, fino all'entrata in vigore del nuovo Ordinamento giudiziario. Il suddetto articolo 200 dispone che i magistrati addetti ad uffici diversi da quelli giudiziari non possono partecipare a concorsi o scrutini per promozioni se non hanno prestato effettivo ed ininterrotto servizio negli uffici giudiziari per almeno un triennio nel grado di giudice o equiparato e per almeno un biennio nel grado di consigliere di Corte d'appello o equiparato.

Senonchè tale disposizione è stata con vari provvedimenti sospesa fino ad oggi, sicchè l'applicazione comincerebbe in un momento in cui i ruoli del Ministero sono nella quasi totalità costituiti da magistrati che, prossimi a maturare il diritto alla partecipazione ai concorsi e agli scrutini, dovrebbero abbandonare le funzioni amministrativve per compiere il prescritto periodo di servizio negli uffici giudiziari. Invero su 81 posti di magistrati di Corte d'appello e di tribunale previsti dalla pianta organica del Ministero (e non tutti coperti) ben 61 magistrati dovrebbero lasciare il Ministero, con quanto svantaggio per le inderogabili esigenze del servizio amministrativo si può facilmente immaginare. So che l'onorevole Ministro è contrario alla proposta di sospensione, ma io mi permetto di pregarlo perchè voglia approfondire il problema non nell'interesse dei magistrati, i quali sono sempre pronti ad ubbidire alle leggi del loro Paese, ma nell'interesse esclusivo dei servizi ministeriali, che resterebbero improvvisamente privi di uomini di esperienza e di spiccata competenza. Alla fine non si tratta di abolire l'articolo 200 dell'ordinamento giudiziario, ma soltanto di sospenderne l'applicazione, come è avvenuto fino ad oggi, in vista soprattutto del riordinamento, a norma della Costituzione, della materia concernente l'ordinamento giudiziario e quindi anche della parte relativa alla carriera dei magistrati in servizio presso gli uffici non giudiziari.

Se non fossi convinto della bontà della tesi non insisterei; invece insisto, fiducioso che l'onorevole Ministro vorrà apprezzare la mia proposta nel senso più aderente alla realtà e all'equità.

Accennerò ora al problema della specializzazione del giudice che, particolarmente nei tempi moderni, assurge ad importanza molto maggiore di quella che a prima vista può apparire. Quando si discute di problemi giudiziari in congressi e convegni giudiziari, nella stampa tecnica e politica, in Parlamento e fuori, si esalta la funzione del giudice penale, che, disponendo della libertà e dell'onore dei cittadini, dovrebbe essere l'*optimus* fra i magistrati. Una nota circolare ministeriale, non troppo lontana nel tempo, raccomandò di destinare ai servizi penali i magistrati migliori. Più recentemente, per mettere in rilievo la non minore importanza della giurisdizione penale rispetto a quella civile, il guardasigilli Zoli dispose che le sezioni penali avessero una numerazione autonoma. Ma, nonostante questi formali e autorevoli riconoscimenti dell'importanza della funzione penale, sta di fatto che ogni magistrato considera il servizio penale un forzato tirocinio e sollecita ansiosamente, appena gli è possibile, l'assegnazione agli uffici civili. I capi non possono rifiutarsi di assecondare tale aspirazione nei riguardi dei magistrati più degni affinchè la loro superiorità non si risolva in loro danno. Nel mio non breve esercizio professionale rarissime volte mi è capitato di incontrare giudici soddisfatti di essere stati assegnati al ramo penale; sempre ho visto giudici agitarsi per passare, co-

me si dice, al civile; spesso li ho visti ammusoniti o tristi, allorchè le loro rinnovate istanze non erano accolte per insuperabili esigenze di servizio; qualche volta li ho visti immersi nel più profondo accoramento.

Insomma, nè circolari nè discorsi nè esteriore decoro della giustizia penale valgono ad indurre i magistrati in genere, quelli migliori in ispecie, a preferire il lavoro penale, che è sempre più faticoso soprattutto negli uffici di istruzione: essi giustamente temono di vedersi sorpassare nella carriera dai colleghi del civile. È ben nota la ragione del fenomeno: la condizione di inferiorità formale in cui vengono a trovarsi i magistrati penali in sede di concorso: i colleghi del civile, invero, possono produrre titoli nei quali è documentata la loro cultura, il che non sempre, purtroppo, coincide, con una reale maggiore capacità professionale. È vero che l'ordinamento giudiziario, nell'articolo 159, stabilisce che le Commissioni esaminatrici devono tenere conto « per coloro che esercitano funzioni istruttorie, penali o appartengono al pubblico ministero » delle informazioni sulle speciali attitudini alle funzioni inquirenti o requirenti e sul modo col quale le funzioni stesse sono state esercitate. Ma anche quando le commissioni esaminatrici tengono presente codesta disposizione, manca loro la possibilità di stabilire che un eccellentissimo pubblico ministero di assise, provvisto soltanto delle ottime informazioni dei capi, è superiore ad un giudice di una prima sezione civile (sapete tutti che è considerato un privilegio essere assegnati alla prima sezione); giudice civile provvisto, oltre che delle lusinghiere informazioni dei suoi capi, anche di sentenze elaborate, che rivelano *ictu oculi* una speciale preparazione *ad hoc*, anche se non raramente difetta un'autentica originalità di pensiero dell'estensore. Ora, se si ammette che la funzione penale deve essere amministrata da ottimi magistrati, oggi specialmente che nei giudizi di Assise esiste il doppio grado di giurisdizione per cui occorre la formazione di magistrati specializzati, e constatato che l'attuale ordinamento non raggiunge lo scopo per unanime riconoscimento, è improrogabile provvedere. Come provvedere? Non è difficile. Basta che nei concorsi sia riservata una aliquota ai magistrati che nei due anni precedenti al concorso abbiano esercitato funzioni penali. Con questo semplicissimo sistema si potrebbe realizzare la tanto auspicata specializzazione del giudice di cui da molto tempo si parla e che formò oggetto di appassionato esame nel Congresso internazionale di diritto penale tenutosi a Palermo dal 3 all'8 aprile 1933. È anacronistico che nei tempi in cui viviamo, in cui tutto è specializzazione, dalle scienze alle arti, non solo per l'affinamento degli studi, ma anche, in alcuni settori, per l'aumentata quantità degli affari, solo nella amministrazione della giustizia si pretenda che il magistrato sia sommo giurista tanto in civile quanto negli altri rami del diritto, per cui si verifica spesso che un consigliere di cassazione può essere destinato indifferentemente alle sezioni civili o penali e che un consigliere del civile può essere promosso procuratore generale di Corte d'appello, pur avendo abbandonato da molti anni ogni dimestichezza con le discipline penali. A questo proposito, non può non rilevarsi come si tenga scarso conto delle attitudini professionali, specialmente per quanto riguarda l'assegnazione ad uffici direttivi, che avviene non già in base all'attitudine del magistrato all'ufficio ma in base alla sua anzianità e ad altre ragioni che nulla hanno a che vedere con la sua idoneità. Conseguenze ineluttabili di tali provvedimenti sono la diminuzione di decoro dell'ufficio e sovente la non celata mortificazione dello stesso magistrato costretto a tormentare la mente con lo studio di speciali materie, dalle quali da tempo si era discostato per specializzarsi in altri rami del diritto. Prego l'onorevole Ministro Azara, che per il suo lungo esercizio professionale e per avere ricoperto la carica di primo magistrato d'Italia conosce a fondo l'importanza e la delicatezza dell'argomento, che concerne uno dei punti più sensibili per tutta la Magistratura, di voler risolvere comunque lo scottante problema dei concorsi, anche se non voglia tener conto della mia modesta proposta. E poichè sono in tema di specializzazione, mi sia consentito di accennare brevemente ad un altro complesso problema che concerne il personale direttivo degli istituti minorili, da affrontare nel quadro della riforma burocratica. Data la premessa fondamentale che ogni misura applicata ai minori debba avere una

finalità essenzialmente educativa e che la tendenza moderna è quella che il regime degli istituti minorili debba essere del tutto diverso dal regime carcerario s'impone la scelta intelligente e oculata del personale direttivo di tali istituti. Oggi la direzione è affidata in parte al personale carcerario e in parte al personale di educazione, il che determina un dualismo che nuoce ad un sano recupero delle giovani energie. È opportuno, anzi necessario, formare un personale direttivo che provenga da chi ha avuto sempre contatto con i minori e che non sia stato mai influenzato dal regime carcerario. In termini più chiari dirò che una buona soluzione del problema appare quella di istituire una separata ed autonoma carriera direttiva di gruppo A per gli istituti minorili. Secondo il pensiero di un alto e assai pratico funzionario carcerario si dovrebbe lasciare inalterato l'ingresso in carriera come allievo istitutore con successiva progressione a vice censore nella carriera di gruppo B. Ma a questo punto la carriera stessa dovrebbe biforcarsi in due rami, uno che conserverebbe la caratteristica del gruppo B e che condurrebbe alla carriera dei censori; l'altro di gruppo A che immetterebbe nella carriera direttiva per gli istituti minorili, cui potrebbero accedere, a mezzo dei soliti esami di merito distinto e di idoneità, i vice censori e istitutori che, forniti di laurea, abbiano raggiunto la richiesta anzianità. Ciò contribuirebbe a favorire un migliore reclutamento del personale di educazione, che oggi si dibatte nelle angustie di una carriera quasi spezzata e che col progredire negli anni diventa sempre più insofferente, accidioso, turbolento, del tutto indifferente, se non ostile, alle sorti della gioventù ricoverata.

A proposito degli istituti minorili, sento l'obbligo di accennare al trattamento economico del personale sanitario aggregato nelle Case di rieducazione.

Codesto trattamento è del tutto inadeguato alla remunerazione delle molteplici e delicate mansioni che il personale sanitario deve esplicare in osservanza dell'articolo 24 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, che così dispone: in ogni casa di rieducazione sono nominati, secondo il bisogno, uno o più medici scelti di preferenza fra coloro che hanno compiuto studi di antropologia criminale, di psicologia, di psichiatria e di pedagogia. Ad essi sono affidati il servizio d'igiene, la cura dei minorenni e del personale e quella delle famiglie che alloggiano negli istituti. Nella cura è compresa la vaccinazione e la rivaccinazione. Il medico assiste saltuariamente alle lezioni, nella scuola o al lavoro, secondo le disposizioni del direttore, per trarne elementi di giudizio sulla personalità del minorenne. Inoltre è tenuto ad impartire ai minorenni, nelle ore stabilite dal direttore, insegnamenti elementari di igiene e di pronto soccorso, nonchè a tutti gli adempimenti stabiliti dal regolamento e a quelli determinati dalle leggi e dai regolamenti per l'igiene e la sanità pubblica. Vedete un po', onorevoli colleghi, quante pretese si accampano e in ordine alle capacità professionali dei medici e in ordine al gravoso servizio che costoro sono tenuti a compiere. Negli stabilimenti minorili, invero, il sanitario, oltre ad attendere all'attività specifica derivante direttamente dalla sua professione, deve esplicare quotidianamente una difficile e delicata opera di penetrazione psicologica e di redenzione etico-sociale dei minori traviati, senza dire che gran parte dei ricoverati sono portatori di tare ereditarie o di inveterate alterazioni biologiche organiche che possono essere la causa di insorgenza o di aggravamento di pericolose tendenze antisociali, che perciò vanno curate con meticolosa diligenza e pazienza. Si aggiunga che il sanitario è a completa disposizione della Direzione dell'istituto senza limiti di tempo. Per il raggiungimento di tutti codesti obiettivi essenziali della nobile istituzione sociale il sanitario dovrebbe occupare un ruolo di primo ordine. Invece sapete qual'è il suo compenso mensile risultante dal conglobamento dello stipendio con il caro vita e il caro pane? Complessivamente e normalmente è di poco più di lire 24 mila. Se tale compenso si confronta con la paga percepita dall'agente di custodia nella misura di lire 34.000 o con lo stipendio dell'impiegato di gruppo *C* nella misura di lire 30.000 e se si considera che l'aliquota giornaliera della retribuzione mensile, cioè lire 800, costituisce il corrispettivo più basso di una semplice visita medica, ci si rende conto della enorme sperequazione e della iniqua valutazione della professione sanitaria. Non intendo usare parole grosse, ma non mi

sembra nè serio nè onesto che sia proprio lo Stato a dare esempio di voler profittare della fatica di capaci professionisti per fini tanto elevati e nobili, che, se debbono essere perseguiti e conseguiti, postulano imperiosamente corrispettivi economici che abbiamo un minimo di sufficienza se non di decoro. A questo proposito mi vien fatto di pensare — perdonate la brevissima digressione — al modo come lo Stato compensa i magistrati che fanno parte del Consiglio Superiore della Magistratura, che è il massimo dell'Ordine giudiziario, o delle Commissioni speciali per le promozioni in Corte di appello o in Cassazione: 500 lire lorde giornaliere, che il più delle volte, specie d'inverno, vengono assorbite, o superate, dai mezzi di trasporto per accedere al Ministero. Ma credete che il compenso sia continuativo per tutto il periodo di durata dei lavori del concorso o dello scrutinio? Neppure per idea. Il compenso è corrisposto soltanto per le giornate di seduta. E chi paga i giorni e le notti di lavoro per lo studio dei titoli e delle pubblicazioni, spesso voluminose, dei candidati? Chi paga il tormento di una fatica di tanta responsabilità? Se si ritiene che i compiti del Consiglio superiore e delle Commissioni costituiscono servizi d'istituto, si renda obbligatorio l'incarico temporaneo e si abolisca il compenso. Ma se, al contrario, si ritiene, come deve essere ritenuto, che il compito ora detto esorbiti dall'esercizio della funzione giudiziaria, si paghi il magistrato come va pagato in omaggio ai princìpi più elementari di giustizia e di prestigio. Chiusa la parentesi, prego l'onorevole Ministro di voler prendere nella dovuta considerazione non tanto la proposta di migliorare il trattamento economico a favore del personale sanitario, quanto il voto di procedere, in sede di riforma, ad una profonda modifica dell'attuale ordinamento amministrativo-giuridico, in virtù della quale sia conferita ai sanitari la configurazione giuridica di veri e propri funzionari statali in riconoscimento delle importanti e delicate mansioni ad essi affidate.

Mi sia per ultimo consentito di esprimere tutta la mia preoccupazione che nella elaborazione della legge delega per la riforma della burocrazia e nella elaborazione della riforma stessa venga ancora una volta, come è già avvenuto nel decorso anno, trascurata la posizione dei magistrati rispetto al trattamento economico.

Sento l'obbligo di pregare l'onorevole Ministro perchè in avvenire faccia mantenere la distanza che in confronto agli altri dipendenti statali fu riconosciuta e sancita con la legge del 24 maggio 1951, n. 392, rendendosi così autorevole assertore, non tanto degli interessi dei giudici, quanto degli interessi della Giustizia. Occorre una buona volta finirla con la diffusa leggenda di una Magistratura milionaria. La realtà invece è ben diversa in quanto le condizioni dei magistrati sono rimaste pressocchè invariate, essendosi tolto con una mano ciò che è stato dato con l'altra. Anzi, con i miglioramenti e le maggiorazioni apportati ultimamente alle retribuzioni dei dipendenti statali si è determinata una notevole inferiorità dei magistrati, specie nei confronti degli ufficiali delle Forze Armate e dei funzionari delle Finanze e del Tesoro, che rispettivamente beneficiano della indennità militare e delle così dette « casuali ».

Eppure la legge del 1951, nello stesso tempo in cui dispose lo svincolo della Magistratura dall'inquadramento burocratico; riconobbe esplicitamente ai giudici una posizione economica distinta da quella degli altri dipendenti statali, in conformità delle direttive tracciate dalla Costituente, che con un ordine del giorno votato ad unanimità auspicò per la Magistratura un trattamento economico adeguato all'importanza sociale della funzione. Appare quindi fin troppo manifesto che i miglioramenti economici stabiliti nella ora citata legge del 1951 non furono concessi a titolo di rivalutazione degli stipendi in rapporto al diminuito potere di acquisto della moneta, il che sarebbe stato ingiusto per una sola categoria di dipendenti statali, ma ebbero invece la precisa finalità di distanziare il trattamento dei magistrati da quello di tutti gli altri, in omaggio alla posizione costituzionale dell'ordine giudiziario. Tale significato non scaturisce da una mia personale opinione ma trova precisa ragione e conferma nella relazione ministeriale e nelle relazioni parlamentari, le quali conclamarono che la funzione della Magistratura è altissima e al di sopra di ogni altra, in quanto chi amministra la giustizia è, per la natura stessa della

funzione, messo in situazione che postula una assoluta tranquillità economica, quasi presupposto della serenità spirituale, superiore quindi alla tranquillità richiesta per i funzionari dello Stato.

Ma vi è qualche cosa di più. La revisione delle tabelle era stata preveduta durante la discussione della legge 1951. L'originario progetto, infatti, conteneva un articolo per cui, in caso di aumento degli emolumenti degli impiegati statali a qualsiasi titolo, le tabelle di stipendio dei magistrati sarebbero state automaticamente rivedute; l'articolo fu soppresso nel progetto definitivo per ragioni di tecnica legislativa, ma in Senato fu riproposto da due distinti gruppi di senatori con apposito emendamento.

Codesto emendamento fu, non già respinto ma ritirato, in seguito alle esplicite dichiarazioni del ministro Piccioni, il quale affermò che la connessione fra l'enucleamento della Magistratura dal complesso di tutte le altre funzioni dello Stato e il suo trattamento economico nel rapporto con gli altri organi dello Stato doveva rimanere come punto distintivo e caratteristico della posizione della Magistratura nel quadro dello Stato e doveva rimanere come punto di orientamento perchè il legittimo distacco che si era formato non venisse colmato nuovamente attraverso provvedimenti diversi. E aggiunse il ministro Piccioni che sia lo Stato, attraverso il suo organo rappresentativo, il Governo, sia il Parlamento, avrebbero avuto cura di mantenere ferma la impostazione fondamentale della legge e avrebbero resistito nei modi ritenuti più opportuni a quelli che avrebbero potuto essere i tentativi modificatori, annullatori dello spirito e della lettera di essa.

Mi sembra che dichiarazioni più chiare, categoriche ed espliccite non sia possibile desiderare.

Se, pertanto, ancora una volta dovesse rimanere vulnerata la legge del 1951, nel suo valore, nel suo significato e nella sua ragion d'essere, la parola del Governo resterebbe vuota di senso, anzi costituirebbe una beffa per la Magistratura tutta, che non reclama nuove rivendicazioni economiche ma chiede soltanto che sia ripristinata quella posizione che fu ad essa attribuita.

Ho piena fiducia che il ministro Azara vorrà ricordare a tutti l'impegno solenne assunto con la legge del 24 maggio 1951, che costituì una fondamentale conquista dell'ordine giudiziario nel nuovo clima democratico. (*Applausi dal centro e congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Papalia. Ne ha facoltà.

PAPALIA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è preoccupante per coloro i quali devono intervenire nella discussione di questo bilancio l'invito dell'illustre Presidente ad essere brevi, per evitare che il Senato, accanto al lavoro ordinario, abbia a caricarsi anche del gravoso onere delle sedute notturne. Preoccupante, perchè determina in chi parla l'imbarazzo di riassumere quello che intendeva dire, con la conseguenza di esprimere malamente ciò che desiderava prospettare a questo Onorevole consesso.

Comunque, cercherò di obbedire.

Noi socialisti voteremo contro il bilancio della Giustizia, non per partito preso, ma perchè siamo convinti che l'attuale Governo non ha fatto tutto quello che doveva fare perchè questa altissima funzione fosse potenziata in maniera degna di un popolo civile. Io rendo omaggio agli sforzi personali dell'onorevole Zoli, che risultano dalle tante sue iniziative, ma essi non hanno raggiunto l'effetto di indurre il Governo al quale apparteneva a considerare che la funzione della Giustizia è funzione di primo piano in una società civile.

Mi rallegro anche con l'onorevole Spallino per la forma della sua relazione, e soprattutto per la diplomazia con la quale ha scritto, cercando di non far troppo chiaramente intendere quello che era nel suo pensiero e nel fondo della sua coscienza. Per essere più espliciti, dirò che mi è sembrato di capire, e se ho sbagliato è colpa della mia inesperienza in materia, attraverso il modo in cui è stata impostata la relazione, che il relatore, mentre consiglia di approvare il bilancio, è convinto più d'ogni altro che dal Governo, non si è dato e non si dia abbastanza peso alla funzione giudiziaria.

Nella prima parte della relazione, che io ho letto con molta attenzione e dalla quale ho appreso tante cose, è scritto ad onore dei Guardasigilli che si sono succeduti dal 1948

ad oggi: « che gli stati di previsioni della spesa del Ministero di grazia e giustizia hanno avuto un progressivo aumento... ». Vi sono anche delle cifre, ma, non so se sia stato caso o calcolo, l'onorevole Spallino ha dimenticato di mettere in rapporto la somma spesa annualmente per il bilancio della Giustizia, con quella del corrispondente bilancio generale dello Stato.

SPALLINO, *relatore*. C'è ed è il 2,3 per cento su 2.000 miliardi.

PAPALIA. Se mi consente l'illustre onorevole Spallino, io mi atterrò proprio alla sua relazione, nella quale si legge: « Invero per l'esercizio finanziario 1948-1949 si ebbe uno stanziamento di lire 22.274.440.000; per l'esercizio 1949-1950 di lire 30.794.948.000; per l'esercizio 1950-1951 di lire 36.411.820.000; per l'esercizio 1951-1952 di lire 39.404 080.000; per l'esercizio 1952-1953 di lire 43.351.430.000 ». Naturalmente, e per intendere esattamente il valore di queste cifre, sarebbe stato opportuno vedere se, in relazione all'aumento di queste spese, si aumentava, ed in quale proporzione, la spesa generale dello Stato.

SPALLINO, *relatore*. Legga il periodo seguente.

PAPALIA. « La misura, pressochè costante, della percentuale di aumento di tali stanziamenti è stata del 2 per cento, ed è per l'esercizio 1953-54 esattamente del 2,3 per cento rispetto alla spesa complessiva dello Stato, che è di lire 2.135 miliardi ». Questa dizione si presenta agli equivoci. Io trovo nell'altra relazione presentata innanzi alla Camera dei deputati dall'onorevole Fumagalli più nettamente detto che dal 1908 in Italia il rapporto tra spesa per il bilancio della Giustizia e spesa generale dello Stato è mantenuto costante, nel senso che i risultati combaciano solo che si moltiplichi per 1.000 quello che una volta si spendeva (bilancio del 1908: Giustizia 44.000.000; spesa complessiva dello Stato 1.983.000.000).

Deriva da ciò che quella tale misura del 2,3 per cento, significa che noi da 40 o 50 anni nelle pieghe del bilancio dello Stato non abbiamo saputo trovare, per il bilancio della Giustizia, una somma maggiore di quel tale 2 per cento che abbiamo destinato ai bisogni di quell'Amministrazione. Ecco perchè io dico che questa è una conclusione che non possiamo accettare, perchè non siamo assolutamente convinti della materiale impossibilità di stanziare una somma maggiore, per il migliore funzionamento della Giustizia; e neanche siamo convinti della opportunità di non stanziarla.

Quando ci tocca leggere in quei bilanci che ci sono stati presentati, che per esempio per la Pubblica sicurezza sono stati stanziati 68 miliardi e 851 milioni, ai quali poi si debbono aggiungere 6 miliardi di spese generali (tra parentesi è scritto: per le questure, per le prefetture, ecc. il che significa sempre Pubblica sicurezza), per cui si arriva a 74 miliardi e, quando penso che, accanto a questi 74 miliardi sono stati stanziati altri 50 miliardi, nel bilancio della Difesa, per l'Arma dei carabinieri, che esplica un servizio eguale o quasi, il che importa 124 miliardi complessivamente, non arrivo a convincermi che effettivamente il bilancio dello Stato non possa attribuire al bilancio della Giustizia una somma maggiore, almeno di quel tanto, e non sarebbe molto, che basterebbe per riordinare e potenziare quel servizio e mettere la Giustizia nella condizione di bene funzionare nel nostro Paese. Tanto più sono convinto di questo in quanto io vedo che quotidianamente il metro che si usa per altre provvidenze è diverso.

Stamattina mi è stato consegnato il bilancio della Pubblica istruzione, dal quale emerge che il rapporto con le spese dello Stato è in pochi anni salito da 4 a 10, il che è un bene, tant'è che io vorrei salisse al 20 per cento del Bilancio statale, per il progresso civile del nostro Paese. Voglio solo dire che si è trovato il modo di ottenere un miglioramento che per il bilancio della Giustizia non si è ottenuto. Ed anche stamane io ho ricevuto un progetto di legge presentato dal Ministro della marina mercantile il quale ha chiesto che 1.850.000.000 siano stanziati per mettere le reti di protezione ai porti per i siluri che eventualmente potrebbero essere lanciati in caso di guerra, il che costituisce

un accorgimento molto importante e interessante, ma nel momento in cui stiamo a discutere di modeste provvidenze che devono servire per tanto importante funzione, sentire che ci si preoccupa di chiedere lo stanziamento di 1 miliardo e 850 milioni per queste eventualità è cosa che ci lascia perplessi.

In sostanza, la base dalla quale noi partiamo per dire che non possiamo aderire ad un programma il quale non esaurisce lo sforzo che un Paese deve fare per potenziare l'amministrazione della Giustizia, è questa: voi spendete 500 miliardi per il bilancio della guerra, e più precisamente 518 miliardi e 200 milioni; 124 miliardi per il bilancio della Pubblica sicurezza; non vi fermate di fronte a spese così rilevanti come quelle delle reti protettive che vi ho segnalato. Vi fermate di fronte ad un centinaio di milioni o a quei pochi miliardi che dovrebbero servire per il potenziamento della funzione della Giustizia!

SPALLINO, *relatore*. Abbiamo chiesto in fondo alla relazione maggiori stanziamenti.

PAPALIA. Sì, lei non è contro il bilancio; se avesse concluso contro il bilancio avrei detto: siamo perfettamente d'accordo. Ma lei approva il bilancio ed approvando il bilancio evidentemente riconosce che non si poteva far di più. Noi, però, non possiamo riconoscere che non si poteva far di più: noi riteniamo che si poteva e si doveva fare di più, e non si è fatto di più perchè vi è una mentalità per la quale alcune spese che per noi sono di secondo piano per voi diventano spese di primo piano, per il che questa benedetta Giustizia rimane ancora la cenerentola.

Io non ho prevenzioni contro chicchessia, nè il mio convincimento politico in questo momento influisce su quello che sto dicendo. Riconosco per esempio all'onorevole Zoli il merito di aver creata quella tale distinzione tra i magistrati e gli altri dipendenti dello Stato che era una necessità ...

ZOLI. È stato l'onorevole Piccioni a crearla!

PAPALIA... e lei l'ha realizzata coi provvedimenti successivi, anche se oggi — come esattamente rileva l'onorevole Pannullo — si cerca di farla scomparire, il che è molto inopportuno. (*Interruzione del senatore Carelli*).

Sì, siamo sulla strada per ritornare indietro, al punto da cui siamo partiti.

Ed allora, o signori, la prima ragione della nostra opposizione è questa: noi desideriamo che la funzione della Giustizia vada potenziata. Noi riteniamo che si debba spendere per l'amministrazione della Giustizia tutto quello che è necessario per poter avere una Magistratura sufficiente per numero, capace, degna, ben rinumerata e quindi veramente idonea ad interpretare ed imporre il rispetto della legge, per poter e per dover raggiungere gli scopi cui la Giustizia deve tendere in un Paese civile.

È esatto che l'onorevole Zoli ha riordinato l'organico...

ZOLI. Lo ha fatto l'onorevole Piccioni. Lei mi sta dando una serie di benemerenze che non ho.

PRESIDENTE. Diamo all'onorevole Piccioni ciò che è dell'onorevole Piccioni. (*Ilarità*).

PAPALIA. Anche alla stregua della vostra relazione, si dimostra che l'organico così riordinato, sia pure dal ministro Piccioni, è insufficiente. Fate un parallelo con quello vigente quando l'Italia aveva la metà della popolazione che ha oggi e, fatti i calcoli, vedrete che quello attuale non ha subìto un aumento proporzionale. Quando un organico rivela una deficienza da colmare, non è possibile restare inattivi e non fare anche per l'amministrazione della Giustizia ciò che si fa per le altre amministrazioni. Non è possibile affidare questa Amministrazione ad un numero di funzionari insufficiente. Bisogna che al meno l'organico, pur così deficiente, sia coperto. Dalla stessa relazione risulta che su poco più di 5 mila magistrati previsti complessivamente dall'organico, 700 circa non sono stati assunti — ed io ho l'impressione che questo numero debba essere aumentato — perchè il modo in cui è stato disciplinato oggi il sistema dei concorsi è tale da lasciar scoperti per parecchio tempo quei posti che si rendono vacanti dal momento in cui si indice il concorso al momento in cui si deve procedere alle aggiudicazioni.

Discuteremo in altro momento di questo congegno che non allevia indubbiamente il

male ma lo aggrava, perchè queste ulteriori vacanze dei posti divenuti liberi dopo i bandi non è fatta certo per venire incontro ai bisogni di questa Amministrazione.

ZOLI. È perfettamente il contrario.

PAPALIA. Io penso che quando un concorso viene indetto, così come dice l'ultima legge, ai primi dell'anno, per i posti resisi disponibili fino al momento in cui viene indetto, sicchè tutti gli altri che si rendono vacanti dopo devono essere messi a concorso nell'anno successivo, e quindi non potranno essere coperti effettivamente che alla fine di quell'anno, penso, ripeto, che questo sistema accentui la carenza dell'organico.

ZOLI. Ritarda la copertura dei posti di Consigliere d'appello.

PAPALIA. Comunque, restano un organico insufficiente ed un sistema per colmare i vuoti che non migliora la situazione. Ma vi è un'altra ragione per la quale noi non possiamo essere d'accordo ed attiene al modo in cui è stata distribuita questa massa di magistrati nell'interno del Paese. Oggi si parla molto di ridimensionamenti, credo che sia il caso di parlarne anche per l'amministrazione della Giustizia. Io devo segnalarvi dei casi della terra dove vivo, che non sono stati risolti nonostante siano stati rappresentati all'onorevole Ministero da parecchio tempo. Vi è per esempio il caso del Tribunale di Foggia dove l'anno scorso gli avvocati si sono messi in agitazione perchè il Tribunale non aveva personale sufficiente per eliminare gli arretrati. Questo Tribunale non ha ottenuto, come desiderava, un'altra sezione, ed è recente un ordine del giorno del presidente di quel Consiglio dell'ordine che ricorda questa situazione, e si riporta alla agitazione di un anno fa. Dice questo ordine del giorno: « Ci si trovò di fronte all'irremovibilità del ministro Zoli, il quale, preoccupato dell'eccezionale sciopero forense, ritenne di ricorrere ad un compromesso provvisorio destinando a Foggia a fine d'anno il Presidente della III Sezione e due giudici a completamento dell'organico ed inviando fiere note ai magistrati di Foggia perchè lavorassero con tutta l'assiduità possibile.

A distanza di un anno è facile, dalla realtà indiscutibile delle cifre, trarre la conclusione dai risultati di tali esperimenti. Nel primo semestre del 1953, i magistrati del nostro Tribunale hanno espletato 1059 processi penali con un aumento di lavoro di oltre il 50 per cento in confronto degli anni precedenti. (Nel primo semestre del 1952 furono espletati 737 processi penali, nel primo semestre del 1951 furono espletati 763 processi). Hanno definito 298 processi civili nel primo semestre del 1953, mentre nel primo semestre del 1952 ne furono espletati 223 e nel primo semestre del 1951 202.

Tutti coloro che frequentano le aule del nostro Tribunale sanno a quale immensa fatica, quest'anno, si sono sobbarcati i nostri giudici e gli avvocati e tutti riconoscono che è impossibile poter richiedere loro un maggiore sforzo, ed intanto la IV Sezione ancora non arriva. Ci fu un ispettore, la circostanza merita di essere ricordata al Senato, che provocò l'instaurazione di un certo sistema che io non ritengo possa essere incoraggiato.

Il sistema era quello di apprezzare coloro i quali amministrano la Giustizia non tanto per quello che scrivono nelle loro sentenze, ma per il numero delle pratiche evase. Questa è una cosa molto grave, ed io so che vi sono stati magistrati, che prendevano con molto senso di responsabilità la loro missione, che sono stati sostituiti da altri che in maniera più sollecita ma meno profonda ed anche meno responsabile assolvevano al compito di amministrare la Giustizia. Continua a scrivere il Presidente del Consiglio degli avvocati di Foggia che « un certo ispettore del Ministero consigliò ai giudici di essere i più sintetici possibile nella compilazione delle sentenze, ed i magistrati di Foggia, pur di risparmiare tempo, seguirono questo suggerimento. Senonchè è venuto S. E. Galizia, nuovo Presidente della Corte, e con una severa circolare ha ammonito e richiesto che le sentenze siano adeguatamente motivate, sicchè, conclude melanconicamente l'avvocato De Meo, si è ritornati al punto di prima ». Di fronte a questa situazione di fatto è lecito sperare che il Ministero modifichi quel tale organico che pare pesi come una condanna sul Tribunale di Foggia. Eguale o peggiore è la si-

tuazione di Bari, che non è considerato un grande Tribunale, tra quelli cioè che sono presieduti da un Consigliere di Corte di Cassazione. Bari è ritenuto tribunale di secondo piano non so perchè. Forse perchè Bari è nel Sud.

Il Tribunale di Bari nel 1952 ha pronunziato 1327 sentenze civili e 2911 sentenze penali. Nello stesso anno il Tribunale di Bologna ha pronunciato 1.140 sentenze civili, 612 penali. Il Tribunale di Firenze 1.114 sentenze civili, 1.601 penali; il Tribunale di Venezia, 643 sentenze civili, 1.074 penali. I Tribunali di Bologna, di Firenze e di Venezia sono grandi Tribunali, Bari non lo è. Per di più attualmente nel Tribunale di Bari mancano un Presidente e due giudici di quelli destinativi per organico e sono ancora pendenti circa 5.000 cause civili comprese le controversie agrarie. È stato allargato l'organico? E dove sono andati i giudici? Perchè dei magistrati che in un anno hanno trattato quasi tremila cause debbono trovarsi ancora cinquemila controversie civili da risolvere? Come devono comportarsi, a chi devono rivolgersi? E le parti fino a quando devono attendere la risoluzione dei proposti giudizi?

È evidente che l'altro difetto nel quale ancora permane l'amministrazione della Giustizia è quello di obbedire a schemi tradizionali. Non discuto che Firenze, Bologna e le altre città che ho citato debbano avere grandi Tribunali: li abbiano pure. È indubitabile peraltro che per Bari siamo di fronte ad una situazione che impone una modifica del vecchio ordinamento: riqualificazione del Tribunale ed aumento delle Sezioni. Perchè ostinarsi a negarlo se i dati statistici sono quelli che ho detto? Ecco perchè riteniamo che anche per questa parte la politica del Ministero della giustizia debba essere disapprovata.

Non siamo affatto convinti che si esaurisca, nell'affidarlo ai Comuni, il compito del Ministero della giustizia per quel che riguarda l'edilizia giudiziaria e carceraria. C'è una legge recente che ha aumentato il concorso dello Stato nelle spese di manutenzione e custodia.

Una volta alla città di Bari si davano solo poche decine di migliaia di lire per la manutenzione dei palazzi di Giustizia, che tra l'altro sono posti in tre o quattro località diverse, perchè manca una sede unica e noi siamo costretti a spostarci da una parte all'altra della città. Si davano poche decine di biglietti da mille, assolutamente insufficienti, sicchè il sudiciume abitava nei palazzi di Giustizia. Ma, signori, ignora forse il Ministro le condizioni finanziarie dei Comuni?

ZOLI. Quanto si dà adesso?

PAPALIA. Credo quattro milioni.

ZOLI. Sono almeno 12 milioni.

PAPALIA. Non lo credo; ad ogni modo il calcolo lo si può fare facilmente. Quello che voglio dire è questo: non penso che il Governo possa disinteressarsi di queste cose. Ho ascoltato questa mattina il collega Picchiotti, nella sua arguzia toscana, accennare al rispetto doveroso per i luoghi nei quali si celebra il solenne rito del giudicare gli uomini.

Non è possibile concepire che il Governo permetta che i giudici vadano ad insediarsi in edifici o in aule, che non sono decenti e neanche degne e che la Giustizia sia considerata come un cenerentola che deve ringraziare se ha la possibilità di assolvere comunque alla sua funzione. Ma, oltre alla dignità, è indispensabile l'adeguatezza.

Non dico che ogni paese debba avere palazzi monumentali come Roma o Milano, ma, se la celebrazione del dibattimento non deve essere una beffa, occorre che questi palazzi di Giustizia, sia pure modesti, vengano attrezzati adeguatamente.

Pensate che a Bari siamo in un edificio scolastico nel quale non c'è una camera per i testimoni. I processi vanno avanti come Dio vuole e le cause si fanno affidandosi al destino. I testimoni che non dovrebbero sentire quello che avviene durante il dibattimento entrano ed escono dall'aula quanto a loro piace, e se non vogliono muoversi loro, provvedono i compari a sentire, a riferire ed a proporre le risposte. Questa è praticamente l'amministrazione della Giustizia che porterà poi alla condanna di qualche innocente o alla assoluzione dei colpevoli. Ricordo un discorso fatto con l'onorevole Zoli in occasione di una sua visita a Bari.

Insieme ad altri avvocati componenti il Consiglio dell'ordine, mi avvicinai a lei nella speranza di trovare comprensione per queste nostre esigenze, ma le strettezze del bilancio dovevano esser tali che il Ministro rispose così: « Siete fortunati voi; potete almeno celebrare le cause anche quando piove; ci sono paesi in cui si celebrano le udienze solo col bel tempo perchè nelle aule cade la pioggia ». Non so se fu fatalità o cosa fu, ma è certo che poco dopo piovve anche nelle nostre aule e per mesi non si tennero più udienze civili.

E poi, onorevoli senatori, onorevole Ministro, c'è un altro problema, quello degli alloggi. È un problema grave e non è possibile disinteressarsene. L'alloggio del magistrato è causa di seri impicci. La guerra fece sì che i grossi centri venissero sgombrati e le case occupate dai militari prima e dai più pronti dopo. Con contratti bloccati gli occupanti sono divenuti inamovibili ed in città non è rimasta che una piccola percentuale di costruzioni libere nelle quali il magistrato non può andare perchè non può pagare i fitti relativi. A Bari vi sono case di nuova costruzione che hanno prezzi molto alti ed allora il Magistrato preferisce rimanere in provincia, il che significa imprimere un certo ritmo obbligato anche al lavoro di ufficio che non sempre collima con le esigenze del servizio.

Mi vi è di più: i capi delle Corti, i quali di solito arrivano a presiedere quando hanno già figli che hanno ingranata la loro vita nei paese di origine, vengono giù da noi e non trovano appartamenti adeguati. Avviene allora che, per la situazione familiare che li attira verso il posto dal quale sono stati trasferiti e per la impossibilità di potersi bene sistemare altrove, questi capi spesso non li conosciamo nemmeno, tanto rapide e fugaci sono le loro apparizioni.

Questa è la situazione, non di una, ma di molte Corti d'appello.

Può il Ministro della giustizia disinteressarsi di queste cose? I militari quando sono trasferiti trovano sicuramente l'alloggio nel posto dove vanno, specialmente se sono alla testa di una unità; per quale motivo i magistrati questo beneficio non devono poterlo avere?

ZOLI. A Bari per i capi hanno fatto gli alloggi. Che poi non ci stiano è un'altra questione.

PAPALIA. Io sono di Bari, e posso prestare fede in tutto, ma non in quello che avviene nel mio paese. Gli alloggi per i capi della Corte a Bari non ci sono.

Signori, ha accennato l'onorevole Pannullo alla necessità della specializzazione dei magistrati ed io sono convinto che qualcosa in questo senso bisogna fare. Specie nel campo penale noi siamo in una situazione preoccupante. È esatto che i magistrati migliori chiedono di passare al civile, perchè così hanno possibilità di formarsi i titoli che poi serviranno a loro nei concorsi. Ma spesso sono anche i capi di Tribunali e di Corte che li chiamano presso di loro, sicchè il magistrato penale, che è quello che interessa di più alla povera gente, è il più trascurato.

Questo io ritengo che lo si debba evitare, non soltanto mandando al penale i migliori, ma cercando anche di non far pentire questi migliori di essere andati in quel posto.

Ma questo non basta. Quella famosa accademia della quale si è parlato in quest'Aula negli anni scorsi, l'Accademia nella quale i magistrati dovrebbero perfezionarsi, o quel centro di studi penali istituito presso l'Università di Roma, di cui parlava il professor De Marsico stamane, lo sdoppiamento dopo il secondo anno degli studi universitari caldeggiato da Enrico Ferri, dovrebbero essere sentiti come una esigenza da realizzare. Io non affermo cose nuove se dico che molti giovani magistrati non sanno istruire un processo. Bisognerebbe quindi provvedere ad eliminare questi inconvenienti, incoraggiando le specializzazioni o per lo meno mettendoci su questa strada.

Quando noi andiamo a dolerci degli errori che a volte la Giustizia commette e dei quali tutti quanti poi si lamentano, quando andiamo a deplorare gli sbagli che stroncano la vita degli uomini, dobbiamo renderci conto delle cause che concorrono al verificarsi di questi eventi, e che spesso son da ravvisare nella scarsa capacità professionale di quei nuclei di polizia che procedono all'accertamento dei

delitti, e nello scarso tecnicismo di coloro i quali si occupano della istruttoria.

Da ciò la necessità di una specializzazione che non costi al magistrato il sacrifizio della carriera: di una specializzazione che non sia contrastata dai capi dei Tribunali e delle Corti attraverso le indicate forme di prelevamento; di una specializzazione la quale serva per meglio assolvere alla funzione cui i magistrati sono chiamati.

Ho letto nella relazione del collega Spallino che noi in Italia abbiamo, sul totale dei crimini consumati, due quinti di delitti impuniti perchè non se ne sono rintracciati gli autori; che abbiamo il 25 per cento degli omicidi che sfuggono alla Giustizia, ed il 50 per cento dei rapinatori che non sono identicati! Questo porta, come conseguenza, a dover riconoscere che coloro i quali debbono fare le investigazioni non le sanno fare.

Molte volte tutto quello che avviene nelle camere di sicurezza o durante gli interrogatori di polizia o durante le indagini è conseguenza della scarsa conoscenza del mestiere, che porta gli agenti di Polizia ed i Carabinieri ad usare la maniera forte per arrivare a risolvere un problema che non sanno risolvere col proprio cervello, o con la loro abilità professionale, per cui avvengono fenomeni superiori a quanto di peggio si possa immaginare. Io ho qui una sentenza con la quale si è giudicato un caso di questo genere.

Fu ucciso in un paese di Puglia un sacrestano, a colpi di martello. Un delitto barbaro. L'opinione pubblica se ne impressionò ed i carabinieri affannosamente praticarono le indagini che dopo tre o quattro giorni assicurarono alla Giustizia il colpevole. Aveva confessato lui ed anche la moglie lo aveva accusato. Quattro pagine di interrogatorio spiegavano perchè aveva ucciso e come aveva ucciso. Andò sul posto ad indicare la posizione del cadavere, i colpi che aveva dato; il mezzo col quale aveva colpito. Il verbale partì ma non molto tempo dopo un secondo verbale seguì il primo. Per lo stesso delitto vennero denunziati altri quattro individui, e nel momento in cui verbalizzarono contro queste persone anch'esse confesse, i carabinieri scrivevano che effettivamente avevano forzato la mano a quello che aveva confessato per primo! Ho qui la sentenza e la metto a disposizione del Senato. Da essa si ricava quello che i carabinieri scrissero: « noi quelle confessioni le abbiamo avute attraverso la maniera dura con la quale abbiamo interrogato ». Il grave è che anche gli altri, arrestati in un momento posteriore ed anch'essi confessi, sono stati assolti dalla Corte d'assise per non avere commesso il fatto e che la Cassazione ha recentemente confermato la sentenza.

CARELLI. Ma allora dove sta la giustizia?

PAPALIA. È quel che mi domando. In uno stesso processo vi è una confessione resa da un imputato cui fa eco la dichiarazione della moglie, che accredita la confessione del marito. Ammettono i carabinieri nella dichiarazione riportata nella sentenza, che « la confessione non era attendibile, perchè non era chiara, spontanea, dettagliata, rispondente alla logica ma venne resa solo per sottrarsi ai lunghi, estenuanti interrogatori diurni e notturni ». Questo scrivono i carabinieri nel verbale, dopo di che denunziano altre quattro persone egualmente confesse, che poi sono assolte e la Corte dice le ragioni per le quali sono assolte, perchè vi è la prova sicura della loro innocenza. Ora, non è l'episodio processuale ch'io voglio portare a conoscenza del Senato ma solo desidero che il Senato tenga presente la candida ammissione della maniera con la quale si raccolsero le confessioni degli imputati. E siccome non posso, nè devo pensare ad un interesse dei carabinieri diretto a costringere gli imputati a dichiararsi autori di quel delitto, debbo concludere che essi, preoccupati di accertare le responsabilità, nella ignoranza dei mezzi adeguati con i quali avrebbero potuto e dovuto svolgere le indagini, non dandosi conto delle conseguenze che potevano derivare dalle loro pressioni eccessive e dal loro atteggiamento di durezza, abbiano per ignoranza professionale pregiudicato definitivamente l'inchiesta, facendo rimanere impunito un così grave delitto.

Ecco perchè, quando sento che si ostacola l'idea della costituzione di nuclei specializzati, di nuclei che ben conoscano il difficile mestiere dell'indagatore e che dovrebbero asse-

gnarsi ad ogni Procura a sussidio di coloro che debbono procedere alle indagini, io penso che si faccia una cosa non giusta.

Devo aggiungere, prima di concludere qualche altra osservazione che mi pare debba essere fatta in sede di discussione di bilancio.

L'onorevole De Marsico, questa mattina, ha fatto le sue obiezioni e le sue osservazioni al modo di funzionare della Corte di assise di appello, facendo presente la inopportunità di tenere i cittadini laici accanto ai tecnici. Preoccupato che il giudizio penale oggi abbia assunto particolari aspetti sì da richiederne una particolare competenza, egli propende per un giudizio di tecnici. Stare alla Costituzione in questo caso significa a suo parere legarsi ad una mentalità convenzionale che non conviene resti in piedi. Io non sono d'accordo e ritengo che il popolo debba partecipare ai giudizi. Soprattutto non sono d'accordo che questa nostra Costituzione, che è stata frutto di tormentoso studio, debba essere così facilmente attaccata, sbriciolata, o addirittura distrutta. Ma indubbiamente vi è nel ragionamento del professor De Marsico qualche cosa di vero che deriva da quel complesso di inferiorità nel quale agisce la amministrazione della Giustizia e dal quale vorremmo vederla liberata. Fa parte di quel complesso di indigenza e di miseria che si accompagna a questa Amministrazione e che si rivela attraverso la rapidità con la quale i cancellieri tagliano il foglio bianco dell'istanza presentata dalle parti per cercare di riparare alle deficienze di fornitura della carta oppure rivoltano le buste, o magari piegano e ripiegano le copertine dei processi per usarle quattro volte! Tutti accorgimenti ai quali si ricorre per mandare avanti questa amministrazione per la quale è permanente uno stato di insoddisfazione delle più elementari necessità.

Questo io credo influisca anche sui Presidenti delle Corti di assise di appello, spesso restii perchè preoccupati, più che della speditezza, anche delle spese alle quali andrebbe incontro l'Amministrazione per un rinnovamento di dibattimento.

In sostanza, io dico che è esatto che nel giudizio di appello (che non è come il giudizio di prima istanza in cui il laico, che assiste agli interrogatori, sente i testimoni, presenzia alla celebrazione del dibattimento, è in grado di esprimere un'opinione adeguata) nel giudizio di appello, dicevo, dove vi è una relazione e poi una discussione, il giurato trova maggiore difficoltà ad orientarsi per esprimere un parere cosciente. Indubbiamente questo è un giudizio che dovrebbe essere celebrato in maniera più cauta se si vuole che coloro che stanno accanto al magistrato partecipino efficientemente alla funzione e lo si potrebbe ottenere aumentando i casi in cui si deve ordinare la rinnovazione del dibattimento o, per lo meno, mettendo a disposizione di ogni giurato una copia degli atti. Non è giusto che del processo abbiano conoscenza soltanto i giudici togati; ma è opportuno che ne abbiano conoscenza preventiva e piena anche quei cittadini che debbono insieme ai primi esprimere il loro giudizio, non essendo sufficiente che debbano conoscerli solo nel dinamismo di un dibattimento.

Deve quindi darsi facoltà ai Presidenti della Corte di assise d'appello di far distribuire le copie dei processi a coloro che concorrono al giudizio, raccomandando di procedere alle rinnovazioni tutte le volte che gravità e delicatezza dei casi lo consigliano. Se si pensa che a Bari la Corte d'assise d'appello che sino al luglio 1953 ha deciso 185 cause, ha sentito solo sei volte la necessità di ordinare rinnovazioni parziali di dibattimento, si dovrà ammettere che molto peso deve avere esercitato su tale risultato la preoccupazione di aumentare l'aggravio della pubblica Amministrazione.

Perchè la Magistratura funzioni nella maniera migliore essa ha bisogno di essere completamente libera. Questo benedetto Consiglio superiore deve realizzarsi per due ragioni: anzitutto perchè lo vuole la Costituzione e non possiamo, noi che formiamo le leggi e pretendiamo che siano rispettate dai cittadini, essere i primi a non osservare quelle che noi stessi ci siamo date. La Costituzione stabilisce che deve essere creato il Consiglio superiore per far sì che la Magistratura diventi un Ordine indipendente e non ubbidisca alle alterne vicende della politica. Il professor De Marsico diceva stamane che può garantire

che non c'è stato Governo che abbia influito sulla Magistratura. Se il professor De Marsico avesse dichiarato di non avere mai fatto pesare la sua autorità sulla Magistratura avrei senz'altro accettato come vera questa affermazione per il rispetto e la conoscenza che ho di lui, ma se egli viene a dire che questo non è avvenuto in passato da parte di alcuno, dovrei rispondere che non solo in passato ma anche in epoca recente vi è stato qualche episodio non completamente tranquillizzante...

ZOLI. Li citi! li citi!

PAPALIA. Ne potrei citare, ma in separata sede.

ZOLI. Lo dica pubblicamente, invece!

PAPALIA. Come vuole, senatore Zoli, se ci tiene. Accennerò a qualche episodio che non mi è sembrato regolare. C'è stato un momento in cui la Magistratura d'Italia non era affatto orientata su una certa questione della quale si interessavano i partiti politici del nostro Paese. Si trattava di stabilire se i Vescovi che scomunicavano i credenti perchè non votavano per la Democrazia cristiana, commettevano un qualche cosa che non fosse permesso dalla legge. Alcuni magistrati dicevano che era consentito, altri lo negavano. A questo punto intervenne una intervista di qualcuno che aveva un posto di responsabilità...

ZOLI. L'intervista fu concessa dopo le decisioni della Magistratura, senatore Papalia. (*Vivaci proteste dalla sinistra*). Ho già dichiarato qui al Senato che le pressioni furono fatte da certi parlamentari, non dal Ministro che ha tutelato l'indipendenza della Magistratura.

PAPALIA. Comunque, onorevole Zoli, senza alcuna volontà di offendere, lei non potrà negare che quel suo parere in quel momento era intempestivo.

ZOLI. Ho già chiarito questo una volta. (*Interruzione del senatore Gramegna*).

PRESIDENTE. Onorevole Papalia, si avvii alla conclusione.

PAPALIA. Il professor De Marsico affermava stamattina che era sempre possibile che, per eccesso di zelo, qualcuno di coloro che debbono assolvere a così delicate funzioni, si orientasse in un certo senso ritenendo così di guadagnare la gratidudine di chi è al potere. Per lo meno ammetterà, onorevole Zoli, che altrettanto possibile era che qualcuno, conoscendo il pensiero del suo capo, su questo pensiero orientasse il suo giudizio.

Ma veniamo al sodo. Io dico che un giudice non potrà mai assolvere serenamente alla sua funzione se ha la preoccupazione di urtare contro gli interessi e contro il modo di pensare di colui che è il padrone del suo destino, e che può influire così decisamente sulla sua carriera. La sicurezza che una sentenza pronunciata onestamente e coscientemente da un giudice non possa procurargli imbarazzi, mette questo giudice nella condizione di essere più sicuro nell'interpretazione dei fatti e nell'applicazione della legge. Orbene noi chiediamo che questa serenità e questa tranquillità siano date a coloro che debbono amministrare Giustizia. Ecco perchè teniamo a che venga attuato il Consiglio superiore della Magistratura, sia pure con quelle tali cautele alle quali hanno accennato nelle loro relazioni, sia l'onorevole Spallino, che altri oratori precedenti, per evitare la creazione di quelle caste chiuse che finirebbero col togliere efficienza alla volontà del Parlamento. Si prendano pure le opportune cautele, ma si rendano liberi i magistrati di assolvere le loro funzioni.

E si provveda da ultimo a quelle riforme delle quali vi è traccia negli atti parlamentari, e che, se orientate in un certo senso, non sono mai arrivate a conclusione. Sono state invece approvate e con celerità disposizioni limitatrici della libertà e aggravatrici di certe situazioni. Io ho trovato progetti dei senatori Terracini, Scoccimarro, Rizzo Domenico, Picchiotti: abolite l'articolo 16, abolite le norme sul fermo, disciplinate meglio l'arresto preventivo; suggerite come deve comportarsi l'agente di Polizia in flagranza di reato, e altre importanti segnalazioni. Ho trovato e letto questi disegni di legge ma nes-

suno è arrivato in porto. Non so perchè attribuiate questo ad eventi fortuiti. Da anni vi è qui una maggioranza, e se quei disegni di legge interpretavano il pensiero della maggioranza, non capisco perchè non siano ancora diventati legge. (*Applausi dalla sinistra*).

L'onorevole Zoli, obbietta: io l'articolo 16 non l'ho mai applicato. Ma egli non può impedire che gli altri si comportino diversamente da lui. Prendo atto del fatto che l'onorevole Zoli non lo ha mai applicato. Questo torna a suo onore, ma l'articolo 16 resta ancora operante e sarà applicato da altri se ragioni di convenienza lo esigeranno. Orbene, le riforme debbono essere fatte. I nostri codici sono stati scritti in un momento particolare e per finalità particolari. C'è stato un periodo in cui degli uomini erano convinti che per governare bene un paese bisognava chiudere la bocca ai cittadini, impedire loro di pensare; convincerli che tutto doveva disporsi dall'alto, perchè in alto si poteva ragionare bene, e provvedere bene ai bisogni della Nazione. Si creò così una situazione per cui, tolta la libertà a chi stava in basso, tutti i poteri si accentrarono in coloro che stavano in alto. Le leggi di quel periodo miravano tutte a difendere quello stato di fatto ed a tutelare questi princìpi che poi la esperienza ha dimostrato fallaci.

È contro il nuovo ordine, contro la nostra legge costituzionale che queste disposizioni continuino a vivere. È assurdo che permanga una legge di pubblica sicurezza fascista e che si continui a distribuire il confino, sia pure sostituendo al segretario politico qualche altra autorità di nomina governativa o prefettizia. È assurdo che siano in vita disposizioni denegatrici della libertà e del diritto. Tutti sanno che il Codice di procedura penale è stato fatto in odio al diritto di difesa: che sono sparite le garanzie; che il perito di parte è stato abolito; che i difensori arrivano solo dopo la chiusura dell'istruttoria; che le nullità non esistono più, perchè sono sempre sanabili e non possono essere invocate se non vengono dedotte entro un certo periodo; che i motivi di appello non si possono integrare. È tutta una costruzione fatta in uno speciale modo e diretta ad esaltare l'autorità dello Stato e dei suoi organi.

Tutto questo deve sparire. I nuovi codici sono allo studio da non so quant'anni. Sono d'accordo che le improvvisazioni in materia legislativa non sono consigliabili e neanche utili, ma si fosse fatto almeno qualcosa! Fino al 1931 l'Italia era andata avanti col codice di Zanardelli. Si poteva ritornare puramente e semplicemente a quello; la vita italiana non ne avrebbe sofferto! Non è il caso di far questo? Sia pure, ed allora si completino e si presentino i nuovi codici.

Dal 1949 c'è un progetto definitivo che fu distribuito ai Consigli dell'ordine ed alle Università per osservazioni e proposte.

Siamo nel 1953; è ora che i codici siano ultimati, tenendo presenti i nuovi indirizzi; e, sovrattutto, che la sovranità è nel popolo, e non in chi si sovrappone al popolo; che la tutela deve essere per tutti e non per alcuni; che vi sono germi di nuova vita nel Paese che non possono essere trascurati. Tutto questo deve essere tenuto presente nel Codice nuovo. Ci auguriamo che il tutto sia fatto con rapidità, non facendo marcire negli archivi i progetti e, fino a quando questo non sarà fatto, che vengano almeno attuate quelle modifiche ai Codici penali e di procedura per cui tanti disegni di legge furono presentati.

Signori, chiedo scusa di avervi troppo infastidito. Io ho voluto dire le ragioni per cui non riteniamo che si sia sulla strada giusta. Noi siamo convinti che non ci sia denaro meglio speso di quello destinato alla educazione e alla difesa del diritto e della libertà dei cittadini. Non c'è denaro più produttivo di questo. Noi siamo convinti che i titoli di nobiltà di una nazione civile siano le buone leggi e la saggia amministrazione della Giustizia; noi chiediamo buone leggi e saggia amministrazione della Giustizia. (*Vivi applausi dalla sinistra e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Faccio presente che sono ancora iscritti a parlare tre Senatori e che vi sono altri quattro Senatori che debbono ancora svolgere i loro ordini del giorno. Devo inoltre richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che il Senato ha necessità di concludere questa sera la discussione del bilancio. Prego, quindi, gli oratori di tener conto di queste circostanze.

È iscritto a parlare il senatore Nacucchi. Ne ha facoltà.

NACUCCHI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi. In sede di Commissione io approvai la chiara e sostanziosa relazione del collega senatore Spallino. Sicchè, mentre sarebbe un controsenso il prendere la parola per dire contro o in aggiunta di essa, sarebbe poi opera superflua il parlare a favore, specie in questo accelerato ritmo di discussione dei bilanci preventivi per una annata della quale è già trascorsa una buona terza parte, per cui tutti i bilanci — per un terzo — possono ormai considerarsi consuntivi.

Prendo la parola solo per avere una pubblica conversazione col Ministro di grazia e giustizia, in presenza dell'illustre nostro Presidente e degli autorevoli colleghi, sopra pochi argomenti, alcuni di indole generale, altri di natura particolare.

Come già è stato rilevato da altri e in questa giornata di discussione specialmente dall'impareggiabile professor De Marsico ed or ora dal collega Papalia, la riforma di alcuni codici ormai si impone, per l'adeguamento ai tempi e alla coscienza dei diritti e dei doveri che ogni cittadino italiano si presume abbia raggiunto nel clima di riacquistata democrazia.

Il ministro Azara, magistrato preclaro e parlamentare insigne, deve essersene dato conto prima di ogni altro. Si metta dunque all'opera. E soprattutto nel campo penale si metta sollecitamente in discussione il progetto di riforma del Codice di procedura, che contiene importanti emendamenti a quello in vigore, suggeriti dal rinnovato pensiero giuridico, dal lavorìo giurisprudenziale e dal sentito bisogno di una maggiore difesa del cittadino, specie nel periodo di prime indagini, dato che egli non può essere considerato colpevole sino a quando la evidenza delle prove o la parola del giudicante tale non l'abbia dichiarato.

E poichè siamo in tempi in cui si afferma che la libertà è sacra, è doveroso limitare la obbligatorietà del mandato di cattura preventiva a casi eccezionali, sia obiettivi che subiettivi.

Con i processi di revisione espletati e in corso (sembra un sogno che condannati all'ergastolo o a decenni di reclusione vengano a distanza di tempo riconosciuti innocenti!), con l'ammaestramento che ci viene da tali processi, deve fare spavento l'emettere mandati di cattura che talvolta pongono il cittadino in condizione di minorata difesa.

Pur col Codice di procedura attuale, sarebbe consigliabile che gli ufficiali di polizia giudiziaria non abusino troppo della facoltà di procedere ad arresti nei casi di flagranza quando si tratti di reati di scarsa importanza.

Uguale raccomandazione non sento di rivolgere anche ai Magistrati d'Italia preposti alla istruzione di processi penali, perchè ritengo che il loro altissimo e delicato senso di critica e di giustizia dia garanzia sufficiente per l'equo uso di certi poteri.

Alcuni ritocchi vanno fatti anche al Codice penale e a leggi speciali.

Escludere dal beneficio della condanna condizionale chi ebbe a riportare condanne alla multa (10 lire, per esempio, sotto l'impero del Codice zanardelliano) fu una esagerazione ingiustificata del Codice Rocco.

Ritenere recidivo sino alla sua morte chi molti anni prima fu condannato per piccolo episodio antigiuridico fu un'altra enormità introdotta nello stesso Codice.

Spesso — col criterio attuale sulla recidiva — si sconta nella tarda età qualche errore della prima giovinezza, quando la inconsiderazione prende la mano alla riflessione.

Ma, in riferimento alla età giovanile e alla imputabilità del minore, non si deve portare la mancata riflessione sino alla completa irresponsabilità oltre certi limiti. Vi è già un ordine del giorno presentato dagli egregi senatori Alberti e Agostino, con il quale, in concordanza di quanto è stato sostenuto in un recente congresso di medici legali, si fa voti che la imputabilità sia esclusa per i minori di 16 anni.

A mio avviso si esagera: a 16 anni si è già nelle scuole superiori con la mente addusata al calcolo e al ragionamento; sul limitare dei 16 anni si può essere autorizzati a contrarre matrimonio; si distingue già il bene dal male; si ha il potere di reagire coi centri inibitori: a meno che non si tratti di soggetti arretrati nello sviluppo psichico o mentale, e allora provvede la norma generale relativa alla capacità di intendere e di volere.

Sia ripristinata come era nel vecchio Codice, la riabilitazione di diritto.

In molte occasioni non venne applicato il condono solo perchè — all'epoca del decreto relativo — l'interessato non aveva in antecedenza provveduto ad ottenere la dichiarazione di riabilitazione giudiziale. E con ciò si creò una disparità di trattamento tra diligenti e non diligenti, tra conoscitori della legge e ignari della stessa.

La giustizia e la libertà, la coscienza dei propri diritti e dei propri doveri, devono immaginarsi come due quantità ideali poste sui piattelli della bilancia che deve rimanere in equilibrio per la fortuna di un popolo.

Ma la bilancia deve essere esatta: essa deve misurare la saggezza del potere dello Stato. Ora, perchè questo potere sia maggiormente rappresentato e meglio compreso dal popolo, occorre che il giudice sia a contatto di esso. Vale a dire occorre che il giudice sia quanto più possibile presente. La presenza del giudice infonde sicurezza e tranquillità, abitua il cittadino a rispettare le leggi che egli stesso si dà mercè gli organi da lui nominati; dove il giudice è assente per lontananza di sede, il cittadino che vuole essere protetto dallo Stato si rende sfiduciato. Ecco perchè io ho sempre sostenuto che un segno di progredita civiltà è dato dalla facilità con cui il cittadino può accostarsi al tutore dei suoi diritti. È intuitivo che io desidero che il magistrato Azara dica al ministro Azara quanto sia conveniente moltiplicare i centri giudiziari, che io chiamerei « Case della Giustizia ». E si risolverebbe in parte anche un problema angoscioso di disoccupazione: gran numero di laureati in giurisprudenza — che ogni anno a profusione sfornano le nostre università — troverebbero conveniente sistemazione nell'allargato organico giudiziario. Ma non basta aumentare le sedi giudiziarie; occorre che il cittadino alla giustizia possa accedere facilmente; e cioè che la via della giustizia non sia molto costosa.

A questo punto debbo richiamare una mia interrogazione sull'aumento della carta bollata, che il 18 agosto ultimo scorso io rivolsi con carattere di urgenza al Ministro delle finanze ed al Ministro della giustizia, con richiesta di risposta scritta, che purtroppo non ho mai avuta. Signor Ministro della giustizia, non mi faccia il muso torto per farmi comprendere che in questa sede io sconfini dall'oggetto in discussione, in quanto l'aumento dei valori bollati fu opera del sempre vigile, per gli atti ed i contratti umani, professor Vanoni. Io chiedevo con quella interrogazione a lei se non ritenga opportuno di intervenire presso il suo collega, per fargli comprendere non solo la esosità del provvedimento, ma la ingiustizia dello stesso. La lesse lei quella mia interrogazione, che venne pubblicata nel resoconto sommario del Senato del 22 agosto? Gliela leggo io ora e la leggo anche perchè i miei colleghi giudichino l'importanza della mia richiesta. Eccone il testo:

« Tutti gli ordini ed i sindacati forensi di Italia, richiamando precedenti loro deliberati, hanno giustamente rilevato che il già attuato inasprimento dei valori bollati — ed in misura abbastanza forte — comprime il diritto di tutti i cittadini, specie dei meno abbienti, a far ricorso al potere giudiziario dello Stato, che ha il dovere di intervenire nelle private contese per la civile convivenza sociale.

« Aggiungo che rende gravosa la partecipazione a pubblici concorsi cui tendono, per particolare necessità, le classi medie, ed eccessivamente dispendiosa la copiosa, meticolosa e talvolta persino eccessiva documentazione che i cittadini devono produrre in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione.

« Il sottoscritto, facendo propria la considerazione già esposta, e cioè che la giustizia ed ogni altro rapporto amministrativo tra cittadini e Stato non debba costituire, per quest'ultimo, fonte ordinaria di entrate finanziarie, e raccogliendo le proteste di quanti vengono danneggiati dal già attuato provvedimento, interroga l'onorevole Ministro delle finanze, per sapere, con cortese urgenza, se sia disposto a sospendere in via provvisoria l'esecuzione del provvedimento finanziario, nonostante fosse andato già in esecuzione, sino alla discussione dei bilanci; sede opportuna nella quale dal sottoscritto sarà chiesta la revoca del provvedimento stesso.

« Chiede di sapere poi dall'onorevole Ministro della giustizia se non ritenga essere il caso di intervenire presso il Ministro delle finanze per ottenere quanto viene reclamato da

numerose classi di cittadini e da tutti gli ordini forensi d'Italia ».

Ora io domando a lei, signor Ministro, a lei che è così compìto e che è maestro di gentilezza, se sia tollerabile che un parlamentare non debba ricevere risposta a una sua interrogazione. Capisco che molto spesso le risposte vanno dettate dal Sottosegretario, se non addirittura da un Capo servizio, come avviene in tutti i Ministeri, e che può accadere talvolta che il Ministro firmi senza avere il tempo di leggere il contenuto. Vada; ma è sempre qualche cosa! Avermi lasciato per due mesi, in materia così urgente, senza la degnazione di una qualsiasi risposta non è certamente esempio di buona prassi ministeriale.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia.* Quando vi sono interrogazioni dirette a più Ministri, risponde soltanto il Ministro maggiormente interessato.

NACUCCHI. Ma io avevo chiesto che mi rispondesse anche lei che avevo interessato di intervenire presso il suo collega delle Finanze; comunque mi auguro che la materia dell'alto costo della giustizia formerà oggetto di revisione, per impulso di lei, così come, per suo impulso, è alle forgie un atto di umana comprensione: il decreto di amnistia.

A proposito di tale decreto, che pare sia ancora allo studio di un ristretto comitato nominato dalla Commissione di giustizia della Camera dei deputati, voglio esprimere una mia proposta: è opportuno che il Comitato venga subito integrato da componenti eletti dalla Commissione di giustizia del Senato, per mettere entrambe le Camere su un punto di intesa sia per l'approvazione che per eventuali modifiche del progetto governativo.

Si farà più presto e così finiranno di penare coloro che attendono il generoso provvedimento.

È umano che chi vive nell'attesa di riconquistare la libertà soffra di più durante il tempo che occorre per la elaborazione della legge.

Ma questa considerazione non può giustificare certi atteggiamenti di detenuti, che starebbero a significare protesta per il non breve periodo di gestazione legislativa.

Quanto è avvenuto a Palermo non può non destare il nostro disappunto. E quel che è più grave è il fatto che i detenuti messisi in agitazione non sono rinchiusi in quel carcere giudiziario per motivi politici, ma per reati comuni, e — nella maggior parte — in attesa di giudizio.

Ora sembra che questa gente non comprenda il gesto altamente generoso che la società, più che il Governo, vuol fare per essa, e non comprenda che la società a mezzo del suo Parlamento — che sta dando prova di zelo e di feconda intensa attività — è l'unica regolatrice dei benefici da dispensare.

Dio non voglia che Governo e Parlamento (cioè la società) siano chiamati a discutere anche... con un sindacato di carcerati!

Signor Ministro, se il Parlamento proporrà — come mi auguro — di allargare i termini dell'amnistia e dell'indulto, le raccomando di venirci incontro nella sede opportuna.

E un'ultima raccomandazione voglio farle a proposito delle case di rieducazione dei minorenni, tormentoso problema di bonifica spirituale che da anni occupa la mente del legislatore.

Si faccia ogni sforzo per redimere la gioventù traviata, si aumentino i fondi, si invoglino enti e privati a contribuire per la costruzione di istituti di rieducazione.

Intanto devo ricordare all'illustre ministro Azara che per l'interessamento del non mai abbastanza compianto Guardasigilli ministro Grassi, mio concittadino, e mentre io ero sindaco di Lecce, furono stanziati 90 milioni per la costruzione in Lecce — sede di Corte di appello per i minorenni — di un edificio destinato alla raccolta di minorenni da redimere. Il Ministero iniziò lo studio del progetto; avemmo la visita di un ingegnere per la scelta del suolo; il comune di Lecce in seguito deliberò la cessione di un suolo ritenuto adatto; ma la casa di rieducazione ancora non si vede, nonostante la campagna sulla stampa che va conducendo sull'argomento il mio concittadino professor Gino Liaci, componente del Tribunale per i minorenni, cultore della materia e appassionato pedagogo, che io segnalo a questa Assemblea per farne oggetto di nostro sincero plauso.

I minorenni che dovevano essere rieducati a Lecce sono già padri di famiglia; dovessimo, per avventura, pensare a ricoverare . . . i loro nipoti?

Domando alla sua cortesia: quei 90 milioni sono ancora disponibili? Vogliamo spenderli? Attendo una risposta, orale questa volta, non più scritta, chè potrebbe non venire.

Lecce la ricorda sempre con grande affetto e con simpatia, carissimo ministro Azara; ella già fece dono alla mia città di un grande omaggio: la magnifica orazione con la quale celebrò un suo illustre predecessore nell'altissima carica di Primo Presidente della Cassazione, l'indimenticabile giurista salentino Oronzo Quarta.

Ora, nel chiudere questa mia breve ma cordiale conversazione, con l'animo aperto alla speranza mi è grato formulare l'augurio che quanto prima la mia città abbia a rivederla per la posa della prima pietra della attesa casa di rieducazione.

Le garantisco, onorevole Ministro, che sarà giorno di festa per Lecce e di soddisfazione per lei. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cerabona il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche gli ordini del giorno da lui presentati.

Si dia lettura degli ordini del giorno.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Il Senato, considerato urgente e indispensabile per una efficiente giustizia eliminare la scarsezza dei magistrati, assillati, per giunta, da un enorme numero di processi; considerato che i concorsi non hanno dato soddisfacenti risultati, circa il numero da immettere nella carriera giudiziaria; considerato che i vincitori dei concorsi, in ogni caso aumentano soltanto il contingente dei gradi inferiori; invita il Governo a voler integrare i ruoli della Magistratura, chiamando a far parte di essi avvocati e procuratori esercenti, mediante concorso per titoli ed esami »;

« Il Senato, considerato che nel modo praticato, per i procedimenti penali, la difesa di ufficio è insufficiente, se non addirittura inutile; considerato che non si possono lasciare i poveri senza tutela di coscienzioso patrocinio per un alto dovere di umanità e di giustizia; considerato che lo Stato non può disinteressarsi della sorte di coloro che, per la comprovata povertà, si trovano senza una doverosa assistenza; fa voti che siano al più presto, formati presso le sedi giudiziarie albi speciali di difensori, che dovranno prestare la loro opera retribuita in difesa dei non abbienti ».

PRESIDENTE. Il senatore Cerabona ha facoltà di parlare.

CERABONA. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, la discussione sul bilancio di Grazia e giustizia volge al termine ed io raccoglierò l'invito del signor Presidente di essere, quanto più sia possibile, breve. Tanto, vi è poco da aggiungere, anzi proprio nulla sul bilancio, se non qualche ultima riflessione. In fondo, i bilanci della Giustizia sono statici, non hanno riflessi di genialità, si ripetono con monotonia, anno per anno, anche con le stesse critiche, che bisogna racchiudere in una sintesi. Si sente di continuo ripetere che i giudici non lavorano o lavorano poco, che i processi si accumulano, che tutto va a rilento.

Oggi, con la Repubblica, vi è qualcosa di nuovo da dire, e questo nuovo riguarda le leggi di attuazione della Costituzione che non si sono ancora volute fare. Siamo nel 1953, sono passati parecchi anni dalla liberazione e da quando il nostro Paese si è dato una nuova Costituzione come legge fondamentale dello Stato. Bisognava attuarla immediatamente, e ancora non è stato fatto. Tuttora vige il codice fascista, vige la legge di Pubblica Sicurezza col famoso e famigerato fermo! Che ne dirà il Ministro, che è stato primo Presidente della Corte di cassazione, che dirà del fermo che è la manifestazione più oscura di una legislazione? Vero è che, quando si parla, ad un nuovo Ministro, di bilanci di cui egli non è responsabile, ci si sente a disagio: ministro Azara, lei che è un po' il cireneo di questo bilancio, in realtà è con noi, e glielo dimostrerò.

Io parlo dunque di tutti i Ministri, meno qualcuno...

Voce dalla sinistra. Anche quelli futuri!

CERABONA. Non me lo auguro. E dico che non si è fatto nulla. Ho seguìto i discorsi pronunziati alla Camera ed al Senato, ho ascoltato a Montecitorio il discorso del Ministro che ha delle luci che fanno sperare.

Ho seguìto gli interventi e le conclusioni, che, sono sempre le stesse: la Magistratura è scarsa, le aule dove si amministra la giustizia sono delle topaie. Ma non basta, vi è da pertutto aria di muffa e di vecchiaia; nell'aula di Assise, a Santa Maria Capua Vetere, ho notato, alle spalle dei giudici, un gigantesco Vittorio Emanuele II, in gesso, e lo stemma sabaudo. Colà la liberazione non è giunta! A Sant'Angelo dei Lombardi, una sera tardi, mentre il Tribunale ponzava da tre ore in Camera di consiglio per una piccola cosa, ed io passeggiavo, in attesa, per i corridoi, ho letto con i miei occhi mortali, sulla porta dell'aula: « Si saluta romanamente ». (*Ilarità*). Come si vede, in più di una parte dell'Italia meridionale non è arrivata quella luce che, come lei ha detto, onorevole Ministro, nel discorso alla Camera, vuole che entri nelle aule di giustizia. Ma lei non merita critiche per quanto non è stato fatto; ho, anzi da farle una lode, per l'ardito ordine del giorno che, da senatore, firmò nel 1951. Vi fu in proposito una ammirata relazione dell'attuale Vice-Presidente, onorevole Bo.

La giustizia deve aggiornarsi ai nuovi tempi. Bisogna, diceva l'onorevole Mortara, sentirla nelle vene, la giustizia, allora sì, che si è giudici. Bisogna vivere col tempo e non fermarsi al gesso di Vittorio Emanuele. Ha il Ministro queste intenzioni? Occorrono innanzi tutto le leggi che attuino la Costituzione. L'Italia dei giuristi, l'Italia degli eroi della libertà, pretende che la Costituzione sia attuata al più presto.

Onorevole Azara, lei sarà d'accordo con il mio ordine del giorno. I magistrati sono pochi, molto pochi per questa Italia stretta e lunga, senza comunicazioni, senza strade. Verranno, ma, allo stato, è così. Per ora, per andare da un paese all'altro nella Basilicata, nella Calabria, in Sardegna, occorrono 7 od 8 ore di viaggio e, si va a schiena di mulo, 11 o 12 ore. E la giustizia ha bisogno di essere vicina, presente. Pensi all'Italia meridionale, non si fermi ai grossi centri come hanno fatto altri Ministri. Non vi sono soltanto Roma, Torino, Napoli — che pure sta male — esistono anche le piccole borgate. Bisogna mandare anche là i magistrati, prenderli per la gola, moralmente, perchè il magistrato è un soldato, e sarebbe strano che un soldato, chiamato a fare l'alpino, non volesse, da Napoli, recarsi sulle Alpi, per restare a godersi il sole di Napoli. Quando si partecipa ai concorsi per la Magistratura, si sa che l'Italia non è composta solo dai grandi centri, ma anche dai piccoli paesi della Calabria e della Basilicata. I magistrati non debbono rimanere a distrarsi nei circoli nautici, nei ritrovi eleganti, devono andare nelle montagne della Lucania, degli Abruzzi, della Sardegna.

Lei, onorevole Ministro, ha fatto così, ed è diventato Presidente della cassazione. Se i magistrati andranno fin là, studieranno di più, perchè la neve, la mancanza di troppi svaghi, li metterà in condizione di studiare Papiniano e tutti i classici che vogliono. Si formeranno una solida cultura giuridica e verranno poi nelle grandi città. Un tempo, cominciavano con l'andare a Rossano Calabro, poi si affacciavano verso Cosenza, poi a Salerno, poi a Napoli, dopo quindici anni di carriera. Oggi fanno l'inverso.

Gli uditori: le raccomando, onorevole Ministro, non me li faccia veder più, a reggere gli uffici. (*Ilarità*). Rimangano a fare gli uditori, perchè è umiliante, dopo venti, trent'anni di professione di avvocato — chè, a furia di leggere Codici, una certa pratica si acquista — trovarsi a discutere dinanzi a giudici giovanissimi questioni di fatto e di diritto. Gli uditori devono udire, non giudicare. Prima, dopo di essere stato per lunghi mesi uditore, si diveniva aggiunto giudiziario, poi Pretore, e vi era una più apprezzata giustizia. Su ciò sono d'accordo, con me indipendente, uomini di tutti i Partiti ed anche quelli della maggioranza. L'onorevole Fumagalli, che è stato per parecchi anni Presidente della Commissione di giustizia, relatore di questo bilancio, alla Camera, ha osservato che la giustizia è povera ed andava meglio prima. Il male è che siano poveri tutti quelli che la circondano, dall'usciere che muore di fame, al cancelliere che soffre di inedia, allo stesso giudice, che pur si dice stia ora un tantino meglio.

L'onorevole Fumagalli ha scritto, nella sua relazione: « Sotto questo profilo non sfugge al controllo del bilancio una prima osservazione: la spesa globale per l'esercizio in corso è prevista in 49 miliardi, cioè il 2,3 per cento ri-

spetto alle spese complessive dello Stato. Era così anche in passato, risalendo ad esempio fino al lontano 1948 quando la spesa complessiva dello Stato era un po' uguale a quella di oggi. Le cifre grosso modo sono oggi moltiplicate per mille, ma la percentuale è su per giù la stessa ». Ho letto anche la relazione del senatore Spallino, pregevole per la forma e per l'ingegnoso compito assuntosi di chiarire *ad usum Delphini* la relazione Fumagalli, che è un po' dura, e pregherei il Ministro di guardarsela.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia.* L'ho guardata!

CERABONA. L'ha guardata, ma io sottolineo di guardarsela, meditandola, perchè è istruttiva. Essa dice che la giustizia « con lo stesso sforzo finanziario proporzionale, funzionava prima in altro modo e con altro rendimento ». Una requisitoria più severa di quella dell'onorevole Fumagalli, democratico cristiano, non vi può essere. I senatori democratici cristiani non potranno dissentire, perchè è uno dei loro a scriverlo: la giustizia regredisce. Il suo è un bilancio di stasi, lo ha detto infatti anche lei, onorevole Ministro.

Nel 1951 il senatore Persico, quale Presidente della 2ª Commissione permanente del Senato, parlò a nome dei colleghi componenti la Commissione: senatori Azara, Gavina, Rizzo, Spallino, Berlinguer, Boeri, ecc. (Azara per primo) che avevano stilato un significativo ordine del giorno, stanchi per tutte le discussioni fatte ed inascoltate dal Governo. L'ordine del giorno fu un atto di sincerità, e tutti i sottoscrittori meritano la lode che occorre dare a coloro che vogliono una giustizia attuata così come deve essere in un Paese democratico e repubblicano. Quell'ordine del giorno chiedeva: *a*) revisione dei Codici: del Codice penale, del vigente ordinamento giudiziario e giuridico della Repubblica; *b*) nell'attesa di attuare l'ordinamento giudiziario secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione in special modo con la istituzione del Consiglio superiore della Magistratura (l'onorevole Papalia trova qui la risposta) si addivenga all'aumento dei quadri almeno nella misura di 600 magistrati e di altrettanto numero di funzionari di cancelleria e di ausiliari in modo di provvedere all'accresciuto numero della popolazione e alle esigenze . . . ».

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia.* Per l'organico si è già provveduto con la legge del 1951.

Presidenza del Presidente MERZAGORA

(*Segue* CERABONA). Io parlo del concetto ispiratore dell'ordine del giorno. I sottoscrittori di esso non potevano limitare ad una sola formula le richieste che intendevano affermare.

Nella relazione si dice: « La Repubblica, passata la bufera in mezzo alla quale ha iniziato i suoi giorni, non può ridurre al pane e al lavoro le istanze essenziali della vita italiana. Non è ammissibile un rinvio senza limiti delle provvidenze e delle misure da tutti reclamate per la giustizia; non è concepibile che intanto non si metta mano per lo meno ai rimedi di cui vi è più pressante necessità ». E poi: « Nè vi è bisogno di rammentare (è un concetto dell'onorevole Sonnino che ritorna) che per l'erario pubblico i servizi giudiziari non rappresentino soltanto una passività, in considerazione della quale dovremmo farne a meno, anche se ciò è esatto, perchè la somma dignità dell'attività giurisdizionale dovrebbe in tutti i casi imporre oneri e sacrifici ad una organizzazione statale degna del nome ». Attendiamo di conoscere ora quale è il pensiero del ministro Azara, che ha firmato l'ordine del giorno ed ha plaudito alla relazione del senatore Bo, il cui concetto preminente è che le ristrettezze del Tesoro non possono fermare il cammino della giustizia democratica in una Repubblica che non attua la Costituzione e rimane ancora col Codice fascista.

Il rinnovamento degli Stati porta al rinnovamento dei Codici. Mussolini lacerò il Codice zanardelliano. È necessità degli Stati di aggiornare le leggi, perchè esse rappresentano la difesa delle condizioni sociali, morali e politiche nelle quali il popolo deve vivere e prosperare. È mostruoso vivere ancora con un Codice fascista, in un regime democratico.

L'onorevole Azara, che mi auguro lo abbia compreso, lo ha detto velatamente alla Camera, ma dovrà conclamarlo specificatamente dinanzi al Senato.

Noi esigiamo una illuminata e coraggiosa giustizia democratica.

E giustizia democratica significa, onorevole Ministro, uguaglianza di diritti, per il povero e il ricco, legge uguale per tutti. E non basta scriverlo a caratteri di ottone sullo scanno presidenziale. Il povero contadino del mio paese va in Tribunale, lo legge, balbetta il distico e se ne ritorna a casa con una batosta sulla testa, perchè il padrone ha avuto avvocati migliori dei suoi, ed i giudici non hanno voluto ascoltarlo perchè avevano molti altri processi da giudicare. « La legge è uguale per tutti ».

È la causa che noi difendiamo per una più serena ed accurata giustizia. Ma occorrono magistrati colti e numerosi. L'onorevole Papalia ha citato alcuni casi di giustizia frettolosa, quanti ne potrei raccontare io se non temessi di essere richiamato alla brevità dall'illustre Presidente.

Corte di assise: non si poteva fare una cosa peggiore! Il Ministro ha detto che non funzionano male. Per carità! Come si fa a dire che non funzionino male, quando in Camera di consiglio, insieme con gli assessori, dalle più svariate professioni, entrano due magistrati togati? Un ingegnere, di mia conoscenza, fu assessore in una causa che ebbe un esito disastroso. Lo rincontrai, in treno, e gli dissi: ingegnere, ma che cosa avete fatto? Che vuole, rispose, io sono un ingegnere, non conosco la legge, poi il Presidente ha letta una sentenza di Cassazione, e, quando la Cassazione dice *sic*, che cosa può dire un povero ingegnere? Mettete degli assessori a discutere di diritto, due magistrati, con un presidente con tanto di galloni e ditemi quali poteri prevarranno. Il tono stesso dei magistrati, in toga, incute soggezione, e la soggezione è contro la sincerità e la verità. Quanti errori! La nostra professione di avvocato è una difficile cosa e la psicologia spicciola, quella che facciamo, è realistica! Lei, onorevole Azara, è stato alto magistrato, peccato che i magistrati non possano fare gli avvocati.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo possono.

CERABONA. E allora venga un po' ad onorarci quando lascerà il Ministero, venga tra noi, e vedrà che la amministrazione della giustizia è tutt'altra cosa che le discussioni teoriche di filosofia del diritto: la verità è quella che è.

Corte di appello di assise! Dio ce ne liberi. È una specie di cabala. A Napoli (Napoli è geniale) quando il Tribunale condanna, il parente, al detenuto, che va via borbottando in mezzo ai carabinieri, grida: « Nun te piglià collera, cagna 'o paglietta e metti l'appello » (cambia l'avvocato e metti l'appello) nella speranza che si giudicherà meglio dai giudici più numerosi, in Corte d'appello.

Ma non è sempre così. Alla Corte di assise di appello chi giudica? Io desidero che lei, onorevole Ministro, si riporti alla vita pratica: chi giudica? i sette cittadini che stanno là? Io non li saluto neanche; tale è il concetto che ne ho; (*ilarità*) quando arrivo nell'aula di Assise fingo di essere distratto e non li saluto, perchè quel saluto è perduto, credete a me. (*Ilarità*). Il fatto è che chi veramente giudica è il Presidente e ciò in fondo è quello che si voleva nella creazione di queste Corti: il potere esecutivo voleva tenerle nelle mani. Il Presidente che si chiude a discutere con gli assessori in Camera di consiglio, e che cosa ne esce? Chi lo sa! (*Ilarità*). Non credo che lei risponderà, onorevole Ministro, così come dicono i difensori di queste Assise miste: « ma vi sono due magistrati »! Uno, infatti, è il Presidente, che è consigliere di Cassazione, e l'altro è il Vice Presidente, il quale è consigliere di Corte di appello. Non sono di pari grado.

Occorrerebbe almeno che fossero di pari grado. Vi sarebbe forse maggiore garanzia. È cosa che non va, la Corte di assise di appello; vi si assegnino almeno magistrati di pari grado, in modo che l'uno possa, avendo una convinzione diversa, levare la voce e contrapporsi. Levare la parola dinanzi ai capi... io non sono stato mai capo, sono stato sempre coda...

CORBELLINI. È stato Ministro!

CERABONA. Va bene, sono stato Ministro, ma i ferrovieri sapevano il mio modo di pensare in materia di libertà di pensiero e di parola. Quando qualcuno dei più timidi esitava

a parlare, e volendo togliersi il berretto non sapeva se metterlo in tasca, se tenerlo in mano, io ero a rincuorarlo: « mettitelo dove vuoi, ma parla! ». (*Ilarità*). *Quis vetat ridendo dicere verum* scriveva il mio concittadino Orazio. Levarsi a parlare per opporsi al pensiero del capo, che firma le note caratteristiche e tanti altri giudizi è ben difficile. Mettete il caso che un Presidente si sia ficcato in testa che l'imputato abbia commesso il delitto, che la prova sia sufficiente in processo, chi è che oserà dire una parola? Il Vice Presidente? Potrà darsi, ma non vi credo.

Nella lunga attesa di un verdetto, mi diceva un collega giovane: « vedrà che faranno la maggioranza al Presidente ». I giudici rimasero quattro ore in Camera di consiglio. Il Presidente, in fine, uscì e lesse la sentenza di condanna. Tanto tempo per condannare? È naturale, vi bisognarono quattro ore per persuadere gli assessori che non la pensavano come lui.

Ha detto perciò bene l'onorevole Papalia: « Come volete che i sette giurati (chiamiamoli con il loro vecchio nome) possano opporsi al Presidente, che ha studiato il processo, che sa il processo in tutte le pieghe? ». Quando in Camera di consiglio l'assessore dice: « Signor Presidente, il teste Gioacchino Esposito ha detto così e quindi ... », il Presidente rimbecca: « Non sa che, in istruttoria, i testi La Rocca e Saverio affermano il contrario », l'incauto assessore, che non sa nulla del processo, non sarà in grado di contraddirlo e prevarrà ciò che pensa, giustamente o ingiustamente, il magistrato. Questa non è giustizia collegiale e democratica, è verdetto di giudice unico.

Ma torno al mio ordine del giorno, il quale domanda che si rimedi alla insufficenza numerica dei magistrati. Immagino che l'onorevole Zoli non potrà pensare diversamente.

ZOLI. Sono d'avviso contrario. Riempiti i ruoli, i magistrati sono sufficenti.

CERABONA. Quando il vino sarà nella botte ...

ZOLI. I concorsi sono in via di espletamento.

CERABONA. È questione di vedere quando il vino sarà nella botte e io dubito che il vino vada a riempire la botte della giustizia. La verità è che non vi sono giudici a sufficienza. Come funzionano le preture di Lucania, che non hanno neanche il cancelliere? Recentemente ho inviato un telegramma ad un cliente: « Recati in Pretura; interponi ricorso ». Egli mi ha risposto dicendo di essersi recato in Pretura e di averla trovata chiusa; di aver chiesto del giudice e di aver saputo che non vi era; del cancelliere, che risultò in aspettativa; l'usciere era fuori. Un avvocato del paese gli consigliò di recarsi dal segretario comunale; solo il Municipio era aperto e il segretario comunale fece quel che potè. Debbo pregare l'onorevole Ministro di inserire il fatterello nell'amnistia. (*Ilarità*). Il povero segretario comunale, invece di ricorso, ha redatta una specie di opposizione a decreto. (*Ilarità*).

Possono restare le Preture in simili condizioni? L'onorevole Zoli ha detto che, allorchè i ruoli saranno completi, non vi sarà bisogno di nuovi magistrati; ma quando? Intanto, l'Italia meridionale non ha magistrati. Debbo rendere omaggio alla verità ricordando che il Ministro guardasigilli, saputo che a Pisticci vi sono centinaia di processi in sospeso, ha subito inviato un uditore, facendomi conoscere, però, che non sarà possibile mandare il cancelliere, chè, per ora, non ve ne sono. Spero bene che un giorno apprenderò che anche i cancellieri possono essere disponibili, ma a ruoli completati! Vi sono cause notevoli, urgentissime, che non possono essere discusse per mancanza di giudici. Il ministro Zoli mandò, a suo tempo, in Sardegna molti scapoli giovani: penso che non vi saranno neanche più giovani...

ZOLI. Ci deve pensare il ministro Azara: io non ho più nessuno.

CERABONA. Viva la gioventù. (*Ilarità*). Dissi, scherzosamente, alla Camera: « Ed allora fateli di creta, purchè siano magistrati di carriera ». L'imputato, quando è condannato da un giudice di carriera resta più soddisfatto: « mi ha condannato la legge! ». (*Ilarità*). È il fenomeno del

dopoguerra, ma dura troppo a lungo. Nel 1919 un Ministro di giustizia, una eminente figura di giurista, l'onorevole Mortara, fece qualcosa che io chiedo si rinnovi oggi. I magistrati mancano, non bisogna dire, onorevole Zoli, che vi sono, perchè allora bisognerebbe pensare che non fanno il loro dovere, e bisognerebbe mandarli via. Come ho detto e come il Ministro certamente sa, questo fenomeno si è verificato anche in altri tempi, si è verificato nel 1907, 1908, 1909, 1910. Si bandivano i concorsi, i più erano bocciati, e non si coprivano i posti. Nel 1911 il ministro Fani presentò un progetto di legge per nominare Pretori in tutte le Preture del regno, traendoli dai più stimati cittadini del luogo, superando quel che fece l'onorevole Orlando, per la sua Sicilia, allorchè, mancando i Pretori, per non violare l'ordinamento giudiziario, creò i Vice-pretori con funzioni di Pretore...

ZOLI. Si può fare anche adesso.

CERABONA. Perchè non lo fate? Dateci i giudici, ma i giudici di carriera, altrimenti la giustizia rimarrà stagnante. Bandite i concorsi. Io non so se tutti i concorsi abbiano dato buon esito, ma credo che, almeno in uno, non si siano coperti i posti.

E che i giovanissimi magistrati non siano mandati a fare i procuratori della Repubblica. Bisogna che il procuratore della Repubblica abbia il requisito, diceva l'onorevole Mortara, di essere letterato, intelligente, attivo, battagliero. Invece parecchi giovani d'oggi hanno studiato molto, ma pare che poco abbiano appreso. (*Ilarità*).

Ed occorrerà che anche i Tribunali dei minorenni abbiano alla presidenza magistrati maturi. Al Tribunale dei minorenni, in una certa città...

PRESIDENTE. Senatore Cerabona, vorrei pregarla di venire allo svolgimento dei suoi ordini del giorno.

CERABONA. Fui a difendere un ben formato giovanotto di 15 anni, che aveva commesso una corbelleria di gioventù, e trovai al banco della presidenza del Tribunale un giovane magistrato. Lo guardavo: il Presidente? È più giovane del mio cliente. (*Viva ilarità*). Nell'aspetto infatti sembrava più giovane. Lo mandò assolto, e pronunziò il solito fervorino, perchè questi distinti magistrati hanno il dovere di fare il fervorino morale alle giovani reclute. Io sentivo quel giovanissimo giudice dire: queste cose non si fanno, e credevo che fosse l'altro (il mio cliente) a fare il fervorino a lui. Nei Tribunali dei minorenni occorrono, per presiedere, uomini fatti e non solo in quelli dei minorenni.

Presentammo l'anno scorso un'interrogazione al ministro Zoli circa la nomina di un giovane Presidente ad un importante Tribunale del sud. Me ne dovetti pentire perchè mi risultò bravo, ma si trattava di un presidente giovanissimo.

ZOLI. Aveva 40 anni.

CERABONA. Ma era molto giovane, per lo meno di fronte agli altri, che aspiravano da tempo a quella sede.

ZOLI. Era più bravo.

CERABONA. Questo è un apprezzamento personale. Comunque, i capi devono ispirare fiducia ed avere una certa autorità personale.

E parlerò brevemente degli ordini del giorno per aderire al richiamo del signor Presidente. Come farete a coprire i posti di consigliere di Appello e di consigliere di Cassazione? Nei primi gradi potrete mettere i giovani, ma quanti anni dobbiamo aspettare perchè questi giovani si facciano avanti? Coprite i gradi superiori anche con valorosi avvocati, attraverso il concorso giudicato da una Commissione speciale, che valuti i titoli e li sottoponga anche ad un esame, se la Costituzione vuole il concorso. In tal modo rinforzerete la Magistratura e si avranno consiglieri di Appello e di Cassazione senza aspettare che i piccoli si facciano anziani. Se aspetteremo ciò, non avremo mai una giustizia efficiente. Avanzo la proposta perchè possa essere al più presto studiata. È invalso l'uso di mettere allo studio gli ordini del giorno, e sia pure, purchè ciò non significhi metterli in soffitta. Non pretendo che mi si dia immediatamente una risposta di accettazione, ma si metta allo stu-

dio il problema, perchè si tratta dell'unico modo per integrare la Magistratura nelle attuali condizioni.

E passo al secondo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Spero che non le occorrerà un'altra ora.

CERABONA. Mi assegni l'orario, e lo manterrò. Dieci minuti, per il secondo ordine del giorno?

Gli avvocati di ufficio, così come attualmente esistono, sono una offesa alla dignità della giustizia. Questa istituzione, che è di marca prettamente italiana, ha bisogno di una radicale riforma.

I Comuni avevano il corpo degli avvocati di ufficio, che pagavano bene. Nel 1859, una legge istituì un corpo di avvocati e di procuratori di ufficio che fu estesa poi a tutta l'Italia. Il ministro Cortese abolì gli uffici di avvocati e procuratori dei poveri, e rese obbligatorio il patrocinio di essi alla classe degli avvocati. Questo l'ordinamento giudiziario del 1865. Indiscutibilmente fu una nobilissima opera di cuore, ma, siamo sinceri, un'opera che si poteva forse realizzare in quei tempi.

Oggi non è possibile poter trovare degli avvocati che facciano gli avvocati di ufficio senza una giusta remunerazione. In tutte le udienze, specie in quelle penali, sono frequenti i casi di avvocati che, mentre stanno studiando i fogli del processo a carico del cliente di fiducia, si sentono nominare avvocati di ufficio. Tutto si svolge in un attimo e, dopo l'invito rituale da parte del Presidente: « la parola è alla difesa », l'arringa del difensore di ufficio, che è uno squarcio di oratoria: « Mi rimetto alla giustizia ». Ed è così che si moltiplicano gli errori giudiziari. Voi vi soffermate solo sugli errori dei giudizi delle Corti di assise tralasciando quelli delle Magistrature minori, ma quante condanne ingiuste! Un solo giorno di sottrazione di libertà ad un cittadino è un delitto morale, sociale e, direi ai democristiani, anche religioso. Come fate a sostenere che l'avvocato d'ufficio non debba ricevere un pur minimo onorario per l'opera che presta?

I Comuni li rimuneravano, perchè non dobbiamo pagarli anche noi? Meglio abolirli, se non si vorrà pagarli, per non avvilire la dignità della giustizia e per non servirsi di una delittuosa finzione. La difesa è sacra, è una conquista della democrazia, ma che sia difesa, non mutismo.

Concludo con la speranza che ella voglia, onorevole Ministro, accettare i miei ordini del giorno. Invoco, soprattutto, che sia rinverdita la Magistratura, togliendole il carattere di casta chiusa e ciò si otterrà immettendo in essa professionisti che vengono dalle lotte della vita, che conoscano la vita. E se essi potranno far parte dei Tribunali, delle Corti d'appello e di Cassazione, di tutti gli organismi giudiziari, avrete dato all'Italia una grande Magistratura democratica. È la democrazia che occorre immettere nella Magistratura. Potranno essere tutti democratici i magistrati di carriera, lo sono, ma essi hanno vissuto e vivono, appartati, una vita vecchia. Occorre aprire le finestre delle piccole e delle grandi sedi giudiziarie, farvi entrare a fasci il sole della vita nuova, per l'avvenire della giustizia italiana. E fare che, anche per i poveri, non manchi una sincera e calda parola di difesa. (*Vivi applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, se prendo le mosse da lontano non si allarmi, chè marcerò poi a passi molto rapidi.

Io voglio ricollegarmi, iniziando il mio dire, ad un dibattito o ad uno spunto di dibattito abbozzato qui l'altra sera dal Ministro dell'interno, quando ci espose alcune considerazioni sul metodo che si segue attualmente per la discussione dei bilanci. Il Ministro lo definì illogico. Anche io credo che esso sia illogico, ma per altre ragioni da quelle dette dall'onorevole Fanfani. Io ritengo infatti illogico il metodo nostro di discussione dei bilanci perchè in esso ha per ultimo la parola il Ministro, mentre a parer mio questi dovrebbe prenderla per il primo per presentare al Parlamento il consuntivo dell'attività compiuta nel corso dell'annata conclusa. Evidentemente se il Ministro avrà avuto nelle sue mani la somma del potere per tutto questo periodo egli difenderà l'opera dell'amministrazione che ha diretta, mentre

potrà in parte sconfessarla se è Ministro di recente nomina e non debba per altri motivi solidarizzare interamente con il suo predecessore. Comunque, egli presenterebbe il consuntivo, e poi, cosa essenziale, il suo programma per l'avvenire.

Se si facesse così la discussione del Parlamento intorno ai bilanci avrebbe un'intelaiatura, una sua economia, e non avverrebbe, come abbastanza di sovente, che essa si sfaldi da ogni lato, perdendosi in cento piccole questioni, ciascuna di per sè forse molto importante per colui che la tratta e magari anche per una certa categoria di cittadini, ma per il più marginale se non addirittura estranea al quadro generale della discussione e ai fini delle decisioni.

Mi si potrebbe obbiettare che in realtà questa introduzione del Ministro in argomento c'è, ed è costituita dal bilancio del suo Dicastero.

No, onorevoli senatori, non è così. Infatti se il bilancio generale dello Stato può rivelare nella sua linea una direttiva politica, e cioè far comprendere quale sia l'orientamento del Governo nel complesso dei problemi della Nazione e quindi nei confronti di ogni particolare problema, e ciò per l'entità dei fondi destinati alla loro singola risoluzione; se è vero che il bilancio dello Stato può essere anche assunto come programma dell'azione governativa per l'avvenire, i bilanci dei singoli Ministeri non possono affatto soddisfare le nostre attese sotto questo aspetto.

Essi, nella loro maggior parte, sono difatti costituiti dalle spese permanenti che rappresentano le spese funzionali di ogni Ministero come uffici centrali e come loro propaggini periferiche, e che proprio perciò restano dall'uno all'altro anno immutate o quasi. E se vi si trovano delle piccole variazioni, esse sono, se in meno, quasi sempre motivate dalla beffarda esigenza delle economie di bilancio e se in più dall'adeguamento delle remunerazioni ai dipendenti.

Comunque, dirigere un Dicastero non vuol dire soltanto rispondere dei fondi che gli sono assegnati. Un Ministro non è un contabile, non deve essere soltanto un contabile. E in ogni Dicastero si dovrebbero svolgere delle attività che difficilmente si lasciano tradurre in termini monetari. Così lo spirito che anima una nuova iniziativa, gl'impulsi ideali che presiedono a certi compiti e incitano a raggiungere certe mète — in una parola tutto quanto ha il potere di trasformare il lavoro burocratico-amministrativo in una missione. Ebbene tutto ciò non può esprimersi nelle lire, poche o molte, di un capitolo o di un articolo di bilancio.

Naturalmente la cosa è diversa da Ministero a Ministero. Per esempio, con tutto il rispetto che ho sempre nutrito per i titolari del Ministero delle poste e telegrafi e, in particolare, per l'attuale Ministro, professor Panetti, io credo che sarebbe assai difficile ritrovare in esso anche uno solo di codesti momenti superiori, ideali di azione, attinenti allo spirito o alla fede. Un francobollo è sempre un francobollo ed un apparecchio Morse non è che un apparecchio Morse! Al Ministero delle poste e telegrafi si possono certamente perseguire dei perfezionamenti tecnici, ma lo sviluppo tecnico attiene ancora al denaro, ai mezzi, agli stanziamenti, e non ha nulla a che fare con ciò che io penso.

Ma quando ci si volga al Ministero della difesa o a quello dei lavori pubblici, allora si esce dalla semplice amministrazione dei fondi e dall'impiego delle cose per entrare nel campo dei rapporti fra gli uomini e fra i popoli, dei rapporti fra le classi, i ceti, ecc. Passando poi al Ministero degli interni — ce ne siamo ben accorti l'altro giorno sentendo come l'onorevole Fanfani rispondeva ai suoi contradditori e ai suoi laudatori — o a quelli della pubblica istruzione e della giustizia, i momenti sociali, politici, religiosi, giuridici prevalgono sempre più. Da ciò discende che uno può sorreggere edifici etico-giuridici completamente diversi. Le spese non mutano, gli edifici sono sempre quelli, gli impiegati sono nello stesso numero, le sedie e gli scrittoi vi conservano lo stesso colore, ma la direzione, i metodi, gli scopi, i risultati della loro attività cambiano completamente. Così un utensile, un tornio possono darci degli oggetti perfetti o rozzi, dei capolavori o delle chincaglierie, a seconda della mano che li regge, della mente che li comanda, della volontà che li domina.

Ora ci sono delle cose che sembrano fatte apposta per rendere la gente scettica e diffidente anche dinanzi ai problemi più elevati,

come ad esempio quello circa i princìpi ideali nei quali si debbano allevare le nuove generazioni, o l'altro dei princìpi giuridici sui quali si debba fondare la convivenza del popolo. Ed una di codeste cose è senza dubbio la spigliata prontezza con cui l'apparato di uno Stato può trapassare da regime a regime continuando a funzionare senza scosse e turbamenti. C'era il regime fascista? E la macchina statale girava; ed ora che c'è il regime democratico repubblicano la macchina continua a girare. Sì, lo so; è in ciò appunto che si concretizza la continuità dello Stato, che è un bene inapprezzabile, un vero feticcio per molta gente.

Salvo che inapprezzabile vuol dire impossibilità di attribuire prezzo e valore! Che valore si può infatti riconoscere ad una scuola — e non parlo dei muri o dei banchi o delle cattedre, ma dei maestri — una scuola che, fino al giorno tale del mese tale dell'anno tale, ha esaltato certi valori e ne ha depresso altri e che dal giorno successivo, capovolgendo i propri insegnamenti, osanna a questi e dispregia quelli con quanta edificazione dei fanciulli è intuibile, e con quale amaro scetticismo di coloro che non sono più fanciulli? Analogamente per l'amministrazione della giustizia — e non parlo delle aule giudiziarie, ma dei Collegi giudicanti, delle esimie persone che vi seggono, le quali, fino al giorno tale del mese tale dell'anno tale, hanno giudicato non solo secondo la lettera della legge — chè è loro dovere — ma secondo lo spirito suo, e che dal giorno dopo si dànno a giudicare ancora con le stesse leggi, ma assumendole in diverso spirito.

Ora tutto ciò esprime certamente la continuità dello Stato ma non è però fatto per entusiasmare nè la gente semplice, nè la gente colta. Perchè una tale continuità esige la discontinuità, la mutabilità morale, ideologica degli uomini in cui lo Stato si incarna, spogli di ogni autonomia spirituale e fatti semplici esecutori di ordini, meccanici applicatori dei suoi comandi. C'è una divinità: lo Stato. E gli uomini non ne sono che i servitori.

Ad andare più in là nel teorizzare una simile condizione di cose si arriva dritti dritti agli assurdi esecrandi della mistica fascista. Non teorizziamo, dunque; ma non nascondiamoci che la realtà è fatta così.

Ahinoi! Esecutori d'ordini i maestri che da un giorno all'altro rovesciano gli insegnamenti; esecutori d'ordini i magistrati che da un giorno all'altro mutano l'interpretazione delle leggi, l'apprezzamento dei fatti, il giudizio su coloro che ne sono i protagonisti. Dicono, è vero, i maestri: « Non è colpa nostra se ci hanno mutato il programma scolastico; se mai la colpa è del Ministro ». E dicono « del Ministro » anzichè « della nuova situazione politica » perchè antropomorficamente gli uomini sono sempre portati a personalizzare fatti e concetti. Ed anche i magistrati dicono: « non è nostra la colpa; se mai è del Parlamento, che non ha mutato le leggi ». Veramente noi conosciamo un certo Parlamento che di leggi ne ha fatte ben poche e di quelle essenziali forse nessuna; e quindi i magistrati devono se mai muoversi tra leggi vecchie e necessità nuove. Ma non per colpa loro. Non sono forse essi dei semplici esecutori, dei fedeli servitori dello Stato? Sia dunque lode a loro, onorevoli senatori!

Ma, onorevole Azara, un Ministro no che non può ridursi al ruolo di esecutore, di applicatore, di servitore delle leggi! Un Ministro non può dire semplicemente: questa è la legge ed io mi vi subordino. Il Ministro, ben al contrario, ha l'iniziativa delle leggi, per mutare in meglio le antiche, e per mutarle così da non rendere troppo difficile ai fedeli servitori dello Stato di muoversi secondo le necessità e secondo i tempi.

Il maestro, il giudice trapassano da regime a regime; un Ministro no. A rigore di sistema esso non dovrebbe neanche trapassare da Governo a Governo, quanto meno negli Stati democratici, nei quali il Governo dovrebbe mutare solo quando muta l'equilibrio delle forze politiche nel Parlamento e nel Paese, il che dovrebbe impedire ai Ministri vecchi di divenire i Ministri nuovi. Comunque i Ministri, che abbiano coscienza del compito assunto, devono non solo avere chiarezza di propositi, ma anche idee sul modo con cui realizzarli; devono cioè possedere un orientamento tattico adeguato ai loro concreti propositi di azione. Detto in breve: i Ministri devono avere un programma.

Onorevole Azara, il senatore Cerabona poco fa diceva che non faceva delle critiche al bi-

lancio perchè esse sarebbero apparse come dirette contro di lei, mentre per la sua troppo recente nomina lei non ha ancora potuto svolgere alcuna attività sostanziale nel Dicastero. Concordo con l'onorevole Cerabona, ma, proprio per ciò, tanto più mi attendo di conoscere i propositi da lei concepiti assumendo il suo posto.

Per il rispetto che nutro per tutti coloro che vengono assunti a pubblici incarichi, io ritengo che nessuno accetti l'offerta di un Dicastero per la sola smania di divenire Ministro. Ohibò! Ministri si accetta di esserlo solo per potere svolgere un'azione lungamente meditata, solo per realizzare un piano seriamente preparato. E questo tanto più quando, come è avvenuto a lei, onorevole Azara, per decenni e decenni — fin dall'inizio della propria vita attiva — ci si è prodigati nel campo specifico alla cui amministrazione si è poi preposti. Così lei, onorevole Ministro, da cinquant'anni — giorno per giorno, mese per mese — deve avere pensato e ripensato tutti i problemi che attengono alla carica eminentissima di cui finalmente è diventato titolare e arbitro. Quante volte, specialmente quando era giovane e le fortune politiche non le avevano ancora sorriso, avrà pensato: « oh!, se fossi Ministro della giustizia io farei questo e quest'altro ». E si rodeva che il Ministro del momento non facesse quello che lei avrebbe voluto fare.

Ebbene, dica oggi dunque al Senato cosa avrebbe voluto fare in quei tempi! E, ci dica, cosa, di ciò che allora non potè fare, si propone oggi di fare? Si badi — io non alludo alle questioni di cui hanno qui parlato molti egregi colleghi: questioni interessanti, importanti, serie, concrete. Io non chiedo al Ministro quali siano le sue idee e i suoi propositi intorno ai concorsi, alle circoscrizioni giudiziarie, al sistema carcerario, all'adeguamento degli stipendi. Cose serie, certamente, e tutte degne. Ma io mi riferisco invece a quelle altre cose cui in principio ho accennato dicendo che costituiscono l'elemento connettivo di tutto il resto, ciò che tiene assieme e sistema le varie attività disgiunte e concorrenti: lo spirito dell'azione, la sua giustificazione morale e ideale — il che non si esprime colle usuali formule banali quali « la giustizia è uguale per tutti », oppure « la democrazia deve essere difesa ».

Io chiedo al Ministro che ci esponga il suo programma del quale il bilancio che ho sott'occhio non dice niente. E come lo potrebbe? Esso è stato redatto infatti quando il Ministro non era ancora Ministro. Come senatore di maggioranza egli aveva certo buon titolo per divenirlo un giorno. Ma per intanto non lo era, e il bilancio non lo ha redatto lui. Per lui esso è stata un'eredità, magari non sgradita. Comunque un'eredità senza beneficio d'inventario, e cioè senza facoltà di rinunzia, poichè l'esercizio provvisorio era in corso al momento della sua assunzione al Dicastero, il bilancio era già in attuazione — e non è consigliabile cambiare cavallo nel mezzo del guado.

Per intanto mi si permetta di fare una constatazione di carattere quasi storico. I tre ultimi Guardasigilli che hanno preceduto nella carica l'onorevole Azara sono stati rispettivamente: un professore, il defunto onorevole Grassi; un politico professionale, l'onorevole Piccioni, ed un avvocato, sempre sulla breccia dei fori, l'onorevole Zoli. Trascuro, con rispetto parlando, l'onorevole Gonella, il quale non ha lasciato che una sola traccia del suo labile passaggio al Dicastero — traccia deplorevolissima, e della quale lo scandalo fu così grosso nel Paese che l'eco non se n'è ancora spenta mi riferisco all'autorizzazione a procedere contro Renzi e Aristarco. Ed ecco, dopo il Guardasigilli professore, dopo il Guardasigilli uomo politico, dopo il Guardasigilli avvocato, ecco il Guardasigilli magistrato. Non più in attività di servizio, è vero, ma innegabilmente magistrato fino all'osso poichè della Magistratura l'onorevole Azara ha percorso tutta la carriera fino ai massimi fastigi.

Ora questi quattro Guardasigilli dalla formazione mentale così diversa, partente pur tutti dal diritto, ma del diritto svolgente per ognuno particolari momenti, come elaborazione e applicazione — quattro Guardasigilli, appartenenti a categorie diversamente concorrenti alla funzione della giustizia, e che quindi non potevano non considerarne i problemi da diversa visuale — io mi chiedo se nella loro azione essi abbiano tradotto (trattandosi di lei, onorevole Azara) dirò: se tradurrà questa differenza nel concepire il problema della giustizia.

È vero che essi tutti erano politicamente affini (se l'onorevole Grassi non militava nella Democrazia cristiana, stette, e vi si trovò bene, in più governi democratici cristiani), e che perciò le diversità del loro pensiero scientifico, insorgenti dalla loro diversità professionale, forse furono compensate dall'uguaglianza del pensiero politico. Ma vi sono molti problemi concreti (e spesso lo constatiamo sedendo su questi banchi) per i quali l'affinità politica consente tuttavia diversi apprezzamenti e diverse prospettive.

Ebbene, noi dobbiamo riconoscere che fra i quattro Guardasigilli, pure così diversi nella *forma mentis*, non vi fu nessuna diversità nel concepire la natura, la struttura e i compiti della Amministrazione della giustizia. Ce lo dicono i bilanci del Dicastero dal 1947-48 all'attuale; e più ancora ce lo dice l'elenco dei disegni di legge presentati dai suoi titolari nel corso della prima legislatura.

Quei bilanci sono su per giù tutti uguali, sia nell'impostazione come nel volume monetario, e, apparentemente raddoppiati dal 1948 a oggi, sono restati in realtà immutati per il giuoco degli adeguamenti dei prezzi e degli stipendi al mutevole corso della valuta. Vedete, ad esempio, questo bilancio 1953-54 che superbamente si vanta di un aumento di 6 miliardi circa nei confronti del precedente: ben 3 di essi si traducono in conguagli degli stipendi dei magistrati, e circa 2 nella rivalutazione delle spese che i Comuni sopportano per conto dell'Amministrazione della giustizia. I bilanci non sono dunque mutati per succedersi di Guardasigilli. Se poi esaminiamo le 87 leggi presentate nel corso della prima legislatura dai Ministri della giustizia al Parlamento, c'è da restare sorpresi e umiliati. In essi infatti nessuna concezione organica, nessun nesso, nessuna continuità! Si tratta di leggi alla rinfusa, fatte caso per caso, o, direi, cosa per cosa, allo scopo di far fronte a necessità improvvise, contingenti, più o meno impellenti, ma che non rivelano alcuna idea costruttiva, che non testimoniano di un piano meditato. E i pochi disegni di legge dai quali traluceva un barlume almeno di un ragionato proposito di rispondere al nuovo che si era affermato nel Paese, rimasero incompiuti, non vennero esaminati, o non furono votati.

Eccovi, per esempio, queste « Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica », che portano il numero 7 degli atti del Senato, il che significa che gli vennero presentate all'inizio della prima legislatura, tra l'aprile e il maggio del 1948. Ebbene, noi siamo alla seconda legislatura, ma esse non sono ancora perfezionate, così che ufficialmente la Repubblica non sa come promulgare le sue leggi. Colpa del Senato? Non lo credo; e neanche della Camera dei deputati. Fatto sta che il timido accenno di volontà nuova (che in queste norme si riassumeva in ciò che vi si parlava del Presidente della Repubblica e non della maestà augusta del sovrano) anche questo primo timidissimo accenno dell'intenzione del Ministro della giustizia di adeguarsi, almeno nei simboli e nelle forme esterne, alla mutata realtà della nostra vita nazionale, si è perso nel nulla.

Non ingiustamente dico dunque che il bilancio consuntivo del Ministero della giustizia per la prima legislatura repubblicana è non solo scarno, che non sarebbe colpa (le cose fatte potrebbero essere state poche, ma talmente sostanziose da lasciare tuttavia un'orma) ma addirittura nullo. Infatti le poche leggi di cui parlo, questi 87 o 88 disegni di legge, sono senza colore, anodini, e tali da non rispecchiare nè un'epoca, nè una congiuntura. Eppure se ci fu un'epoca che avrebbe dovuto trovare riflesso e documentazione anche nelle leggi pertinenti all'Amministrazione della giustizia e agli altri settori della vita nazionale che dipendono legislativamente dall'iniziativa del Dicastero della giustizia, essa fu proprio quella degli ultimi cinque anni! Ed invece l'azione di questo Dicastero si è ridotta, nel suo corso, ad una specie di tran tran, ad un grigio vivacchiare.

L'Amministrazione della giustizia deve sempre andare avanti. E avanti è andata anche in questi anni, sebbene non troppo brillantemente a quanto hanno detto qui molti senatori più esperti e meglio informati di me in argomento e secondo quanto ho letto nella esposizione dell'emerito relatore, il quale è riuscito a formulare la sua critica in espressioni che immediatamente critiche non appaiono. Un vivacchiare: Tribunali, Corti, Preture,

Cancellerie, procedimenti, udienze, ritmo di lavoro, interessamento — tutto, in definitiva, è rimasto a ciò che era cinque anni fa. No, diciamolo: a ciò che era dieci anni fa.

Ora, onorevole Azara, io vorrei che lei ci convincesse che non ha affatto l'intenzione di vivacchiare, ma che intende anzi lasciare un segno inconfondibile del suo passaggio, più o meno lungo che sarà, nel Dicastero. Io vorrei essere certo che lei sta appressandosi ad un'opera di polso, di largo respiro, innovatrice. Ma perchè lo sia occorre — lei ha già compreso dove vado a finire — che la sua opera trovi ispirazione esclusivamente nelle norme della Costituzione.

Non voglio ripetere il rammarico, già espresso da molti colleghi e riespresso dal relatore, per il fatto che la Costituzione sia rimasta fino ad oggi lettera morta. Ciò per lo Stato o meglio per coloro in cui lo Stato si incarna, perchè essa resta invece spirito vivo e guida affidante per la maggioranza del popolo. Ma lo hanno già detto molti, qui e alla Camera dei deputati, ed è inutile che io ne riecheggi le argomentazioni. Ma, poichè siamo in tema di bilancio, sebbene l'argomento non sia di quelli che si possano tradurre in cifre, io non me ne discosto, credo, osservando come in questo bilancio manchi una impostazione. Non escludo che l'onorevole Guardasigilli, salito al suo seggio troppo tardi per iscrivervela, non si riservasse di provvedere alla lacuna con la prima nota di variazione. Ma, se è così, perchè non la introduciamo noi fin d'ora nel bilancio questa cifra, mancante, per uno stanziamento a favore di una Commissione incaricata di tradurre rapidamente in tanti disegni di legge le norme costituzionali afferenti all'Amministrazione della giustizia?

Al Ministero della Costituente, lo ricordiamo erano state insediate numerose Commissioni di questo genere; e non so se perchè allora c'erano ancora molte illusioni in giro o se perchè, nuovi come eravamo alla vita pubblica, tutto appariva bello alla nostra innocenza, fatto sta che esse seppero divenire centri fervidi di ricerca, di studio e di elaborazione e ne uscirono saggi, relazioni e proposte che potrebbero largamente sovvenire al compito di questa nuova Commissione che vi propongo. La quale dovrebbe essere essenzialmente operativa, perchè i lavori preparatori per le leggi che invoco furono già compiuti e i frutti si trovano nella Costituzione, e le disposizioni di questa non esigono più di essere interpretate checchè se ne dica, tanto sono limpide, semplici, intendibili. Dal punto di vista linguistico, formale, la Costituzione è infatti chiara e precisa; e sul suo spirito possono avere dubbi solo coloro che li portano *a priori* entro di sè, perchè sono ostili e negatori della Costituzione stessa. (*Approvazioni dalla sinistra*).

I membri della Comissione che io propongo dovrebbero ricevere un congruo assegno, e per sottolineare l'importanza del compito loro affidato e per acconsentire loro di adempierlo senza gli affanni e le preoccupazioni materiali che assillano quei poverini di cui ci parlò poco fa l'onorevole Cerabona, che sono membri del Consiglio superiore della Magistratura e che ricevono dal Ministero — *et pour cause* — l'indecoroso trattamento che è stato qui denunziato. Se poi non siamo più in tempo per introdurre in bilancio lo stanziamento per una Commissione elaboratrice dei disegni di legge costituzionali, ebbene, onorevole Guardasigilli, lei potrà sempre provvedervi con una legge apposita. Prenda comunque la iniziativa e così dimostrerà che un programma ce l'ha per la sua azione futura, e che questa non si ridurrà a qualche ritocco della situazione economica dei cancellieri o alla creazione di una nuova sede di pretura o alla nomina di qualche conciliatore onorario, ma corrisponderà invece alla difficile e responsabile missione che le è stata affidata e che lei ha accettato di fare sua.

Io non mi soffermo ad elencare i princìpi costituzionali afferenti all'amministrazione della giustizia che attendono ancora il loro svolgimento legislativo. Ma voglio rilevare che molti di essi si ritrovano in certi articoli della Costituzione che non le si riferiscono specificatamente. L'amministrazione della giustizia è infatti come un prisma nel quale non si riflette solo la triste figura del delinquente o quella irosa del litigante, ma si raccolgono e fondono le luci e le ombre dei più svariati settori della vita popolare, individuale e collettiva.

La Costituzione non ha ignorato alcuno di questi settori ed ha gettato per ognuno e in

ognuno di essi un seme prezioso. Se lo si lascia corrompere o si lascia isterilire il terreno sul quale il seme cadde si aprirà la via al decadimento del nostro Paese. Ovvero — poichè la gente che ha fecondato il terreno, col sudore e col sangue, non tollererebbe tanta mala fine del suo sacrificio — occorrerà porre mano un'altra volta all'aratro, per scavarvi con più risolutezza solchi più profondi. No, onorevoli senatori, l'Italia non ritornerà ad essere, come prima, una landa deserta e arida per il seme di libertà! E se non vi germoglierà messe dal seme già seminatovi, noi vi semineremo un'altra volta, come fa il contadino tenace e saggio se l'uragano diserta il campo ch'egli aveva già apprestato.

Ma io non voglio credere che l'onorevole Ministro Guardasigilli ritenga che i princìpi costituzionali non siano ormai che dei morticini da seppellire. Tuttavia non è sufficiente che egli pensi altrimenti. Occorre che lo dimostri. E ciò può fare solo se porrà mano e mente a trasformare quei princìpi in norme operanti nella vita del Paese.

Ora io voglio ricordare che fra questi princìpi uno ve ne è che sovrasta ogni altro, il quale, per quanto non inserito negli articoli espressamente intitolati alla giustizia e alla sua amministrazione, pone anche a questa precisi orientamenti di iniziativa.

Nel passato agli organi di giustizia era affidata essenzialmente la tutela dei due beni che venivano considerati i sommi per gli uomini, e cioè l'incolumità fisica della persona e la proprietà privata E tutte le leggi e tutt'interi i Codici roteavano intorno a questa assorbente e imperiosa necessità. Oggi la Costituzione ha aggiunto un terzo fondamento alla società civile affermando che la Repubblica è fondata sul lavoro. Con ciò, senza rinnegare il valore eminente della proprietà e della incolumità dei cittadini in una organizzata democrazia, ha loro sovrapposto, in diritto e in fatto, il lavoro, fatto così misura di ogni legalità.

Ora, in Italia non esiste attualmente una seria tutela di questo bene supremo. Nè io mi riferisco alla legislazione sul lavoro, sollecitata dalla Costituzione, e neanche a quel diritto al lavoro che dovrebbe assicurare a ogni cittadino la disponibilità reale e il godimento effettivo di questo bene. No, io parlo della tutela penale del lavoro in atto, del lavoro operante, del lavoro che produce.

Ebbene, questo lavoro si può rubarlo. Ed oggi in Italia il furto del lavoro avviene su larga scala, è organizzato, e resta impunito. Si deruba il lavoro che non viene pagato secondo tariffa, secondo contratto, sfruttando il bisogno del lavoratore e intimidendolo.

E si truffa il lavoro, alterando i dati di produzione e ingannando il lavoratore sull'ammontare delle sue spettanze, sul calcolo della fatica che ha sudata in servizio del suo assuntore.

E si perpetra l'estorsione del lavoro con tutte le forme di regalie, per le quali i contadini sono obbligati a donare un certo quantitativo di loro lavoro al padrone sotto specie di frutti e prodotti.

Ma esiste anche la distruzione criminosa del lavoro attraverso alla uccisione del lavoratore. Onorevoli colleghi, quale spaventosa cronaca di morte non ci offrono le quotidiane notizie giornalistiche intorno agli infortuni sul lavoro! Certe gazzette, insensibili al tragico della vita, le elencano in una rubrica intitolata alla « morte bianca ». Bianca e cioè irresponsabile, senza responsabili? Sì — essa piomba sul lavoratore inconscio e lo fa passare di vita all'improvviso. Un ottimista la chiamerebbe eutanasia! Sta di fatto che gli infortuni sul lavoro spesseggiano ben oltre il limite compatibile con i rischi medi inerenti alla tecnica e ciò a causa dell'organizzazione puramente speculativa degli impianti. Non infortuni, dunque, non « morti bianche », ma criminosi omicidi. Veri delitti, non meno gravi della distruzione di una proprietà, pari a quello che compie chi ferisca un suo simile o lo uccida volontariamente. In uno Stato fondato sul lavoro, la morte di un lavoratore, in quanto distrugge un capitale di produttività potenziale che avrebbe potuto ancora dare frutti, deve essere messa a debito di chi l'abbia comunque provocata, condizionata.

La Costituzione vuole che tutto ciò entri nella legislazione penale italiana. E se qualcuno mi opponesse che a questo sovviene già in gran parte il Codice civile — risarcimenti di danni, liquidazioni di indennità, ecc. — io risponderò che, appunto, la Costituzione ha superato questa concezione puramente contrat-

tualistica della materia. Si tratta ormai, non già di risarcire il derubato, quanto di punire il reo. Il compito della giustizia, più che di placare l'esigenza riparatrice del singolo, è quello di ricostituire l'equilibrio sociale spezzato dall'offesa recata ai princìpi della convivenza umana. Io dico dunque che il lavoro, posto dalla Costituzione quanto meno a paro con la proprietà e l'integrità fisica a fondamento della società nazionale, deve essere tutelato contro ogni insidia e violenza anche in via penale.

Quale nuovo immenso campo non si schiude così agli elaboratori del diritto e ai legislatori! Quali impensate prospettive, sorprendenti anche a molti che tuttavia hanno intelligenza per le cose e per gli uomini! Ma, a chi lo voglia, non sarà difficile intenderle — specialmente alla luce di quella legislazione Sovietica e delle Democrazie popolari che appunto si ispira alla considerazione del lavoro come valore supremo nella società umana, e come tale lo tutela, lo protegge, lo assicura — per il bene maggiore del popolo e della Nazione.

Quanti provvedimenti importantissimi non possono essere presi in Italia in questo campo! Sì, non c'è dubbio, essi sommuoverebbero profondamente tutta la attuale struttura giuridica del paese e molti rapporti umani tra i cittadini. Ma un Ministro della giustizia amante del progresso non si arresterà certo nella sua opera per il timore dei mutamenti, se questi sono necessari alla realizzazione del suo compito. E il compito che io ho posto al Ministro è la Costituzione stessa che lo dispone.

Onorevoli senatori, passo ora a parlarvi dei magistrati. Ma non per considerarne gli onesti problemi di carriera, o la migliore utilizzazione per attitudini e specializzazioni, o per suggerire il rafforzamento dei ruoli; sibbene per chiedermi, dinanzi alla vostra unanime ammissione che la Costituzione non ha ancora trovato applicazione, se la colpa, la responsabilità di questa lamentevole inosservanza sia soltanto del Governo, o del Parlamento, o delle forze politiche che lo hanno dominato negli ultimi cinque anni. Sì, Governo e partiti di maggioranza sono responsabili di ciò ma, è ora di dirlo, grande parte di responsabilità spetta anche alla Magistratura italiana.

La Magistratura costituisce un ordine, rappresenta un potere. Un potere autonomo, anzi indipendente. Ma questa prerogativa non la sottrae al giudizio, e quindi alla critica. E, se necessaria, neanche all'accusa. I magistrati seggono su una tribuna troppo elevata perchè possano sfuggire allo sguardo e all'attenzione pubblica. E pronto è il passaggio dello stimolo dall'occhio alla mente! Ciò che si vede non può non essere valutato. D'altronde l'indipendenza della Magistratura vale, come divieto d'intervento, nei confronti dell'esecutivo, non come divieto di controllo nei confronti del legislativo che esprime e interpreta il pensiero e la volontà popolare. Infatti il potere legislativo non può tradurre il suo sindacato sul potere giudiziario in misure e provvedimenti capaci di coartarne l'operato e quindi di piegarne la coscienza. Noi possiamo soltanto esprimere dei pareri e degli apprezzamenti sulla sua azione. E se mai vi è luogo adatto e momento opportuno per l'esercizio di questa funzione, essi sono il Parlamento e la discussione del bilancio della Giustizia.

Io affermo dunque che gran parte della responsabilità per la mancata realizzazione della nostra Costituzione risale alla Magistratura.

È noto, onorevoli senatori, come la Suprema Corte di cassazione, pochi giorni o poche settimane appena dopo la promulgazione della Costituzione, dovendo decidere su certo ricorso, per il richiamo del patrono di una delle parti si trovò nella necessità di commisurare il vigore attuale di una vecchia legge alla stregua della concorrente norma costituzionale. Ed è pure noto come la Corte colse allora l'occasione per procedere alla delibazione di tutta quanta la Carta costituzionale, col che esorbitò dai suoi compiti invadendo un terreno estraneo alla sua competenza. La Costituzione, è infatti per la sua esegesi e il suo svolgimento, cosa del legislativo. Per gli altri poteri essa, in quanto promulgata, ha acquistato immediato vigore, è divenuta norma cogente, mettendo nel nulla ogni contraria statuizione. Ma la Corte di cassazione, sovrapponendosi a ogni istanza, con infelice iniziativa proclamò in funzione pratica la teorica distinzione fra norme precettive e norme programmatiche, sottraendosi però al conseguente dovere della rispettiva

elencazione in funzione della nostra legge fondamentale.

Norme programmatiche della Costituzione sarebbero naturalmente quelle prive di efficacia abrogativa immediata nei confronti delle vecchie leggi, le quali quindi conserverebbero pieno vigore. Ebbene, cosa è avvenuto in questi sei anni al riparo della distinzione astratta elargitaci dalla Corte di cassazione? Che la categoria di codeste norme programmatiche a poco a poco si è mangiata quasi tutta la prima parte della Costituzione, quella dedicata ai diritti dei cittadini. Io non so se gli eccellentissimi magistrati della Corte abbiano avuto consapevolezza delle conseguenze del loro gesto; se le abbiano volute e attese. Certo si è che la loro deliberazione fu come un siluro contro lo scafo della Costituzione, o, per adoperare un concetto meno bellicoso, equivalse ad un veto posto alla Costituzione. E di questo veto si avvalsero tosto tutti coloro — intere correnti politiche, interi gruppi sociali, maggioranze parlamentari, amministrazioni pubbliche e Governi — che non volevano e non vogliono attuare e vedere attuata la Costituzione, e che se, per forza avversaria maggiore, dovettero tollerare che venisse elaborata, sono però ben decisi a impedirne l'applicazione.

Ho rilevato che il veto della Corte di cassazione ha operato specialmente nei confronti di quelle norme della Costituzione che contemplano i diritti democratici dei cittadini, i loro rapporti civili, etico-sociali e politici. Più che tutto, però, a danno dei diritti civili, che sono quelli attraverso i quali la Costituzione in modo più sensibile compenetra la vita delle masse popolari e vi imprime il carattere rinnovatore e libero del regime democratico repubblicano. Ove non vigessero in lei pienamente i diritti civili — che non sono altro che le libertà elementari — potrebbe infatti anche sussistere la struttura formale della Repubblica delineata dalla Costituzione, ma la Repubblica non sarebbe ciò che la Costituzione vuole, e cioè una Repubblica democratica.

Indubitabile è dunque la responsabilità della Corte di Cassazione per la mancata applicazione della nostra legge fondamentale. E la sua responsabilità è venuta aggravandosi mano a mano che, nell'esame dei ricorsi concreti, essa stessa ha proclamato il carattere programmatico di un crescente numero di norme costituzionali — programmaticità che implicava e implica il permanente vigore di quelle leggi fasciste e prefasciste che la Costituzione innegabilmente ha inteso ripudiare e porre nel nulla.

Solo facendosi forte di questo atteggiamento della Corte di Cassazione e traendone coraggio, il potere esecutivo ha osato tutti gli arbitri e le illegalità che da anni andiamo denunciando; solo adagiandosi nella sua giurisprudenza, costantemente denegatrice delle norme di libertà sancite nella Costituzione, il Governo ha continuato ad applicare le leggi antipopolari, antidemocratiche del fascismo.

E sull'orma della Cassazione si sono mosse tutte o quasi tutte le giurisdizioni penali, le Corti, i Tribunali, le Preture.

E ciò mentre ai magistrati italiani la congiuntura storica aveva invece offerto di essere i primi realizzatori degli ideali democratici prescelti dal popolo a fondamento delle sue nuove istituzioni! Accettando questo ruolo, svolgendolo, magari contro gli arbitri altrui, essi sarebbero assurti a rappresentanti delle più nobili aspirazioni dei loro concittadini. E mentre, per una quantità di motivi obiettivi, i magistrati nel nostro Paese non avevano mai goduto di troppa simpatia, riuscendo al massimo a ispirare un timore reverenziale, essi avrebbero ora assicurato a sè e al loro alto ministero la fiducia, il rispetto, la devozione ammirata della maggioranza del popolo.

Onorevoli senatori, tutto quanto ho detto mi porta ad una conclusione: che i magistrati della Repubblica non hanno sposato la causa della Costituzione, che essi non vi credono, che essi non ne intendono il valore. Al punto da non pretenderne l'osservanza neanche ove essa vale per loro stessi. Oh sì!, c'è stata una agitazione fra i magistrati per la creazione di quel Consiglio superiore che dovrebbe assicurare la loro indipendenza. Lo ricorderà di certo l'onorevole Ministro guardasigilli, che fu magistrato fino a pochi mesi fa. Ma, lo vogliono ancora oggi il Consiglio superiore i magistrati italiani? Ci tengono ancora a questa conquista, loro sancita dalla Costituzione? In realtà c'è da dubitarne, poichè da qualche tempo essi si sono in proposito ritirati in un

atteggiamento di grande riserbo che può fare pensare ad una loro rinunzia.

D'altra parte i magistrati hanno già rinunziato a molti dei loro poteri nello stesso campo funzionale dell'Amministrazione della giustizia. E proprio da ciò sono venuti tanti mali e tante spiacevolezze che hanno turbato, ancora recentemente, e a ragione, l'opinione pubblica e la coscienza degli italiani.

Ecco, ad esempio, il caso Renzi e Aristarco, nel quale ciò che mi ha più sorpreso e turbato non è stato che la Magistratura militare abbia avocato a sè il giudizio di due cittadini non in servizio militare, ma che la Magistratura ordinaria abbia accettato ciò senza dire parola, anzi dicendola, ma solo per riconoscere la legalità di una usurpazione di poteri dalla quale essa per prima è uscita sminuita e umiliata.

E l'altro giorno, in sede di bilancio degli Interni, io non mi sono stupito affatto nell'udire quel Ministro affermare temerariamente che egli intende conservare l'istituto anticostituzionale e fascista del confino di polizia. Ma ogni giorno mi colpisce amaramente il fatto che i magistrati non agiscano contro tale condotta che suona anche offesa e dispregio della loro autorità, dacchè la Costituzione ha riservato ai magistrati di decidere sulle privazioni della libertà personale dei cittadini. E più ancora mi ferisce che dei magistrati accettino di sedere nelle obbrobriose Commissioni del confino, senza avvertire che, così facendo, espongono a ludibrio, oltre che se stessi, tutto l'Ordine a cui appartengono.

E in quanto agli scandalosi procedimenti della Polizia, come nel caso dell'infelice Jolanda Bergamo, ciò che mi lascia interdetto non è che ci siano dei funzionari di pubblica sicurezza e dei sottufficiali dei carabinieri che ricorrono a mezzi illeciti di violenza e a crudeltà materiali e morali per estorcere confessioni agli indiziati e deposizioni ai testimoni; ma che nessun magistrato si levi a deplorare tali ignominie, a perseguirle in giustizia, a punirle, e che anzi sempre i magistrati le coprano e le giustifichino. Il che è tanto più grave in quanto con la loro acquiescenza i magistrati si rendono corresponsabili di illegalità che si compiono in campi che la legge riserva alla loro esclusiva competenza ma che essi, di loro arbitrio, hanno ceduto ad altri uffici, ad altre branche dell'Amministrazione — di fatto al potere esecutivo ed ai suoi strumenti.

Che si cela sotto queste strane e deplorevoli rinunce? Ogni Corpo costituito ha gelosia delle sue competenze e dei suoi poteri. Noi protesteremmo contro l'esecutivo se questo si permettesse di calpestare il campo a noi riservato! Ebbene, perchè i magistrati acconsentono che i poteri delicatissimi, a loro strettamente riservati, vengano loro tolti di mano? E dico tolti di mano, non strappati, perchè nessuna violenza, che io mi sappia, fu mai esercitata ad esempio su un procuratore della Repubblica per costringerlo a cedere ad un funzionario di Polizia i suoi compiti istruttori.

Questi fatti dovrebbero allarmare e preoccupare il Ministro della giustizia, anche se, nei confronti dei magistrati e per rispetto alla loro indipendenza, egli non abbia la possibilità di intervenire, disporre e provvedere. Ma gli compete pur sempre una funzione di ordine morale per riportare l'Amministrazione della giustizia sui binari della legge.

Ed ora brevi parole sugli errori giudiziari.

Onorevoli senatori, questi errori sono assai più numerosi di quanto non si ritenga, e si verificano specialmente nella bassa giurisdizione, quella cui mai si rivolge la pubblica attenzione. Così mentre tutti si commuovono quando si scopre un errore commesso in sede di Assise, il silenzio avvolge gli errori, ben più numerosi, che si perpetrano nelle aule di Pretura e che non vengono mai scoperti e dichiarati. Non ne vale la pena; non c'è tempo. E poi le vittime sono gente senz'importanza, senza mezzi, senza speranza.

Ma andate ad assistere ad un'udienza della Pretura urbana, qui a Roma ad esempio, in via Giulia. Alla spiccia diecine di processi vengono liquidati in una mattina, con interrogatori-lampo, sbrigando di volo i testimoni e quasi appena tollerando gli avvocati. Quanti errori non debbono inficiare tali pseudo-processi! Restando ai più clamorosi errori giudiziari, quelli che alimentano di sè le cronache recenti, quelli che prendono nome dai Corbisiero, dai Tacconi, dai Briganti, ebbene, essi in grande parte si debbono proprio al fatto che certi magistrati hanno permesso che momenti delicatissimi dell'investigazione, come quelli dei primi interrogatori, dei confronti, ecc., venis-

sero svolti da incompetenti, da gente non preparata. Sì, quando lo scandalo dilaga, come nel caso Bergamo, ecco che arriva, a salvare almeno la faccia, il capitano dei carabinieri. Ma all'inizio c'è sempre il signor brigadiere, l'onesto appuntato, che non lascia nulla a desiderare in quanto a zelo e osservanza del regolamento, ma che in genere non ha superato, in quanto a scuole, la quinta elementare. E che spesso è anche privo di ogni esperienza. Infatti non è solo il vecchio *troupier*, il quale ha fatto la ferma e la rafferma, che investiga a sua discrezione e indiscrezione; chè anche i giovani appena inquadrati nell'Arma e che non sanno nulla di nulla sono investiti di questa enorme responsabilità. Eppure per immettere i magistrati in carriera non c'è mai requisito sufficiente di preparazione e idoneità! Io sono certo che se, scoperto un delitto, fossero i giudici a prendere subito nelle loro mani, come ad essi spetta, la condotta delle indagini, difendendo gelosamente la loro prerogativa contro ogni inframmettenza e non concedendo nulla a coloro che per legge non hanno titolo a intervenire e tanto meno a sovrapporsi, il tragico assillo degli errori giudiziari incomincerebbe a trovare lenimento.

Non riparo completo, poichè di errori ce ne saranno sempre nel campo della giustizia, che è campo di attività umana — errori di valutazione, di orientamento, di coordinamento dei dati acquisiti. Ma non più errori predeterminati per l'incompetenza o la condotta arbitraria e illegale di gente che dovrebbe essere tenuta risolutamente lontana da ogni funzione istruttoria.

Onorevole Guardasigilli, ancora una volta io dico che sta a lei portare ordine, chiarezza e legalità in questo campo.

Quando la Magistratura avrà ottenuto, come ha diritto, attraverso la creazione del Consiglio superiore, quella piena autonomia che la Costituzione le riconosce, al Ministro competerà di creare attorno all'Amministrazione della giustizia una nuova atmosfera di fiducia e confidenza. Escluso allora dall'intervento nelle faccende tecnico-amministrative della Magistratura, egli dovrà farsi anche dinanzi a questa l'annunciatore di idee nuove o, se la parola vi spaventa, di idee umane, di libertà, di solidarietà.

Lo sappiamo — il Ministro guardasigilli è sempre molto occupato nel chiuso del suo Gabinetto di lavoro. Ma egli dovrebbe sortirne frequentemente, per parlare agli italiani. Non è compito umiliante, inutile, superfluo il parlare. Non parliamo noi, senatori, per funzione nostra e non diamo il nostro contributo alla vita della Nazione con la nostra parola, della quale il voto non è che l'atto riassuntore e conclusivo? Si faccia il Ministro guardasigilli propagandista dei princìpi costituzionali della Repubblica, per farli comprendere a coloro che non vogliono ancora comprenderli, anche a coloro — come i magistrati — ai quali egli non può dare direttamente le disposizioni conseguenti. Ammonisca ognuno e tutti che c'è una legge oggi in Italia alla cui stregua tutte le altre leggi devono commisurarsi. Ciò rientra sacrosantamente nelle facoltà, nei doveri del Ministro della giustizia. E se l'onorevole Azara ci traccerà un programma d'azione che risponda degnamente all'incarico eminentissimo che ha ricevuto e che ha accettato, in esso al primo posto dovrà porre questa missione di portatore dei grandi princìpi di libertà che gli italiani hanno fatto propri. Se il Ministro facesse ciò egli lascerebbe una impronta indelebile nella legislazione repubblicana.

Ed io chiedo e propongo questa grande impresa anche ai magistrati. Ciò che dissi di loro non mirava ad umiliarli, ma invece a illuminare questo appello che loro rivolgo da questo banco, dal Parlamento della Repubblica. Diano essi la loro opera per realizzare nel Paese la democrazia e le libertà di cui la Costituzione ha posto le premesse e sanzionati i princìpi! E sarà, la loro, un'opera nobile e virtuosa. Allora saranno onorati, allora godranno dell'universale rispetto, allora il popolo li giudicherà degni e capaci di grandi cose. (*Vivissimi applausi dalla sinistra. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola ai presentatori degli ordini del giorno non ancora svolti, al relatore ed al Ministro.

Sospendo la seduta per un'ora.

(*La seduta, sospesa alle ore 20,35, è ripresa alle ore 21,45*).

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

PRESIDENTE. Debbono essere ancora svolti vari ordini del giorno, i cui presentatori si sono iscritti a parlare prima della chiusura della discussione generale.

Si dia lettura degli ordini del giorno dei senatori Alberti e Agostino.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Il Senato fa voti perchè si addivenga al più presto a una riforma della legislazione vigente in ordine al trattamento penale dei minori, tenendo presente la necessità di elevare a sedici anni l'età minima per la imputabilità e ciò in ottemperanza ai voti più volte formulati dagli studiosi di medicina legale e sociale e più propriamente di criminologia, e alla proposta avanzata ed accolta all'unanimità nel recentissimo Congresso internazionale di diritto penale di Roma; fa voti inoltre che ogni riforma sul trattamento dei minorenni antisociali e delinquenti sia fondata sul riconoscimento della imprescindibile necessità dello studio della personalità dei singoli minori e della preparazione e specializzazione criminologica dei giudici addetti ai tribunali per minorenni, in quanto solo in tal modo la sanzione che essi sono chiamati ad applicare potrà essere adeguata alle esigenze dei singoli minori e assicurare il loro riadattamento sociale. Subordinatamente il Senato fa voti che il processo a carico dei minori si orienti sempre più decisamente alla applicazione di norme pedagogiche, educative o rieducative tali da garantire l'effettivo riadattamento del minore, utilizzando al massimo l'istituto del « perdono giudiziale », evitando al massimo ogni lungaggine burocratica e procedurale non strettamente necessaria »;

« Il Senato fa voti perchè il funzionamento dei Centri di rieducazione sia tale da assicurare l'effettivo riadattamento dei minori, tenendo conto delle seguenti necessità: che il Centro di osservazione sia organizzato tecnicamente in modo da permettere una conoscenza perfetta della personalità fisica, psichica e sociale dei singoli minori in quanto i risultati di tali esami debbono servire al giudice per l'applicazione della sanzione più adeguata; che la Casa di rieducazione per traviati sia messa alle dipendenze del Ministero della istruzione pubblica in quanto essa accoglie minori che presentano le più varie forme di traviamento per le quali si richiede in via ottimale un trattamento pedagogico; che la Casa di rieducazione per i minori, autori di reato, sia organizzata in modo da far luogo ad un trattamento sempre più medico-psicologico e sociale, per evitare che i minori non effettivamente rieducati siano poi destinati ad aumentare le file dei delinquenti abituali e professionali »;

« Il Senato invita il Governo ad adeguare ai tempi l'indennità di funzione che viene corrisposta ai componenti privati dei Tribunali per minorenni in lire 1.000 (ridotta a lire 900 per le trattenute di legge) a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 23 aprile 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 1948, n. 136), ridotta alla metà per gli impiegati di Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici ».

PRESIDENTE. Il senatore Agostino ha facoltà di svolgere questi ordini del giorno.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, questi tre ordini del giorno hanno un tema egualmente dominante. Il tema riguarda la delinquenza dei minorenni. I tre ordini del giorno vennero concepiti, voluti, redatti, non da me, ma dal senatore Alberti, il quale è un medico valentissimo ed anche un grande sociologo. Egli ha rinomanza nazionale ed internazionale e, se oggi è stato assente, questo, appunto, è dovuto al fatto che egli è stato chiamato a partecipare ad un Congresso internazionale. Ha lasciato perciò a me il compito di illustrare brevemente l'argomento.

Dico brevemente, perchè è nelle mie abitudini di essere breve, succoso, conciso, compendioso. Questo è il bilancio degli avvocati. Lo è anche dei magistrati, ma particolarmente è quello degli avvocati. Abbiamo avuto dei grandi giuristi, in penale, in civile, in *utroque;* abbiamo avuto dei grandi avvocati penalisti. Io non sono un penalista; io lavoro con certa passione nel civile, ed il civile oggi particolarmente richiede concisione, perchè il civilista scrive

e la carta bollata costa assai. Quindi è nel mio abito mentale di essere conciso e compendioso.

Dato che debbo toccare il tema della delinquenza minorile, intendo partire da una pagina bella della relazione Spallino. È quella che riguarda la giustizia minorile. Dice il senatore Spallino, con coscienza di filantropo, di uomo che ha senso di responsabilità, di cittadino, particolarmente: « La giustizia penale non riguarda soltanto gli adulti, essa riguarda anche, e sotto il delicatissimo aspetto della prevenzione e della rieducazione soprattutto, i minori degli anni 18. La delinquenza minorile è una triste piaga del dopoguerra, che sa davvero di lacrime e di sangue ». E poi fornisce dei dati statistici. Questi dati statistici mi hanno impressionato, non in sè e per sè, ma per una circostanza particolarissima. Sentite: « Le statistiche dànno i seguenti ragguagli: nell'annata 1951 sono stati denunciati 25.877 minorenni e giudicati 25.081, dei quali 9.262 dai soli tribunali dei minorenni. Nell'annata 1952 sono stati denunciati 25.859 minorenni e giudicati 24.098, dei quali 9.245 dai soli tribunali dei minorenni ».

Onorevoli senatori, mi ha colpito la seconda cifra, sia per il 1951, sia per il 1952. Perchè hanno dovuto essere giudicati nel 1951 dai tribunali dei minorenni soltanto 9.262 su 25.081 minorenni giudicati dai tribunali giudiziari? Perchè, nell'annata 1952, su 24.098 minorenni giudicati dall'autorità giudiziaria, i tribunali dei minorenni si sono occupati semplicemente di 9.245?

Queste cifre che cosa indicano? Indicano che 25.081 minorenni hanno commesso dei fatti considerati dal Codice penale come reati, ma di questi 25.081 minorenni solo una minima porzione è andata dinanzi al giudice specializzato dei minorenni, il quale ha una funzione sociale essenzialissima. Perchè? Perchè si abusa di due articoli infernali contenuti nel regio decreto-legge del 20 luglio 1934, n. 1404, successivamente integrato con una legge del 1938. Questi articoli forniscono una scappatoia all'autorità giudiziaria in genere: l'articolo 9 dà la possibilità al procuratore generale presso la Corte di appello, ogni qualvolta ci siano dei fatti che abbiano carattere di reato, dei fatti in cui siano implicati maggiorenni e minorenni, di dare a costoro, ai procuratori generali, la facoltà di scindere o mandare dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Dovrebbero scindere, appunto perchè il minorenne, il quale abbia comunque cooperato col maggiorenne, in ordine ad un determinato fatto che costituisce reato, non deve essere trattato alla stregua del maggiorenne, mentre, non si sa per quale motivo, forse per economia, forse per poca volontà di lavoro, di questo essenzialissimo sublime lavoro, si vuole scaricare il tribunale dei minorenni. Vi è l'articolo 10, anch'esso infernale, per cui, se si tratta di reati imputati a soli minorenni che siano di competenza pretorile, è consentito al procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di demandare il processo al pretore. Quindi, questi minorenni vengono sottratti al loro giudice naturale, vengono sottratti al giudice specializzato, che si chiama il tribunale dei minorenni. Bella è, nella sua impostazione, la legge speciale del 1934! Essa ha degli istituti che effettivamente valgono, che hanno una funzione sociale e morale essenzialissima; ma questi articoli sciagurati, il 9 e il 10, e poi l'applicazione concreta, un'applicazione per cui, pur essendovi delle grandi finalità nell'istituto, non di meno i minorenni non vengono educati, rovinano la legge. I minorenni subiscono pene, vanno nelle carceri comuni, sentono il rumore del ferro, delle catene, del cancello, non sentono la parola buona dell'umanista, del sociologo, del medico; eppure il problema è tutto qui: se abbiamo dei minorenni traviati, i quali delinquono, questi minorenni, normalmente, non vanno colpiti con la pena comune che si usa nei riguardi dei colpevoli comuni, ma vanno educati, vanno sanati. Oggi vi è una scienza che si chiama medicina sociale, vi sono delle riviste che portano per titolo « Medicina sociale », vi sono dei congressi che riguardano la medicina sociale. I minorenni non sono colpevoli. E chi sono i colpevoli? Ma io non me lo domando; io non voglio perdermi nei meandri dei perchè. Certo è che noi abbiamo oggi dei minorenni i quali trasgrediscono la norma penale, turbano la società, offendono; ma non sono i colpevoli. La colpa è dell'ambiente, è della cattiva sorte: particolarmente del numero spietato di questi minorenni che commettono delitti gravi io la causa prossima, immediata, la riscontro nella guerra, quest'ul-

tima guerra, nella quale si sono sfrenati tutti gli istinti più perversi dell'umanità.

Si è detto: è diritto uccidere, e si deve uccidere, e vanno compensati tutti coloro i quali uccidono il simile. Vivendo in questo ambiente, in tanto turbamento, queste creature hanno creduto che effettivamente si potesse pugnalare, e non pensarono che il pugnale potesse costituire un'offesa a delle norme superiori; perchè le norme, per essere intese, richiedono educazione, finezza d'animo, intelletto; e se questi hanno appreso a quella scuola che l'uccidere non è delitto, che è una benemerenza, cosa volete da loro? E se anche essi non lo hanno appreso, l'hanno appreso i loro genitori, ed i loro genitori hanno instillato questi princìpi — non chiamiamoli neanche princìpi — queste abitudini funeste.

Questa è una delle conseguenze della guerra. Ma non solo sotto questo profilo, anche sotto altri profili; perchè la guerra ha dato tanta miseria, tanta sofferenza. Vi sono delle famiglie disfatte, vi sono delle famiglie ove il marito non conosce la moglie e la moglie non conosce il marito; ma intanto le creature crescono non in casa, crescono nella strada; e la strada si sa quali frutti dà. La colpa non è loro.

E sono ammalati, parecchi di loro hanno delle tare ereditarie; vi è la tubercolosi, vi è la sifilide, vi sono gli epilettici; perchè, gli epilettici sono particolarmente tra i minorenni, i quali sono degli ammalati, signori. Per quanti anni, fino a qual numero di anni? In questo pomeriggio si preoccupava il senatore Nacucchi: « Oh!, non fia mai che si arrivi a dare l'impunità a quei minorenni fino al sedicesimo anno! ». E perchè? Non siamo noi, uomini di legge, che diciamo questo: è la scienza, sono gli psichiatri, i quali dicono che prima di sedici anni il ragazzo non ha capacità di intendere e di volere; particolarmente di intendere la *vis* della norma penale, del divieto. Ma bisogna lasciare che si sfrenino? Bisogna lasciare che operino contro la norma? No, no! Educazione politica e morale! Educazione vera, profonda, sostanziale: bisogna sanarli, bisogna introdurli nella vita morale questi esseri, in tutti i modi, in tutte le maniere; è il dovere della società. Per il proprio bene, è la società che deve educare, deve purificare questi ammalati, deve operare in tutte le maniere, con tutti i mezzi.

Ho letto una pagina bella dello scrittore Flesch, il quale partecipò ad un Convegno internazionale medico-pedagogico in Roma, dal 12 al 17 maggio 1947. Riguardava, appunto, quella conferenza, « L'infanzia, vittima della guerra ». In questo scritto sono segnalati i casi, e sono additati i rimedi. Si osserva che spesso dalle Nazioni povere si fa questione di disponibilità finanziarie: il grande scrittore risponde che anche i poveri devono fare enormi sacrifici per riscattare i minorenni, perchè quello che essi spenderanno in tale bonifica, sarà riguadagnato cento volte nell'avvenire. « Un Paese povero, appunto perchè tale, non può permettersi il lusso incosciente di lasciare un solo fanciullo in abbandono materiale e morale, avviarsi alla delinquenza e diventare un costosissimo flagello sociale. Ciò che non si spende oggi per prevenire, per arginare e per ridurre la malattia e il delitto, fra cui tanto spesso corre stretta parentela, si spenderà centuplicato in ospedali, riformatori e carceri. Se oggi in Italia si spendesse per la lotta contro la delinquenza minorile solo una parte di quello che follemente si prodiga per la lotta politica, si potrebbe esser certi che la criminalità si ridurrebbe, in un giorno non lontano, ad un fenomeno di modeste proporzioni ».

Questa è la verità, onorevole Ministro. La vostra funzione sublime è questa: additare al Governo la necessità insopprimibile acchè si operi per questa bonifica umana. Non fermiamoci sulle norme di stretto diritto di questa legge speciale; modifichiamola, sublimiamola, questa legge, nella sua ispirazione; diamo alla società degli istituti, che effettivamente operino e che valgano; diamo degli uomini che abbiano attitudini, capacità e volontà; diamo dei pedagoghi, non dei giudici. Non vogliamo che i minorenni siano condannati a pene gravi da uomini in toga nera. Noi vogliamo che vi siano educatori, e sarà per il bene di tutti, per il bene di questa Repubblica democratica italiana che tutti amiamo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Seguono tre ordini del giorno del senatore Petti e un quarto dei senatori Petti e Picchiotti. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Il Senato, ritenuta la urgenza di provvedere a determinare con apposita legge, in applicazione dell'articolo 24 della Costituzione, le condizioni ed i modi per la riparazione degli errori giudiziarii; ritenuto che dopo il clamore suscitato dai casi Corbisiero, Briganti e Tacconi, non è più possibile soprassedere a rendere operante la richiamata norma programmatica; invita il Governo a presentare al Parlamento, con tutta sollecitudine, un disegno di legge che a tanto provveda ».

« Il Senato, ritenuto che la istituzione delle Sezioni specializzate per le vertenze agrarie, in applicazione dell'articolo 102 della Costituzione si è dimostrata particolarmente efficace sia in rapporto alla economia del processo, sia in rapporto alla maggiore possibilità della definizione transattiva delle vertenze e soprattutto alla equità delle decisioni adottate con l'intervento degli esperti;

ritenuto che a seguito di tale favorevole esperimento risulta chiara la opportunità, o meglio la necessità, di istituire altresì presso i nostri Tribunali le sezioni specializzate per le controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria, sottraendole così all'estenuante, defatigatorio e costoso processo ordinario;

invita il Governo a presentare di urgenza al Parlamento un disegno di legge per la istituzione delle suddette sezioni specializzate ».

« Il Senato, ritenuto che non ancora si è proceduto a sostituire nel Codice civile, in quello di procedura civile e nei Codici militari le locuzioni contrastanti all'ordinamento repubblicano dello Stato con quelle locuzioni a questo confacenti, invita il Governo a provvedere di urgenza alle necessarie variazioni ».

« Il Senato, ritenuta la indispensabilità di adeguare le circoscrizioni giudiziarie alle nuove esigenze demografiche del Paese, nonchè ad una più razionale aggregazione dei Comuni ai singoli mandamenti in relazione alle più rapide, economiche e comode possibilità di accesso; ritenuto, soprattutto, doversi eliminare il grave inconveniente che taluni circondarii e mandamenti siano aggregati a Corti di appello appartenenti a diversa regione, sottraendo in tal modo i cittadini ai loro giudici naturali e violando altresì la norma costituzionale del decentramento statale e regionale; invita il Governo a proporre al Parlamento un provvedimento legislativo diretto ad attuare la invocata revisione ».

PRESIDENTE. Il senatore Petti ha facoltà di svolgere questi ordini del giorno.

PETTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dovrei svolgere quattro ordini del giorno. Data però la faticosa seduta odierna, mi limiterò a brevi accenni. Mi permetto di rileggere il primo ordine del giorno:

« Il Senato, ritenuta la urgenza di provvedere a determinare con apposita legge, in applicazione dell'articolo 24 della Costituzione, le condizioni ed i modi per la riparazione degli errori giudiziarii; ritenuto che dopo il clamore suscitato dai casi Corbisieri, Briganti e Tacconi, non è più possibile soprassedere a rendere operante la richiamata norma programmatica; invita il Governo a presentare al Parlamento con tutta sollecitudine un disegno di legge che a tanto provveda ».

Io non ho bisogno di molte parole per richiamare l'attenzione del Senato su questo problema di attualità, di cui si è ampiamente occupata la stampa. Ritengo che effettivamente occorra al più presto rendere operante la norma costituzionale. Ricordo che, nell'attuale Codice di procedura civile, all'articolo 561 è previsto un soccorso a favore di colui che è stato riconosciuto innocente. Pensate se un condannato che ha scontato molti anni di carcere, come per esempio il Corbisiero, può essere restituito alla vita civile con un soccorso, con una elemosina. A noi sembra che il condannato riconosciuto innocente debba essere rimesso non solo nella pienezza dei suoi diritti ma anche nella pienezza delle sue possibilità economiche. Io confido che, nella sua alta esperienza e sapienza, il Ministro vorrà accogliere questa mia invocazione e tradurre in norma operante quella che è la norma costituzionale.

Col secondo ordine del giorno io ricordo che la Costituzione, all'articolo 102, prevede la possibilità di istituire presso i nostri tribunali delle sezioni specializzate per determinate ma-

terie. Con la legge del 1949 sui contratti agrari il Governo istituì le sezioni specializzate agrarie presso i tribunali e le Corti di appello. Queste sezioni, alla prova dei fatti, si sono dimostrate utilissime, perchè attraverso lo stretto contatto, non del giudice isolato, ma del giudice collegiale con le parti, il tentativo molte volte ha effetti positivi. Allora, se questo esperimento è stato valido per le controversie agrarie, non vedo perchè queste sezioni specializzate non si debbano anche istituire per le controversie del lavoro. Noi sappiamo quali sono gli inconvenienti per la trattazione di queste controversie dinanzi ai tribunali ordinari. Innanzitutto è molto difficile che siano risolte col tentativo di conciliazione, che molte volte non è neppure esperito. Ritengo, poi, che i tribunali ordinari non abbiano la possibilità di potere efficacemente istruire queste controversie che molto spesso vanno avanti per anni. Quando, ad esempio, le parti articolano una prova dinanzi al giudice istruttore, se sono d'accordo, e ciò avviene raramente, il mezzo istruttorio viene ammesso; ma, se le parti non sono d'accordo, il giudice istruttore o rinvia le parti al collegio, o si riserva. In tal caso, dinanzi ai tribunali importanti, dove si trattano cause a migliaia, si aspettano mesi prima di avere l'ordinanza ammissiva della prova testimoniale chiesta dal lavoratore, dall'impiegato, da colui che è ricorso alla giustizia per avere il riconoscimento del suo diritto. Vi sono cause che attendono da mesi che il giudice istruttore si pronunci, e non si tratta nemmeno di una sentenza, ma di una ordinanza, che il giudice, per la mole eccessiva del lavoro o perchè lento nelle sue decisioni, non pronuncia se non con enorme ritardo. Inoltre, a me sembra che sia una necessità impellente istituire anche per queste controversie le sezioni specializzate, perchè ben sapete che queste sono integrate da esperti, che col loro intervento, tecnico e sperimentato, facilitano di molto il lavoro del giudice e rendono le sue decisioni più accette alla realtà economica che viene dibattuta dinanzi ai giudici stessi. Penso che l'onorevole Ministro vorrà esprimere parere favorevole anche per questo ordine del giorno, affinchè le invocate sezioni specializzate siano costituite nel più breve tempo possibile.

Un breve richiamo è quello contenuto nel mio terzo ordine del giorno:

« Il Senato, ritenuto che non ancora si è proceduto a sostituire nel Codice civile, in quello di Procedura civile e nei Codici militari le locuzioni contrastanti all'ordinamento repubblicano dello Stato con quelle locuzioni a questo confacenti, invita il Governo a provvedere di urgenza alle necessarie variazioni ».

Non ho bisogno di ricordare, onorevoli colleghi, a quali inconvenienti intendo riferirmi. Se voi vorrete compiacermi di tener presente che nel Codice civile, di Procedura civile e nei Codici militari, si legge ancora « il Re imperatore », e si parla di norme corporative, che sono state abolite fin dal 1944, comprenderete la ragione del mio ordine del giorno. Si faccia questa ripulitura e si adeguino i Codici alla realtà repubblicana nella quale viviamo.

Questo è il mio ultimo ordine del giorno:

« Il Senato, ritenuta la indispensabilità di adeguare le circoscrizioni giudiziarie alle nuove esigenze demografiche del Paese, nonchè ad una più razionale aggregazione dei Comuni ai singoli mandamenti in relazione alle più rapide, economiche e comode possibilità di accesso; ritenuto, soprattutto, doversi eliminare il grave inconveniente che taluni circondarii e mandamenti siano aggregati a Corti di appello appartenenti a diversa regione, sottraendo in tal modo i cittadini ai loro giudici naturali e violando altresì la norma costituzionale del decentramento statale e regionale; invita il Governo a proporre al Parlamento un provvedimento legislativo diretto ad attuare la invocata revisione ».

Io credo che ciascuno di noi, nell'esperienza professionale o anche non professionale, ha avuto modo di rendersi conto della situazione precisa in cui si trovano molti tribunali e preture nella regione e provincia nella quale viviamo, e della necessità di accogliere la invocazione che rivolgo al Ministro della giustizia attraverso quest'ordine del giorno. Porterò degli esempi che riguardano la mia Regione, la Campania, e specialmente la provincia di Salerno. Per la provincia di Salerno che, come sapete, è una delle più popolose, abbiamo tre

tribunali: il tribunale di Salerno, il tribunale di Vallo della Lucania e il tribunale di Sala Consilina. Senonchè questo Tribunale che appartiene alla provincia di Salerno e di conseguenza alla Corte di appello di Napoli è, invece, aggregato alla Corte di appello di un'altra Regione, alla Corte di appello di Potenza. Il mandamento di Sapri che dovrebbe essere aggregato al tribunale di Vallo della Lucania è, invece, aggregato al tribunale di Lagonegro, che a sua volta fa parte del distretto della Corte di appello di Potenza. Penso che ciò costituisca, non dico una stonatura, ma una violazione dei diritti delle popolazioni, dei cittadini, i quali hanno il diritto di essere giudicati dai giudici naturali, che sono quelli della loro Regione, e non di essere giudicati in altra sede da giudici appartenenti ad altra Regione, e ciò indipendentemente da quelli che sono i gravi ostacoli che si frappongono a questi cittadini che invece di usare comodi mezzi di trasporto che esistono nella loro provincia, che li collegano sia alle loro sedi giudiziarie, che alla Corte di appello di Napoli, debbono invece affrontare viaggi faticosi e dispendiosi e molte volte partire il giorno precedente per trattare la causa il giorno successivo a Potenza. Tutto ciò contrasta sia con le norme giuridiche e costituzionali sia con gli interessi dei cittadini. Questo per quanto riguarda i tribunali. Ma, se passate alle Preture, avvengono delle cose addirittura straordinarie. Molti di voi forse conosceranno la nostra Salerno. Ebbene, alle porte di Salerno vi è una cittadina che può essere considerata come il prolungamento di Salerno, Pontecagnano, che anzi in questi ultimi tempi il Prefetto voleva aggregare al comune di Salerno tanta è la vicinanza e la compenetrazione di interessi economici che intercorrono tra le due città. Pontecagnano avrebbe dovuto avere una pretura o essere aggregata al mandamento di Salerno. Invece è aggregata alla pretura di Montecorvino Ravella che non è collegata in nessun modo col comune di Pontecagnano, per modo che i cittadini che sono costretti a recarsi in detta Pretura devono per accedervi, usare mezzi di fortuna o servirsi di mezzi costosi. Questo per quanto riguarda Salerno, ma, se date uno sguardo al litorale, trovate Agropoli. Agropoli non ha una pretura autonoma, ma è aggregata alla pretura di Tirchiara che dista molti chilometri, senza mezzi diretti di comunicazione. Senza dire che Agropoli dovrebbe far parte della circoscrizione del tribunale di Salerno dove si accede in trenta minuti di ferrovia, e non della circoscrizione del lontano tribunale di Vallo della Lucania. Onde penso che il Senato ed il Ministro debbano esprimere parere favorevole anche su quest'ultima istanza e ciò nell'interesse della giustizia e delle popolazioni interessate.

Io ho portato degli esempi che conosco per diretta esperienza nella mia Regione e nella mia Provincia. Ma mi dicono molti colleghi che simili storture si verificano anche in altre provincie d'Italia. Ritengo, perciò, che questa revisione delle circoscrizioni sia un impegno inderogabile del Governo che deve attuarsi al più presto possibile.

In sostanza, nelle discussioni che sono seguite sul bilancio della giustizia, non si è invocato altro che l'applicazione della Costituzione ed una maggiore attività legislativa. Io mi faccio ancora eco, attraverso questi ordini del giorno, di tale necessità inderogabile nell'interesse, ripeto, della giustizia, per rendere la Repubblica italiana realmente accetta al nostro popolo. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dei senatori Cornaggia Medici e Cerica. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Il Senato, ritenuto come sia urgente e necessario che la Pretura di Roma — Sezioni civili e penali — disponga di locali funzionali e dignitosi, invita il Governo a prendere le necessarie iniziative, in accordo col Comune di Roma, perchè sia provveduto urgentemente ad eliminare una situazione che pregiudica la funzionalità giudiziaria e che non è più oltre ammissibile anche per il prestigio ambientale di cui deve godere il potere giudiziario ».

PRESIDENTE. Il senatore Cornaggia Medici ha facoltà di illustrarlo.

CORNAGGIA MEDICI. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare riguarda la pretura di Roma e le sue

sezioni penali e civili, le quali si trovano in via del Governo Vecchio e in via Giulia, in quello stato di abbandono che tutti conoscono. Ma io, parlando di Roma, capitale d'Italia, ho inteso di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro su tutto il gravissimo problema dell'edilizia giudiziaria. Voglio essere brevissimo e mi permetto di fare soltanto tre osservazioni.

Dal punto di vista psicologico è estremamente deleterio che gli uditori giudiziari, non appena si affacciano alle loro nuove funzioni, abbiano ad imbattersi in una realtà realmente deprimente. D'altra parte le popolazioni frequentano soprattutto le Preture e debbono della giustizia ricevere immediatamente un concetto, vorrei dire, di sobria maestà. Il che oggi non avviene.

Mi permetto poi di indicare la terza ragione per la quale è necessario provvedere, ed è la funzionalità. Io ho parlato dei locali, ma parlando del contenente intendo anche riferirmi al contenuto. Vale a dire agli scaffali, ai mezzi ausiliari, senza dei quali l'opera della giustizia oggi così complessa non può svolgersi colla necessaria celerità e sollecitudine.

Non intendo dire altro all'intelletto e alla memoria sempre così precisa dell'onorevole Ministro. Ma sono sicuro che il suo passaggio, che ci auguriamo lungo, in quel Dicastero, lascerà segni visibili anche nel campo dell'edilizia giudiziaria. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno del senatore Lepore. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Il Senato, rilevato che le innovazioni portate dalla Novella al Codice di procedura civile (legge 13 luglio 1950, n. 581) solo in minima parte hanno soddisfatto le aspirazioni della classe forense ed ovviato agli inconvenienti riscontrati nell'applicazione dell'attuale Codice di rito; ritenuto che, perciò, è necessità provvedere ad una nuova legislazione che elimini le attuali deficienze; invita il Governo a mettere allo studio una riforma più completa e radicale che risolva in pieno il problema della legislazione processuale civile in maniera conforme alle esigenze più imperiose della pratica forense ed alle reali possibilità finanziarie dello Stato ».

PRESIDENTE. Il senatore Lepore ha facoltà di illustrarlo.

LEPORE. Rinunzio ad illustrarlo. Desidero soltanto conoscere il pensiero del Ministro in materia.

PRESIDENTE. Lo svolgimento degli ordini del giorno è esaurito. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SPALLINO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, mi rendo perfettamente conto che l'ora è tale per cui io debbo procedere assolutamente per sintesi. E forse, se non avessi avuto il dovere come relatore di illustrare brevissimamente la mia relazione e di ringraziare i colleghi che hanno ritenuto di dire delle buone parole sulla relazione stessa, che del resto non è soltanto opera mia, ma opera della maggioranza della 2ª Commissione, avrei potuto rinunziare alla parola e rimettermi alla mia relazione. Ma consentitemi la sintesi della discussione che sarà brevissima, e solo per rettificare alcune proposizioni dei colleghi che mi hanno preceduto.

La discussione unanime ha dato come risultato positivo la necessità che alla riforma dei Codici si arrivi il più sollecitamente possibile. È esatta l'osservazione che vi è un conflitto in atto tra quelle che sono le norme dei nostri codici, sia quelle processuali, sia quelle sostanziali, e le norme della Costituzione. Non invano è passato tutto il tempo che è passato tra l'epoca in cui furono promulgati i codici e l'epoca in cui fu promulgata la Costituzione che regola gli istituti maturati dalla coscienza democratica del Paese durante la guerra di liberazione e decisi dalla nuova forma istituzionale che il popolo italiano ha voluto darsi. Quindi, necessità urgente e improrogabile di riforma dei codici. Certo non vi è segno che, per quanto attiene il Codice di procedura civile o quello di diritto civile, vi siano in atto provvedimenti o studi per una loro riforma. Non posso polemizzare con l'onorevole Bruna, che è assente, ma all'onorevole Bruna avrei dovuto chiedere che cosa si vuol sostituire all'attuale Codice di procedura civile aggiornato con le modifiche che sono state apportate

dalla legge del 1948; perchè non basta criticare, ma, occorrendo, dare consigli. Siamo perfettamente d'accordo che i giudici sono oberatissimi, specialmente nei tribunali minori, di cause: i giudici debbono accudire al civile, al penale, alla volontaria giurisdizione, ai fallimenti, i giudici sono oberati di altri incarichi, che perciò li distolgono dalla loro normale funzione di magistrati giudicanti. Ma tutto questo, onorevoli senatori, avviene perchè 5.553 magistrati sono pochi, o avviene perchè 5.553 magistrati sono malamente distribuiti e molti di essi sono impegnati in altre mansioni? Signori, è un quesito. Il mio illustre Presidente, parlo dell'onorevole Zoli, ritiene, per l'esperienza che egli ha fatto come Guardasigilli, che 5.553 magistrati, meglio distribuiti di quanto non lo siano attualmente, siano più che sufficienti ad una retta amministrazione della giustizia.

CERABONA. Si sbaglia!

SPALLINO, *relatore*. Onorevole Cerabona, forse sono sufficienti e glie lo dimostrerò; comunque è questione di opinione. L'onorevole Zoli, quando era Guardasigilli, si preoccupò di bandire dei concorsi per coprire quelle tali deficienze di magistrati, che a tutti noi, prima a me, facevano apparire, e fanno apparire, ancora oggi, insufficiente il numero di essi, ai fini di una pronta e rapida giustizia. Ma poichè concorsi sono stati banditi per 600 posti (656 sono le vacanze) di uditore giudiziario, si pensa, ed io credo che lo si pensi legittimamente, che appena questi concorsi saranno espletati e gli uditori avranno occupato i loro posti, la giustizia, se meglio distribuita, potrà funzionare anche senza un ulteriore aumento in organico di magistrati. Ma, ripeto, è questione di opinioni; però non è un'opinione che i magistrati sono malamente distribuiti. Non è un'opinione che bisogna avere il coraggio, onorevole Guardasigilli, di rivedere le circoscrizioni giudiziarie. La difficoltà dell'opera, come diceva, fra gli altri, ieri sera l'onorevole Bruna, non la deve distogliere affatto da questo compito, che è un compito essenziale, soprattutto perchè non si possono mantenere ancora le circoscrizioni giudiziarie stabilite tanti e tanti anni fa, in contrasto con la nuova situazione del nostro Paese, in contrasto con le nuove situazioni demografiche, le località, i mezzi odierni, ecc. ecc. Signori, io sono un ammiratore di Napoli, ma consentitemi — e lo dico solo per ragioni di obiettività — di chiedere al Senato: è possibile che nel distretto di Napoli ci siano 111 Preture? Signori, nel distretto di Milano le Preture sono 34, nel distretto di Roma 56, nel distretto di Torino 61, nel distretto di Trento 22. Fate il confronto e troverete le sperequazioni. Ma io devo procedere per sintesi e non devo soffermarmi a leggere ulteriori dati per illustrare questa verità al Senato. C'è solo da osservare che certamente più della metà delle 111 Preture nel distretto di Napoli saranno sovraccariche di lavoro, ma io penso che buona metà forse non saranno indispensabili per l'amministrazione della retta giustizia in quel distretto. I paragoni però sono sempre odiosi e non mi devo attardare. Ho fatto questa dichiarazione al Senato unicamente e semplicemente per stabilire che in sostanza, collegato al problema del numero dei magistrati, vi è il problema della revisione delle circoscrizioni. Quanto ai cancellieri, non bisogna dimenticare che non vi sono eccessive vacanze, comunque è stato già indetto per novembre un concorso a 200 posti e speriamo che, per rispondere a quanto diceva il collega Cerabona, (che cioè nella pretura di Sant'Arcangelo il cancelliere non c'è) il primo tra i neo cancellieri sia destinato a coprire quel posto. Dico ciò, perchè io non concepisco che vi possa essere una Pretura senza un cancelliere.

Quindi, concludendo su questo punto: gli organici saranno completi non appena i concorsi saranno per intero espletati, quando noi avremo i nuovi uditori. E se si pensa che le maggiori vacanze sono precisamente tra i pretori, 148, mentre vi sono vacanze solo per 165 giudici, 120 magistrati di Appello e 9 magistrati di Cassazione, si può legittimamente ritenere che le lamentate deficienze scompariranno e che la giustizia civile potrà avviarsi a normalità assai presto.

Per quanto riguarda la giustizia penale, dirò che nella seduta antimeridiana di oggi sono rimasto affascinato dall'oratoria del senatore De Marsico, di cui però non posso con-

dividere alcuni apprezzamenti. Anche qui la polemica sarebbe facile, ma non è assolutamente opportuna. Però, quando si afferma che bisogna esser prudenti con le riforme parziali, non dovendosi alterare l'armonia dell'attuale Codice penale, è doveroso affermare che invece queste si sarebbero già dovute fare da tempo, perchè bisognava rendersi conto del fatto storico, che cioè il popolo italiano si era dato una Costituzione con precetti in buona parte diversi se non contrastanti con molti istituti del Codice. Bisogna allora sforzarsi — è dell'uomo sforzarsi — di adeguare il Codice alla Costituzione.

Come non preoccuparsi degli errori giudiziari, del sommovimento dell'opinione pubblica conseguente ad essi (nel caso Bergamo però non v'è stato errore giudiziario di nessuna natura); come non preoccuparsi, in sostanza, del grande conflitto tra l'articolo 13 della Costituzione e il fermo di polizia come oggi viene attuato; come non preoccuparsi di altre gravi contraddizioni tra la norma e la pratica applicazione, in tanti e tanti casi?

Signori, in realtà il Senato se ne è sempre preoccupato, e prima ancora di noi se ne è preoccupato l'ex guardasigilli Zoli, sin dal maggio 1952, proponendo una modifica al Codice penale, nel merito della quale non voglio entrare per non sollevare altre discussioni. Ma poichè si è insistito molto sul ritardo alle modifiche del Codice di procedura penale, dirò che il guardasigilli Zoli da tempo, nella sua coscienza, aveva avvertito tali contraddizioni e si preoccupò di regolare, come meglio si poteva, la materia. Ecco perchè nel disegno di legge da lui presentato ci sono articoli come il 138 e il 138-*bis* sul fermo, sulla mancata convalida del fermo, sulle modalità dell'interrogatorio dell'arrestato, sulle perizie e sull'intervento del difensore nell'istruttoria. Ma la analisi non serve. Sta il fatto però che il ritardo nell'approvazione di tale disegno di legge fu dovuto a diverse cause. Ma esso ora è fuso con un disegno di legge Bellavista, e con altro Riccio, Leone e Capalozza ed è stato presentato il 25 luglio 1953 u. s. alla Camera dei deputati. Noi pensiamo che sarà rapidamente approvato dalla Camera e ancor più sollecitamente dal Senato anche se esso dovrà essere emendato. Stamane, infatti, l'onorevole De Marsico ha affermato che forse questo disegno di legge va emendato. Se l'emendamento è necessario, lo faremo, ma non tardiamo un giorno solo a far sì che questa proposta di legge diventi legge operante. Prima ancora dell'amnistia, è una mia opinione personale, io avrei sollecitato l'altro ramo del Parlamento ad approvare le modifiche al Codice di procedura penale perchè è urgente la parziale riforma del codice di rito. Difatti io sono impressionato dal numero dei delitti di ignoti. Si è qui autorevolmente parlato del fermo e della specializzazione della polizia, si è detto che molti degli errori giudiziari hanno come unica radice l'interrogatorio fatto in certo modo, i fermi prolungati, le proroghe concesse agli ufficiali di polizia per trattenere presso di loro i fermati. Tutto questo può darsi, ma sia ben chiaro che il rispetto della persona umana, il rispetto assoluto dell'articolo 13 della Costituzione, non deve far sì che, per la strenua difesa della personalità umana, non si difenda la società. In codeste riforme ci vuole molta cautela. Anche il processo penale è problema di uomini, come quello del processo civile. Quando c'è un magistrato appassionato della sua funzione, allora non possono nascere tanti inconvenienti, allora si possono evitare fin dal primo giorno i possibili errori.

Conseguenza: la polizia giudiziaria che la Costituzione vuole alle dipendenze dirette della Magistratura, lo sia. Ma è certo che si tratta di un problema di iniziativa. Bisogna che i magistrati siano solleciti nel farsi mandare dagli ufficiali di polizia gli atti, le informazioni, gli interrogatori, e soprattutto è indispensabile che gli interrogatori dei fermati avvengano o nelle carceri o presso le Procure della Repubblica. Se tutto questo noi faremo, allora forse la giustizia anche oggettivamente migliorerà.

Ma come, onorevoli senatori, non essere impressionati dai delitti rimasti impuniti? Nel 1950, 250.220 delitti di ignoti; nel 1951, 226.223; nel 1952, 219.888. Per buona fortuna i dati delle statistiche, che il mio Presidente ha desiderato che io esibissi al Senato, denotano che, almeno nel primo semestre del 1953, vi è una diminuzione nella delinquenza in genere. Però queste cifre

stanno a testimoniare che, sia l'iniziativa della polizia giudiziaria, sia l'iniziativa di altri organi, non sono sufficienti a garantire la società da delitti gravi, numerosi e allarmanti.

CERABONA. Migliorate i giudici istruttori ed i pubblici ministeri.

SPALLINO, *relatore*. Parlerò anche di questo. Anche nel campo penale il primo problema è l'uomo, poi ci sono i problemi dei mezzi, molto importanti e indispensabili. È solo in questo bilancio che si può dire che vi sono 25 milioni per dare le macchine ai procuratori della Repubblica, i quali prima d'ora dovevano chiedere la macchina ai direttori delle carceri o alle Questure per accorrere sui luoghi dei delitti. E si è anche parlato di specializzazione dei magistrati che debbono « andare » al penale. In genere sono magistrati bravi, studiosi, pronti al sacrificio, zelanti, appassionati al dovere. Il senatore Pannullo, nel suo pregevole intervento, ha fatto delle proposte, ha detto che i magistrati del penale debbono essere compensati in qualche modo dei loro sacrifici. La Commissione ritiene che bisogna dar loro dei vantaggi di carriera, e lei onorevole Guardasigilli lo può fare e lo può fare molto presto. Non si tratta di una discriminazione tra i magistrati addetti al civile e quelli addetti al penale. Si tratta di stabilire che i magistrati addetti al penale, che per tanto tempo sono stati sacrificati, perchè generalmente non possono produrre dei titoli nei concorsi pari a quelli dei magistrati addetti al civile, possano finalmente un giorno dire: abbiamo fatto per tanti anni il Pubblico Ministero o il Giudice istruttore, abbiamo reso tanti servizi alla giustizia prima, alla società poi, e finalmente ci è dato un riconoscimento. Bisogna dare atto a costoro di quanto hanno fatto e fanno per la giustizia, aiutandoli nella carriera e confortandoli della nostra comprensione.

Dovrei parlarvi dei minori, ma non lo faccio, perchè quanto ha detto il collega Agostino è sufficiente per far comprendere al Senato che tutte le nostre discussioni sono inutili, perfettamente inutili, se non provvediamo ad essi. Qui non si tratta nè di organici, nè di concorsi, nè di mezzi. Se noi non curiamo prima di tutto l'animo del fanciullo, non approdiamo a nulla: bisogna assolutissimamente occuparsi dell'educazione, della rieducazione dei fanciulli, specialmente di quelli che hanno avuto la disgrazia di commettere qualche delitto. E ciò ancora non basta. Bisognerà certo fare qualcosa di più, preoccuparsi con la medesima intensità dell'assistenza post-carceraria. L'onorevole Leone questa mattina parlava dell'articolo 27 della Costituzione e diceva giustamente che la pena deve servire alla rieducazione, deve tendere ad un preciso fine, che è quello del ricupero da parte della società del reo emendato. È esattissimo, ma se la società non si occupa di questi poveri diavoli che escono dal carcere, cosa avverrà? L'ho detto nella mia relazione, e mi dispiace di doverlo ripetere: c'è stato chi, uscito dal carcere, poichè ha trovato chiuse tutte le porte per rifarsi una vita, ha preferito tornare in quel luogo di dolore. Ciò non dice bene della nostra società.

MARZOLA. Io direi che dice male.

SPALLINO, *relatore*. Ma non basta dire questo, bisognerà preoccuparsene seriamente e operare in modo che fatti simili non si ripetano.

Signori, ho finito su questo punto! Vi è un terzo punto della nostra discussione che credo valga la pena di sottolineare. Si tratta dell'attuazione della Costituzione. Si tratta di sapere una buona volta se la Costituzione può essere osservata o non può essere osservata. (*Interruzioni dalla sinistra*).

È un grave problema e non vi è niente da sorridere, onorevoli colleghi della sinistra. Sono convinto che la Costituzione deve essere osservata, ma io chiedo di sapere se la si può osservare perchè elencherò tre punti di essa tutt'ora non osservati, malgrado il tempo trascorso. Non abbiamo osservato l'articolo 108 della Costituzione. Bisogna fare la legge sull'ordinamento giudiziario, onorevole Guardasigilli, e a tutti i costi non profittare della settima norma transitoria della Costituzione. Bisogna subito por mano a questo problema che è difficilissimo, poichè non si può più continuare con la vecchia legge sull'ordinamento giudiziario. È necessario fare un nuovo ordinamento giudiziario per rispetto alla Costi-

tuzione perchè è un obbligo che da essa ci deriva. Bisogna poi provvedere, e il problema è di grandissima mole, alla revisione degli organi speciali giurisdizionali. La confusione delle varie giurisdizioni porta danno alla società, porta confusione. Secondo la norma transitoria sesta della Costituzione, decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, bisognava provvedere alla revisione di questi organi speciali di giurisdizione. Nessun quesito si è fatto. Ho già elencato nella mia relazione scritta quanti sono gli organi giurisdizionali speciali. La Costituzione vuole invece che cessino. Si potranno poi fare delle sezioni speciali presso la magistratura ordinaria, ma si attui anche questo precetto della Costituzione.

Per quanto riguarda il Consiglio superiore della Magistratura, siamo tutti d'accordo che bisogna farlo. Non è, d'altra parte, un problema insolubile. Anche se a qualche settore di questa Assemblea non farà piacere, ho il dovere di ripetere le parole che l'onorevole Ruini a questo proposito... (*Interruzioni dalla sinistra*). Lo so, potrà dispiacervi, (*rivolto alla sinistra*) ma l'onorevole Ruini ha il suo merito nella Costituzione. Egli ha scritto: « i 5 anni sono trascorsi senza che sia apparso alcun segno di intrapresa della revisione e non è prova di prestigio e di coscienza politica lasciare inattuata la Costituzione ». Nessuna parola di più su questo argomento. Devo qui rilevare come non sono d'accordo i magistrati tutti sull'argomento.

Onorevoli colleghi, nei giorni 3 e 4 novembre 1952 si è riunita a Bologna, in una sala dell'Accademia delle Scienze, l'Assemblea dei soci ordinari dell'Associazione italiana tra gli studiosi del processo civile. Essi si sono occupati precisamente del Consiglio superiore della Magistratura, relatore il Consigliere di Cassazione professor Torrenti, il quale disse testualmente: « I princìpi stabiliti dalla Costituzione non sono ancora stati attuati. Il timore già accennato della formazione di una casta chiusa dei magistrati che possa eventualmente assumere una posizione contraria alle direttive politiche prevalenti del Paese e la preoccupazione degli uomini politici di vedersi sottrarre quell'influenza che essi possono esercitare sul governo della Magistratura, hanno senza dubbio influito a determinare questa remora per effetto della quale le disposizioni della Costituzione sono restate lettera morta. Il Ministro ha peraltro promesso la presentazione a breve scadenza del progetto. Intanto preme mettere in rilievo che nella linea della Costituzione il Consiglio superiore della Magistratura assume un aspetto tutto diverso da quello che esso ha nell'ordinamento vigente. Non più organo consultivo *a latere* del Ministro di grazia e giustizia, ma organo costituzionale. Le sue funzioni, prescindendo da quelle giurisdizionali relative alla applicazione delle sanzioni disciplinari, vengono avulse dal potere esecutivo ed assumono un carattere costituzionale. Le particolarità di questa attività obbiettivamente amministrativa, che si sottrae al regime proprio degli atti amministrativi, hanno dato adito a vari dubbi e perplessità che vi andrò esponendo. Si teme in sostanza la possibilità della formazione di una corrente nel seno del Consiglio superiore, che segua un indirizzo contrario a quello adottato dagli organi competenti e che faccia prevalere nelle sue valutazioni, circa la personalità dei magistrati ai fini della promozione e del trasferimento, le proprie vedute eventualmente divergenti dalle direttive generali politiche del Paese ».

Mi pare che siano parole abbastanza indicative. Ometto il resto per brevità. Ma un altro Consigliere d'Appello, il professor Bianchi degli Espinosa, intervenendo nella discussione diceva: « Indipendenza del Consiglio superiore della Magistratura. Da questo punto di vista a me sembrerebbe che sarebbe stato preferibile istituire un Consiglio superiore composto da tutti membri di diritto, per esempio da capi di Corte di cassazione ecc. Ma questo, ripeto, è un particolare. È proprio l'istituto in sè che offre indubbi pericoli nell'Amministrazione della giustizia e nell'organizzazione del potere giurisdizionale, tali da far pensare con molta perplessità all'opportunità o comunque all'urgenza di metterlo in pratica, così come stabilito dagli articoli della Costituzione ». (*Commenti e interruzioni dalla sinistra*).

Andreoli diceva suppergiù la stessa cosa, manifestando gli stessi dubbi. Che cosa voglio concludere, onorevole Terracini, con questo? Niente. Ho detto che il Consiglio superiore della

Magistratura, a mio parere, a parere della maggioranza assoluta della Commissione seconda, deve essere fatto. Ma le remore che ci sono state fin qui sono giustificate da queste perplessità. Sono gli stessi magistrati che si sono preoccupati della istituzione del loro Consiglio superiore e che hanno suggerito che il problema andava studiato profondamente e non affrettatamente.

TERRACINI. Che direbbe il magistrato all'avvocato che gli si presenti dichiarando: ho dei dubbi sulla legge che deve applicare?

SPALLINO, *relatore*. Qui non è l'avvocato che ha dei dubbi. Qui sono gli stessi magistrati che ad un certo momento si sono preoccupati. Questo, ripeto, non toglie niente all'affermazione precisa, che io ho fatto, che la Costituzione deve essere osservata anche in questo, e cioè, che il Consiglio superiore della Magistratura deve essere un organo presto operante.

Io potrei concludere, ma prima debbo rilevare che durante la discussione vi sono stati troppi oratori scettici, e che sono stati dati alla giustizia molti nomi. Si è parlato di Temi, di Signora, di Nobile, di non Nobile, ecc. La giustizia, a mio modesto avviso, ha una sola definizione, quella che ha dato di essa San Tommaso: è la coscienza stessa di Dio che regola il mondo. Ora per questa coscienza, onorevole Guardasigilli, ella dovrà smentire gli scettici, anche se si tratterà, come l'onorevole Bruna amava definirsi, di scettici asceti. Questo eccessivo scetticismo non è giustificato. Devo dire al mio amico onorevole Picchiotti che c'è sempre molta speranza; egli aveva chiesto se c'era ancora speranza. Ma la speranza in un domani migliore c'è, c'è nella volontà del Parlamento, nell'attesa del Paese. È necessario che ella, onorevole Guardasigilli, lo conforti in questa opinione. Che si dica all'onorevole De Marsico che le modifiche al Codice di procedura penale vanno subito fatte perchè vanno dati alla giustizia gli strumenti per la ricerca della verità, anche se queste modifiche non sono in un quadro armonico di una totale riforma del Codice di procedura penale, al momento inattuale. Si deve soprattutto dire agli onorevoli Papalia, Caron e Bruna che si vuole effettivamente operare per una giustizia degna della nostra tradizione. Si deve soprattutto dire all'onorevole Terracini che non è vero che i guardasigilli passati non hanno fatto niente, che si sono copiati uno con l'altro, che c'è stato un tran tran, un modo di vivacchiare. Non è vero e basterebbe a smentirla una sola cosa, onorevole Terracini. Ella, che ha tanta comprensione per la umanità sofferente, sa perfettamente che nelle carceri tutto è stato rinnovato e ciò fu dovuto all'opera di uomini generosi che hanno compreso il precetto della Costituzione, soprattutto a quegli uomini che hanno inteso che tra il reo e la società non ci deve essere frattura, che chi ha peccato deve pagare, ma, quando ha pagato, deve essere considerato un uomo eguale a tutti gli altri. (*Interruzione del senatore Terracini*). Onorevole Terracini, nella mia relazione c'è stato il più alto (modesto perchè modesta è la persona dalla quale viene) elogio che poteva farsi a quella tale persona. Ma soprattutto c'è da dire all'onorevole Terracini un'altra cosa: cioè che io non ho alcuna autorità per difendere la Magistratura e del resto essa non ha bisogno di nessuna difesa. Le opere della Magistratura testimoniano della elevazione della stessa, ma ella, onorevole Guardasigilli, deve dirgli che non si può, dall'alto seggio dal quale l'onorevole Terracini ha parlato, affermare che la Suprema magistratura non ha inteso di rispettare la Costituzione. Io penso che la Suprema magistratura ha lealmente e fedelmente osservato la Costituzione e le patrie leggi e soprattutto — ed ho veramente finito — ella, onorevole Guardasigilli, nel valorizzare e potenziare la giustizia, continui l'opera dell'ex ministro Zoli, continui l'opera del più umano, del più anti-burocratico tra i Ministri, di quell'ex Ministro che aveva veramente fatto del suo alto ufficio, una missione al servizio del Paese e della civiltà italiana. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, iniziare un discorso di replica a quest'ora tardissima non è piacevole, particolarmente quando si deve far ricorso alla benevola pazienza dei

colleghi che debbono ritardare l'ora del riposo.

La discussione di questo bilancio, se pur ristretta nel tempo, è stata così ampia per l'acutezza degli argomenti portati dagli oratori e per l'importanza delle questioni trattate, che non mi sarà spesso possibile scendere ai particolari, dei quali potremo discutere a fondo anche, se si vuole, in altra sede, quando dovremo esaminare i disegni di legge invocati. Mi scuso fin d'ora, assicurando che di ogni osservazione o proposta ho preso accuratamente nota e che queste note mi saranno preziose nel momento in cui dovrò utilizzarle.

La produzione legislativa, per l'estendersi e l'intensificarsi dell'attività sociale dello Stato, è divenuta sempre più imponente e copiosa, richiamando l'attenzione di politici, di giuristi e di pratici, su problemi riguardanti l'aspetto tecnico della formulazione delle leggi. Si tratta di un problema veramente sentito non solo in Italia, ma in quasi tutti gli Stati moderni, giacchè un'imperfetta formulazione della legge arreca rilevante pregiudizio alla certezza del diritto e contribuisce ad aumentare in misura sensibile il già poderoso lavoro dei tribunali, per il sorgere di controversie che una più precisa e più chiara redazione della legge avrebbe potuto evitare. Come vede, onorevole Picchiotti, mantengo integre le idee che ha avuto la bontà di ricordarmi, malgrado il passare degli anni. A tale aspetto dell'attività legislativa il Ministero di giustizia ha dedicato e dedica la maggior cura nell'esercizio dei suoi compiti, anche di quelli, onorevole Terracini, che non sono di ordinaria amministrazione, sia nel momento in cui gli schemi predisposti dalle amministrazioni più direttamente interessate vengono ad esse trasmessi per l'adesione, ove questa sia necessaria, sia quando gli schemi vengono comunicati a tutti i Ministeri, prima dell'esame da parte del Consiglio dei ministri. Posso assicurare che il Ministero di giustizia pone il maggiore impegno nel curare che i provvedimenti siano coordinati con i princìpi della legislazione generale, segnalando e cercando di eliminare eventuali anomalie, antitesi, incongruenze, che sono talvolta un portato del troppo rapido succedersi ed accavallarsi di leggi sulla stessa materia.

L'accennato compito del Ministero della giustizia è divenuto ancora più delicato per effetto del carattere rigido della Costituzione, essendo necessario verificare che gli schemi, i progetti di legge esaminati siano rispondenti ai princìpi e alle norme della Costituzione. Questa indagine viene svolta e continuerà ad essere svolta con scrupolosa diligenza, come la delicatezza e l'importanza di essa richiedono.

È stato prospettato da alcune parti l'opportunità di consolidare, mediante la formazione di testi unici, la legislazione vigente in determinate materie; ma questa opera, già di per sè ardua per la molteplicità delle leggi, può essere proficua solo per quelle materie nelle quali la legislazione abbia raggiunto un assetto stabile e definitivo o quasi. Altrimenti l'opera realizzata sarebbe presto superata dal sopravvenire di nuove leggi. A ciò occorre aggiungere che la formazione di un testo unico può rispondere a pieno allo scopo di assicurare una più sicura conoscenza ed una più certa applicazione delle norme in vigore, soltanto se il testo unico sia stato emanato in virtù di una delega legislativa al Governo, che consenta di apportare alle norme esistenti le modificazioni richieste dal loro coordinamento.

RIFORMA DEI CODICI.

Della riforma dei Codici ho fatto brevi cenni nell'altro ramo del Parlamento. Reputo però opportuno ritornare in questa Assemblea sull'argomento, attesa la sua speciale importanza che è stata messa in rilievo dal relatore e da alcuni degli oratori intervenuti nella discussione.

CODICE CIVILE.

Della riforma del Codice civile si è particolarmente occupato l'onorevole relatore. Al riguardo è opportuno ricordare anche al senatore Picchiotti che, eliminate con il decreto legislativo 14 settembre 1944, n. 287, le norme, le quali erano espressione delle ideologie politiche del tempo in cui il Codice fu elaborato, il testo attualmente vigente, liberato dalla verniciatura delle sovrapposizioni, si presenta come opera di notevole valore, che fu compiuta dai nostri

grandi maestri del diritto dei primi decenni di questo secolo, i quali avevano come Presidente Vittorio Scialoja. Quell'opera, mantenendosi nel solco della nostra migliore tradizione giuridica, rispecchia in più parti le esigenze di socialità a cui deve rispondere la funzione del diritto moderno. Per la verità, il Codice civile, nel suo insieme, riflette i risultati raggiunti dalla elaborazione del diritto anteriore, attraverso l'attività di generazioni di giuristi e l'opera assidua della giurisprudenza. Molteplici problemi pratici della vita associata hanno trovato la loro opportuna soluzione nel Codice, per mezzo di norme che canonizzano massime già elaborate da una illuminata interpretazione evolutiva della legge anteriore. Di ciò è conferma il fatto che soltanto poche modificazioni, che non incidono nel sistema del Codice, sono state segnalate come necessarie dalla Commissione ministeriale a suo tempo nominata per lo studio delle riforme da apportare al Codice medesimo.

Devo peraltro assicurare il Senato che non intendo escludere che altre e più profonde modificazioni o innovazioni potranno in avvenire appalesarsi necessarie o opportune in rapporto a quei settori del Codice riguardanti la proprietà ed i rapporti di lavoro, che formano oggetto rispettivamente del Libro III e del Libro V, per effetto della riforma fondiaria ed agraria in corso di svolgimento e di attuazione, e dell'ordinamento sindacale, dei contratti collettivi e degli altri istituti connessi, che sono in via di elaborazione. Ma la revisione delle parti del Codice relative agli istituti accennati rappresenta necessariamente, come è evidente, un momento ulteriore rispetto alla disciplina particolare, contenuta in leggi speciali, degli istituti stessi. Soltanto dopo che l'applicazione delle leggi speciali, di cui trattasi, avrà posto in luce le ripercussioni e i riflessi delle nuove norme nel sistema, si potrà essere in possesso di tutti gli elementi per uno studio approfondito delle organiche modificazioni da apportare alle dette parti del Codice.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

L'onorevole relatore si è anche soffermato ampiamente sul Codice di rito civile e lo hanno imitato altri oratori, fra i quali ricordo Caron, Bruna. Il Senato ben sa che dalla necessità di adattare l'ordinamento processuale all'esigenza ed alle condizioni della vita giudiziaria, quale essa è nella realtà, e di apportare quelle modificazioni atte a soddisfare legittime aspirazioni della classe forense, ha tratto origine la riforma del Codice di procedura civile attuata con la legge del 14 luglio 1950, n. 581. Questa legge, pur rispettando, come era doveroso, le linee maestre del sistema del Codice nel quale si inseriva, ha introdotto sostanziali modificazioni di alcune parti della disciplina del processo civile; ripristinando il sistema della citazione a udienza fissa, riducendo, in più giusti limiti, i poteri del giudice istruttore, rinsaldando ed intensificando il controllo del Collegio sull'attività istruttoria, liberata, altresì, da alcune preclusioni non giustificate da reali esigenze di giustizia e di lealtà nel contraddittorio; infine, ammettendo la possibilità della impugnazione immediata di tutte le sentenze anche se non definitive, nonchè l'esperimento di nuove prove in appello, non più subordinate all'autorizzazione giudiziale. Anche l'istituto della estinzione del processo è stata circondata da maggiori garanzie. È ancora troppo presto per un consuntivo dei risultati della riforma, ma può senza incertezze affermarsi che se l'esperienza indicherà — come non è improbabile — che vi sono altre modificazioni da apportare, l'ulteriore revisione dell'ordinamento processuale dovrà procedere nella stessa direzione seguìta dalla legge del 1950. Un ritorno al vecchio procedimento cosidetto sommario, come ho già accennato nell'altro ramo del Parlamento, non è auspicabile, perchè equivarrebbe a ripudiare i progressi raggiunti dalla legislazione e dalla dottrina nel campo del processo civile.

Per ciò che riguarda il processo di esecuzione più in particolare, ricordo che la legge del 1950 ha provveduto a semplificare, dove possibile, lo svolgimento della espropriazione mobiliare. È stata ridotta a casi veramente utili la sfera di applicazione dell'articolo 530 che prevede l'udienza per l'audizione delle parti circa l'assegnazione e le modalità della vendita. Il primitivo testo della norma era una delle cause dei maggiori ritardi nei procedimenti mobiliari. Anche qui potranno apparire necessarie ulteriori modificazioni, non imposte tanto dal sistema, quanto dalla esigenza di

snellire ed assicurare un più rapido svolgimento del processo di esecuzione in rapporto alle condizioni attuali dell'attività giudiziaria. Ciò potrà formare oggetto di studio dopo che saranno emersi, in tutta la loro portata, gli effetti della riforma parziale già realizzata dalla legge del 1950.

COSTO DEL PROCESSO.

A proposito della riforma del Codice di procedura civile desidero soffermarmi sul cosiddetto « costo del processo », argomento questo di notevole rilevanza pratica e di cui non hanno mancato d'occuparsi con competenza, prima di tutti il relatore e poi gli onorevoli Caron, Bruna, Picchiotti.

Non si deve nascondere che il « costo del processo » sia sotto molti riguardi notevolmente elevato. Tuttavia, qualora si considerino i titoli di spesa e le circostanze varie, che concorrono a formarlo, esso non apparirà così esorbitante come potrebbe a prima vista sembrare. Lo costituiscono infatti, è ben noto, le imposte di bollo e di registro, i diritti di notifica, di copia, di certificazione, ecc., ma altresì le competenze e gli onorari di procuratore e di avvocato ed eventualmente anche, sebbene in minor misura, le spese per il compimento dell'istruzione probatoria (consulenze tecniche e assunzione di mezzi di prova in genere). Varie circostanze, inoltre, possono influire sull'entità dei menzionati titoli di spesa, tra cui indubbiamente la durata della lite e la distanza dell'ufficio giudiziario dal luogo di residenza delle parti e dei loro rappresentanti legali.

Ora, considerando tutti questi titoli, può subito notarsi che, sebbene le imposte di bollo siano notevolmente maggiorate col decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, entrato in vigore il 1° agosto scorso, nè per esse nè per i diritti, competenze, onorari, ecc., le maggiorazioni recenti o passate hanno segnato un aumento eccessivo o comunque superiore al coefficiente di svalutazione monetaria. È anzi da rilevare che ogni aumento è stato sempre contenuto entro limiti ben lontani da tale coefficiente. Non può, dunque, affermarsi sotto questo riguardo che il costo attuale del processo sia maggiore di quello dell'anteguerra; ma deve, invece, dirsi proprio il contrario. Comunque, nessun provvedimento in proposito può essere compiuto senza il preventivo consenso del Ministro delle finanze.

Come ho rilevato, influiscono notevolmente sul costo del processo la durata della causa e la distanza del centro giudiziario. La durata del processo dipende non solo dalla natura della lite, ma pure dalla mole del lavoro che incombe sul magistrato giudicante e istruttore, dalla sua preparazione, dalla elevatezza culturale e morale del difensore (lo ha pur rilevato l'acuto relatore). Elevare le qualità morali e professionali del giudice e dell'avvocato, come ha auspicato l'onorevole De Martino, attraverso un migliore e più adeguato ordinamento della Magistratura e della professione forense, è stato costante compito dei miei predecessori per il cui raggiungimento non mancherò di prodigare opera assidua e volenterosa. Occorre in ogni modo ricordare la legge 24 maggio 1951, n. 392, sulla distinzione dei magistrati secondo le funzioni e sul trattamento economico della Magistratura e la riforma dell'ordinamento forense che è in preparazione. Quanto poi alla mole del lavoro giudiziario civile, che solo dallo scorso anno accenna a diminuire, dopo avere raggiunto proporzioni rilevanti specialmente nei grandi centri, sono noti i provvedimenti approvati nella passata legislatura per aumentare l'organico dei magistrati e dei cancellieri. Un ulteriore loro aumento dopo quello già ottenuto con la legge del 1951 non sembra che possa seguire, almeno per ora, sia perchè, come si è detto, il fenomeno della litigiosità accenna ad una sia pure lieve contrazione, sia e soprattutto perchè — com'è risaputo — la qualità è in funzione inversa della quantità. Ed è la prima che è indispensabile nel campo della giustizia, sebbene anche la seconda sia pur necessaria.

Per queste medesime ragioni non è da pensare ad un aumento delle sedi giudiziarie (mi dispiace, senatore Nacucchi, di non poter essere della sua opinione) al fine di avvicinare le parti e i difensori al giudice: ciò in definitiva tornerebbe a danno della giustizia sostanziale anche se potesse, in ipotesi, contribuire a ridurre le spese per indennità a testimoni, consulenti tecnici, procuratori legali, ecc. Piuttosto, anche in relazione ai più recenti dati

statistici della litigiosità, sarà opportuna una revisione particolare, come è stato segnalato da taluni Presidenti e Procuratori generali — e qui, con finezza di arguzia e profondità di pensiero, particolarmente dal senatore Bruna mentre si occupava della crisi della Giustizia — per risolvere la quale assicuro l'onorevole Bruna che non ho alcun desiderio di apporre il mio nome alle grandi riforme, bensì ho vivissima l'ansia di fare umilmente ma decisamente e fervidamente tutto quello che potrò per migliorare la situazione delle cose per la Magistratura e per il popolo italiano, che ha diritto di avere la giustizia che reclama. Sarà opportuna, dicevo, una revisione sia delle circoscrizioni sia delle piante organiche al fine di attuare una migliore distribuzione dei magistrati in rapporto alle esigenze locali e all'entità del lavoro gravante suo ogni ufficio giudiziario.

Il costo del processo, quando questo è stato definito, si riversa in gran parte, ma non per intero, sul soccombente. E ciò può render gravoso, a chi intende far valere il suo buon diritto, affrontare il giudizio, sapendo già *ab initio* che, in ogni caso, dovrà almeno in parte sopportarne le spese. La duplice tradizionale tassazione nei riguardi del cliente e nei riguardi dell'avversario soccombente consacra, adunque, tale stato di cose: viene così a render sensibile il costo del processo a chi ha ragione, e può scoraggiarlo talora dall'adire il magistrato, con danno del principio di giustizia.

Il problema che ne deriva merita attenta considerazione, al fine di vedere se sia possibile risolverlo senza danneggiare il difensore vittorioso e facendo gravare realmente le conseguenze tutte della lite sul soccombente.

GRATUITO PATROCINIO.

Del gratuito patrocinio si è occupato l'onorevole Picchiotti e, nel suo ordine del giorno, l'onorevole Cerabona.

S'intende che, se la parte sia povera, dovrà a suo favore provvedersi col patrocinio gratuito, qualora sia assistita dal *fumus boni juris*.

L'articolo 24, comma terzo, della Costituzione, in applicazione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, senza distinzione di condizioni personali e sociali (articolo 3, primo comma), prevede che siano assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi dinanzi a ogni giurisdizione. La concreta attuazione di tale precetto, senza render necessario un nuovo e speciale organismo burocratico, impone una migliore e più adeguata disciplina del gratuito patrocinio, le cui norme ora in vigore, di fronte alle mutate esigenze, non sembrano più idonee a garantire un'efficace assistenza legale al povero. Il problema è allo studio del Ministero della giustizia ed appare ancor più importante dopo l'avvenuto aumento delle imposte di bollo contro cui è insorta la maggior parte degli avvocati, di cui si è fatto eco il senatore Nacucchi. Si tratta di un problema molto delicato, poichè, se da un lato occorre offrire un'idonea difesa a chi non è in condizioni di sostenere le spese del giudizio, dall'altro il gratuito patrocinio non deve convertirsi in uno strumento d'intimidazione o di speculazione e, in ogni caso, poi, occorre tutelare anche gli interessi delle categorie professionali (avvocati, procuratori legali, notai, ecc.), chiamate a dare il contributo della loro opera in favore dell'ammesso al beneficio.

A tal fine, il concetto di « non abbiente » dovrà essere congruamente precisato, concordo su ciò con l'onorevole Bruna, mentre potrà esaminarsi la possibilità di corrispondere comunque un congruo compenso ai suoi difensori, al fine di interessarli maggiormente nelle cause a gratuito patrocinio. In altri termini è essenziale che anche i poveri abbiano piena possibilità di farsi rendere giustizia senza che l'onere della loro difesa gravi esclusivamente sulle dette categorie professionali.

CODICI PENALE E DI PROCEDURA PENALE.

L'attività di revisione del colice penale e del codice di procedura penale si svolge, con premurosa attenzione, e posso darne assicurazione all'onorevole De Martino, anche con quella necessaria ponderazione che un così vasto ed importante compito esige. I progetti preliminari, elaborati dalla Commissione ministeriale, sono stati comunicati — secondo una prassi quanto mai opportuna e proficua — alle Magistrature, ai Consigli forensi, alle Facoltà universitarie ed ai più qualificati studiosi, per

il loro parere. Gli organi, a cui i progetti sono stati inviati, hanno già fatto pervenire elaborati pareri con osservazioni e proposte che offrono un largo materiale di studio ed essi formeranno perciò oggetto di attento esame perchè non sia scardinato quello che c'è di buono nel sistema.

Non è però conveniente affrettare eccessivamente la fine di così fecondi dibattiti dai quali può venire all'opera di riforma ampio e prezioso contributo di dottrina e di esperienza.

Ma, mentre l'opera di riforma segue il suo corso, può prospettarsi l'opportunità, ravvisata anche dall'onorevole relatore e dagli onorevoli De Martino, Picchiotti, Papalia e Nacucchi, di alcune modificazioni più urgenti al Codice penale, in rapporto ai princìpi fissati dalla nostra Costituzione e ad esigenze di tutela degli istituti democratici, ferma, sempre, tuttavia, la necessità di evitare quelle riforme parziali che possano alterare le linee fondamentali del sistema, dando luogo a ben noti, gravi inconvenienti.

Rilevanti e profonde modificazioni alla disciplina del processo penale sono contenute nel progetto Leone ed altri, presentato alla Camera dei deputati il 25 luglio 1953, risultante dalla fusione di un progetto d'iniziativa parlamentare e del progetto d'iniziativa del Governo studiato dal senatore Zoli. Sulla importanza di questo progetto che è stato richiamato anche dagli onorevoli Caron, Picchiotti e Nacucchi e, se non erro, anche il senatore Leone, (che vorrei pregare di leggere sullo stenografico quello che ho detto nell'altra Camera a proposito del carattere della pena, non smentito — a mio avviso — dall'alto intervento al quale egli ha accennato oggi) su questo progetto Leone, dicevo, va richiamata l'attenzione del Senato. Esso attua i princìpi della Costituzione in materia di diritti inviolabili e di carcerazione preventiva; regola l'intervento della difesa nell'istruzione formale; accresce le garanzie giurisdizionali a favore dell'imputato; innova, infine, la disciplina delle nullità processuali, ristabilendo le ipotesi di nullità di ordine generale, insanabili, relative alla costituzione del giudice, alla partecipazione del Pubblico Ministero ed all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato. Trattasi, quindi, non di semplici ritocchi, ma di un progetto organico che incide profondamente, sotto molteplici aspetti, sulla disciplina attuale del processo penale senza alterarne le linee maestre. In sede di discussione innanzi al Parlamento, questo progetto di legge — già così tecnicamente elaborato — potrà subire ulteriori perfezionamenti ed aggiornamenti ed i suggerimenti, dati in proposito dall'onorevole Spallino nella sua relazione, potranno essere di notevole utilità.

CODICE DELLA NAVIGAZIONE.

La revisione del Codice della navigazione è allo studio di un'apposita Commissione ministeriale. Essa ha compiuto un preliminare esame, senza peraltro pervenire a precise conclusioni, dovendosi al riguardo approfondire lo studio del problema se sia o no opportuno conservare l'attuale riunione in unico Codice della disciplina della navigazione marittima ed aerea, per il passato regolate, come è noto, in maniera autonoma. Questa innovazione ha incontrato qualche critica da parte di alcuni studiosi per ragioni più che altro di ordine dottrinale, ma ha avuto anche forti sostenitori, i quali fanno rilevare i notevoli vantaggi, anche di carattere pratico, del sistema attuale. Potrà certamente apparire opportuno un migliore coordinamento organico della materia, ma il Codice della navigazione, nel suo sistema, si appalesa all'altezza della elaborazione dogmatica di questa parte del diritto, la cui autonomia è un dato acquisito, e delle esigenze della vita dei traffici.

La Commissione ministeriale ha dedicato il suo esame anche ad alcuni problemi di maggiore urgenza, come quello della rivalutazione dei limiti di somma stabiliti nel Codice della navigazione, per effetto della verificatasi svalutazione monetaria, allo scopo di determinare i nuovi limiti con riferimento alle convenzioni di Varsavia e di Roma. A seguito di tale studio accurato della questione fu predisposto un disegno di legge presentato dal mio illustre predecessore, senatore Zoli, alla Camera dei deputati, nella seduta del 30 dicembre 1952 (Documento n. 31201). Esso fu approvato senza emendamenti dalla III Commissione perma-

nente nella seduta del 20 febbraio 1953, e, quindi, trasmesso al Presidente del Senato. Lo scioglimento delle Camere arrestò il corso ulteriore del provvedimento, il cui contenuto è stato riprodotto in un disegno di legge in corso di presentazione al Parlamento.

ATTUAZIONE DELLA COSTITUZIONE NEL SETTORE GIUDIZIARIO.

Il dovere, che il Governo si è assunto ed intende adempiere con il massimo impegno, di presentare al Parlamento i progetti di legge necessari per la piena attuazione della Carta costituzionale, ha per oggetto, relativamente al settore giudiziario, la creazione del Consiglio superiore della Magistratura, il nuovo ordinamento giudiziario e la revisione delle giurisdizioni speciali ancora esistenti. Aspetti e settori dell'organizzazione e del funzionamento dello Stato della maggiore importanza dovranno, pertanto, trovare la loro armonica disciplina rispondente ai princìpi ed alle norme costituzionali relativi ai detti istituti. Tutto ciò importa la necessità di affrontare problemi di struttura spesso delicati e complessi, dalla cui retta soluzione può dipendere in gran parte il successo della riforma e quindi la stabile durata e il buon funzionamento dei nuovi istituti.

Nel propormi di riprendere e di portare a compimento gli studi intrapresi dai miei insigni predecessori, in particolare, sul Consiglio superiore della Magistratura e sul nuovo ordinamento giudiziario (di cui si sono occupati, oltre il relatore, gli onorevoli Caron, De Marsico, Papalia, Pannullo) come ho già detto davanti alla Camera, ritengo che sia giunto il momento di superare ogni residua diffidenza e incomprensione tra Parlamento e Magistratura circa la necessità di dare vita concreta, nell'organismo unitario dello Stato, all'organo chiamato a garantire l'autonomia della Magistratura nei modi voluti dalla Costituzione, in essenziale collegamento con gli altri poteri dello Stato. Ho già detto alla Camera, e ripeto, che la sede vera e indistruttibile della indipendenza dei magistrati sta nella loro coscienza, ben più che nelle leggi. Ho detto pure altre parole: vi sono perfettamente note; non voglio rubarvi tempo prezioso per rinnovarvene l'eco. Non ne utilizzerò io stesso più di quello che sarà indispensabile per giungere alla soluzione del problema, per la quale mi sarà gradita la collaborazione di tutti coloro che abbiano buone idee e vogliano compiacersi di comunicarmele. Detto questo, è evidente che non potrei accettare un termine perentorio, che potrebbe mettermi nella condizione di far male o meno bene quello che è mio vivissimo desiderio — non soltanto di Ministro ma anche di vecchio magistrato — compiere nel miglior modo a me possibile. Posso rendermi garante, anche per il Governo, che l'indipendenza della Magistratura, come non ha subìto finora alcuna pressione o ingerenza qualsiasi nell'inviolabile dominio della sua competenza, non ne subirà neppure per l'avvenire.

Nel frattempo la situazione andrà evolvendosi nel campo psicologico anche da parte della Magistratura e da fluida e brumosa, quale è stata nella passata legislatura, diverrà perfettamente limpida e libera da qualsiasi nube. E allora il Parlamento potrà, con le sue leggi, affidare un organo delicatissimo e importantissimo alla Magistratura, la quale, non soltanto per la capacità tecnica e la probità — pur ora indiscutibili — nel fare sentenze, si presenterà matura e degnissima — anche per il comportamento — di far funzionare il Consiglio superiore con vantaggio dei magistrati, della giustizia e del Paese.

Non posso addentrarmi in particolari sui caratteri delle possibili riforme, ma quanto ai sistemi di promozione di cui hanno parlato gli onorevoli Caron, Cerabona, Pannullo e l'onorevole relatore, mi sia consentito richiamare in proposito l'inferma di Dante che « con dar volta suo dolore scherma ». Tutti i sistemi sono stati messi in prova. Perchè il Senato possa farne apprezzamento li accennerò rapidissimamente fra poco.

In sede di elaborazione del nuovo ordinamento giudiziario altri notevoli problemi saranno studiati e risolti alla stregua dei princìpi della Carta costituzionale e della fondamentale esigenza di assicurare in tutti i campi il conseguimento di progressi effettivi, duraturi, mediante soluzioni destinate a superare il definitivo collaudo della pratica e concreta applicazione della legge. In tale quadro si pre-

senta il problema dell'ammissione delle donne a funzioni giudiziarie, che sarà studiato dal Governo con ogni attenzione.

Una breve risposta devo, a questo punto, dare all'onorevole Terracini, il quale si è occupato di problemi molto delicati: ma non sempre — me lo permetta — con quella obbiettività e serenità che meritavano, e che egli solitamente usa.

Sotto il riguardo formale, egli ha fatto alla Magistratura italiana un'accusa immeritata, che io devo senz'altro respingere, l'accusa cioè di avere gettato un siluro contro la Costituzione. L'accusa, ripeto, è immeritata, perchè la distinzione fra norme precettive o direttive non è una invenzione della Magistratura; ma è una realtà risultante dalla stessa semplice lettura della Costituzione. Tale distinzione non è stata voluta dalla Magistratura; ma dalla stessa Costituente, la quale non ha creduto, nè avrebbe potuto, disporre che tutte le sue norme avessero carattere precettivo, e cioè di immediata e diretta applicazione, poichè è evidente che alcuni dei princìpi da essa posti con un certo carattere di generalità — i quali innovano radicalmente vigenti ordinamenti — non potevano avere attuazione se non mediante un successivo intervento legislativo, per svolgere quei princìpi in modo particolare e concreto.

Diverso è il problema di vedere se una determinata norma costituzionale sia precettiva ovvero soltanto programmatica, e questo problema, attenendo alla interpretazione della norma, è suscettibile alle volte di non sicura soluzione e l'opinione al riguardo può essere quindi diversa. Comunque, il compito di dare la soluzione del problema nei singoli casi spetta in ultima sede — secondo gli attuali ordinamenti (salve le attribuzioni della Corte costituzionale quando sarà in funzione) — alla Corte di cassazione. Non sembra perciò che la acerba critica mossa dal senatore Terracini al pronunciato della Corte di cassazione, che sancì l'accennata distinzione, confaccia al rispetto ed alla dignità del potere giudiziario, al quale egli ha dichiarato di volere fare grande omaggio.

Non vi ha dubbio che l'Amministrazione della giustizia può essere — anzi deve essere — oggetto di esame e di critica; io pure l'ho sempre sostenuto; ma tale esame e tale critica non possono riguardare nella concretezza delle decisioni i pronunciati dalla autorità giudiziaria. Se ciò si facesse, si avrebbe veramente un'invadenza di un potere dello Stato nel campo riservato all'altro potere e tutto l'ordinamento politico-giuridico ne resterebbe sconvolto con quali ripercussioni sulla società è facile intendere.

TERRACINI. Quale è il campo, allora, riservato alla critica se non le decisioni concrete?

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. L'ho spiegato tante volte e l'ho ripetuto ora.

TERRACINI. Bisogna pur criticare la loro opera concreta di magistrati.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma in un'altra forma.

Nè posso lasciare senza rilievo l'invito sostanzialmente fatto dall'onorevole Terracini ai magistrati di compiere atti di ribellione alla legge. Fino a quando una legge esiste, anche se essa non è di proprio gradimento, il rispetto di essa è doveroso per ogni cittadino, e, principalmente, per il magistrato. Per dichiarare poi se una legge è ancora in vigore non può bastare l'opinione personale di un magistrato e neppure quella — per quanto autorevolissima — di un parlamentare come il senatore Terracini; tale compito spetta unicamente, almeno fino a quando vigono gli attuali ordinamenti, all'Autorità giudiziaria.

Su di un altro punto, infine, del discorso appassionato e così acuto dell'onorevole Terracini devo soffermarmi. Egli ha invitato il Ministro guardasigilli ad espore un preciso programma. Mi sarebbe facile cosa, perchè per fare un programma basta un po' di fantasia. Ma quello di cui si ha bisogno non sono i programmi o buone intenzioni: ne sono lastricate le vie dell'inferno. Ciò che il Paese attende è la soddisfazione concreta dei suoi bisogni e la soluzione dei suoi problemi; sono, insomma, i fatti. Ora a questa attività pratica, certo assai più difficile che quella di formulare programmi, ma più consona all'uomo di Governo,

io posso assicurare il Senato che dedicherò, con tenacia e fermezza, tutto il mio impegno: dichiaro, però, che un solo programma è nel mio spirito e nel mio cuore, come c'è stato in tutta la mia vita: agire per il bene del prossimo, secondo i princìpi della moralità e dell'onestà.

IL SISTEMA DELLE PROMOZIONI IN CORTE D'APPELLO E IN CORTE DI CASSAZIONE, NEI PRECEDENTI LEGISLATIVI

L'ordinamento giudiziario del 1865, regolava le promozioni col solo criterio dell'anzianità. Lo svolgimento della carriera era rigidamente automatico: nessuno poteva nutrire l'aspirazione ad una promozione anticipata, ed era sopito, per conseguenza, ogni stimolo a perfezionarsi ed a migliorare.

La legislazione successiva invece si orientò verso un sistema misto, tendente a contemperare l'anzianità col merito. La legge 8 giugno 1890, n. 6878 (Zanardelli), infatti, adottò il sistema degli scrutini per anzianità congiunta al merito. La legge Orlando del 1907, per le promozioni in Corte di appello, accanto allo scrutinio introdusse il concorso, adottando esclusivamente quest'ultimo per le promozioni in Corte di cassazione. La legge Finocchiaro Aprile del 19 dicembre 1912, n. 1311, tornò al sistema unico dello scrutinio, con le qualifiche però di promovibile per merito eccezionale, di promovibile a scelta e di promovibile semplice.

Il testo unico delle leggi sull'ordinamento giudiziario 30 dicembre 1923, n. 2786 (Oviglio), che attuava per le promozioni in Corte di appello il sistema misto degli scrutini, ed in Corte di cassazione quello del concorso, accentuava ancor più degli ordinamenti precedenti il criterio della prevalenza del merito sull'anzianità ai fini dell'accesso ai gradi superiori della carriera.

Accanto allo scrutinio ordinario a turno di anzianità, per l'accesso in Corte di appello, ammetteva lo scrutinio in anticipazione per i giudici e i sostituti compresi entro determinati limiti di graduatoria. Tali scrutini, devoluti al Consiglio superiore della Magistratura, davano luogo a tre distinte classifiche: promovibili semplicemente, promovibili a scelta, promovibili per merito distinto. A queste due ultime categorie l'ordinamento riservava la maggior parte dei posti disponibili (due quinti per ciascuna di esse); alla classifica inferiore era attribuita la quota di un solo quinto.

Inoltre la permanenza nel grado era ridotta a due anni soltanto per i promossi per merito distinto a voti unanimi, purchè però fossero in possesso di un'anzianità di carriera non inferiore a 25 anni complessivamente.

Era fissata, poi, in quattro anni per i promossi a scelta a voti unanimi, ed in sette anni per gli altri.

Esclusivo era inoltre il criterio del merito per la promozione in Corte di cassazione. Il solo sistema preveduto al riguardo era il concorso per titoli, giudicato da una commissione speciale composta di tre primi Presidenti di Corte di appello e due Consiglieri di cassazione, od equiparati. Nessuna influenza aveva dunque l'anzianità, ai fini dell'accesso alla Corte suprema ed ai gradi equiparati.

Per quanto il testo unico del 1923 fosse concepito siccome legge organica definitiva l'assetto del sistema delle promozioni subì fino al 1933, ossia in soli dieci anni, ben tre sostanziali riforme, il che costituisce nuova prova dell'asprezza delle difficoltà ond'è disseminato l'argomento.

Il regio decreto-legge 30 dicembre 1926, numero 2219, (Rocco) integrato dal regio decreto 23 giugno 1927, n. 1235, istituì un limitato concorso per esami e per titoli, come mezzo straordinario per l'anticipata promozione in Corte di appello, di magistrati di eccezionale valore, e regolò su diverse basi lo scrutinio, lasciato come ordinario sistema di promozione, nel senso di anticiparlo al compimento del 17° anno di servizio per i più meritevoli, aspiranti alla sola qualifica di promovibilità per merito distinto, e riservarlo, per i rimanenti, quale semplice valutazione del grado di idoneità agli effetti della promozione per anzianità. Conservò, inoltre, il concorso per titoli come mezzo di anticipato accesso alla Cassazione per una esigua proporzione di posti (un quinto); ripristinò lo scrutinio a turno di anzianità, con la doppia qualifica di promovibilità per merito distinto e per merito, come mezzo ordinario di accesso in Cassazione. Affidò a particolari commissioni il giudizio per

le promozioni da conferirsi in seguito a concorso, ed al Consiglio superiore della Magistratura, opportunamente integrato e modificato nella sua struttura, le operazioni di scrutinio ed altre attribuzioni di indole diversa.

A prescindere da modifiche di dettaglio arrecate con la legge 31 maggio 1928, n. 1286 (Rocco), che, tra l'altro, integrò il concorso per titoli per le promozioni in Cassazione prescrivendo un esperimento orale sui titoli esibiti, per i candidati ritenuti idonei, l'altra riforma del sistema delle promozioni ebbe luogo con la legge 17 aprile 1930, n. 421 (Rocco), integrata dal regio decreto 12 maggio successivo, n. 563, in conseguenza della separazione della carriera pretorile da quella collegiale, attuata con la legge medesima. Anzichè di una vera riforma, si trattò piuttosto di un adeguamento del sistema delle promozioni al nuovo assetto della doppia carriera.

La snellezza dei ruoli della Magistratura collegiale, che fu la conseguenza e uno degli scopi perseguiti dal legislatore (Rocco) attraverso la riforma, consentì di ridurre a sedici anni il limite di anzianità prescritto per accedere allo scrutinio anticipato ai fini della promozione in Corte di appello. Fu portato da 8 a 9 anni, in correlazione di analogo voto reiteratamente espresso dalle Commissioni esaminatrici, il periodo di servizio necessario per l'ammissione al concorso per esami e per titoli e furono variate le proporzioni dei posti da conferire per scrutinio, in dipendenza della partecipazione dei magistrati provenienti dalla separata carriera pretorile, i quali, per altro, venivano esclusi dallo accesso alla Cassazione.

La terza riforma sostanziale apportata al solo sistema delle promozioni è quella risultante dalla legge 5 giugno 1953, n. 557 (De Francisci), integrata dal regio decreto 13 luglio successivo, n. 1835, che sostituì al sistema degli scrutini in anticipazione, quello del concorso per titoli, con una proporzione di quattro decimi dei posti disponibili per le promozioni in Corte di appello, lasciando i residui sei decimi allo scrutinio ordinario a turno di anzianità, per giudici e pretori, con due sole qualifiche di promovibilità: per merito distinto e per merito: e, quanto alle promozioni in Cassazione, tornò al concetto del solo concorso per titoli, stabilito nel testo unico del 1923, con la variante dell'organo chiamato a giudicarne, determinato nel Consiglio superiore della magistratura anzichè in una commissione speciale.

Secondo l'ordinamento Grandi del 1941, le promozioni in appello (articolo 145) si effettuavano mediante concorso per esami e per titoli, dopo 10 anni di effettivo servizio (soppresso con l'articolo 3 del decreto 18 novembre 1947, n. 1370); mediante concorso per titoli, dopo 17 anni di effettivo servizio (ridotto poi a 16 dal decreto 28 novembre 1947, n. 1370); e mediante scrutinio a turno di anzianità. Quanto alle promozioni in Cassazione, è stato ripristinato sostanzialmente il sistema dell'ordinamento Oviglio, cioè il concorso per titoli, con esperimento orale (sospeso fino a nuova disposizione dal decreto-legge 3 maggio 1945, n. 233) e lo scrutinio a turno di anzianità per la sola qualifica di merito distinto.

Ce n'è, dunque, per tutti i gusti, che sono diversi, come sapete, da uomo ad uomo. Si tratta di scegliere il sistema che presenti minori inconvenienti, ma senza illudersi di sopprimerli tutti, perchè si tratta di giudizi e la garanzia di giudizi assolutamente perfetti si può richiederla soltanto a Dio.

Assicuro con l'occasione l'onorevole Pannullo che saranno studiate le sue proposte anche circa l'obbligo del periodo biennale o triennale di effettivo servizio presso uffici giudiziari per i magistrati rispettivamente di Corte di appello e di Tribunale.

Ringrazio, poi, l'onorevole Caron per le buone parole dette per la Magistratura e anche di quelle che ha voluto rivolgere a me, e mi associo con reverenza alla memoria del consigliere Ferrero, e degli altri che durante la Resistenza sono morti o hanno sofferto per difendere la giustizia e la libertà.

PROBLEMA DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI.

Al problema delle giurisdizioni speciali ha accennato poco fa l'onorevole Spallino.

Venendo ora a parlare brevemente di tali giurisdizioni speciali e della necessità della revisione di esse voluta dalla VI Disposizione transitoria della Costituzione, ritengo oppor-

tuno precisare che la revisione deve avve-
tuno precisare che tale revisione deve avvenire alla luce del principio dell'unità della giurisdizione consacrato nella Carta costituzionale e della norma che ammette soltanto la istituzione presso gli organi giudiziari ordinari di sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini estranei alla magistratura.

Il problema è certamente complesso e richiede un'indagine meditata ed approfondita con riguardo a molteplici situazioni, ma non è preoccupante perchè il Governo, anche prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha avuto cura di impedire, nei limiti del possibile, nuove deroghe al principio dell'unità della giurisdizione.

La revisione delle giurisdizioni speciali alla stregua degli indicati princìpi e criteri si concreterà in questa alternativa: soppressione o trasformazione delle giurisdizioni speciali in sezioni specializzate degli organi di giurisdizione ordinaria, secondo che sia dato riscontrare o non, caso per caso, l'esistenza dei presupposti che giustificano la istituzione di sezioni specializzate e cioè in sostanza l'opportunità di una particolare competenza tecnica richiesta dalla specialità della materia.

II.

IL FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Nel mio discorso alla Camera, parlando del funzionamento della giustizia, ho francamente ammesso, come era doveroso, l'esistenza di un certo disagio nel quale quel funzionamento si svolge. Ho notato, però, in proposito, che le cause di tale disagio, per se stesse complesse e spesso non facilmente identificabili, devono essere ricercate, per la più rilevante parte, nel mancato o insufficiente adeguamento degli istituti processuali e degli ordinamenti giudiziari alla mutata situazione demografica e sociale del Paese ed al conseguente intensificarsi dei rapporti, senza che si possa in alcun modo farne risalire la responsabilità alle persone che attendono al delicato e difficile compito di amministrare la giustizia.

Non dobbiamo, però, usare le parole grosse, amico Bruna, fino ad arrivare a proclamare la crisi della giustizia, che è cosa ben diversa da difetti di funzionamento.

In ordine a tal punto deve invece essere messa in rilievo, come ho già fatto davanti all'altro ramo del Parlamento, con preciso riferimento a dati statistici, l'attività intensa che svolge la Magistratura per far fronte alle esigenze sempre crescenti dell' amministrazione della giustizia, pur nelle rilevanti deficienze ancora esistenti nei ruoli, di per se stessi insufficienti alle attuali esigenze e pur nella deficienza dei mezzi, per i quali occorrerebbero ben maggiori stanziamenti in bilancio, come ha rilevato l'onorevole Papalia, col quale concordo nel ritenere che la giustizia è una funzione essenziale per lo Stato. Io gli sarei grato, se nelle attuali condizioni, in mezzo a tante richieste pressanti di carattere sociale, mi aiutasse ad ottenere dal Tesoro i mezzi che anch'io ritengo necessarissimi per la giustizia.

I magistrati tutti, con la loro attività e con la loro solerzia, fanno quanto possono per attenuare le conseguenze pregiudizievoli di una situazione da essi non determinata, e sono lieto di potere affermare che, mercè il loro spirito di sacrificio, prosegue instancabile l'opera per la progressiva riduzione delle pendenze.

L'onorevole Spallino nella sua relazione, con ampia indicazione di cifre, ha messo in evidenza la rilevante attività spiegata da coloro che attendono all'Amministrazione della giustizia. Egli ha autorevolmente riconosciuto — e di ciò gli sono particolarmente grato — « la gravità e la delicatezza » del lavoro che incombe ogni anno sui magistrati e sui loro ausiliari. Poichè le ha indicate abbondantemente e scrupolosamente il relatore, io posso risparmiarvi il tormento delle cifre.

In questa occasione mi sia consentito di rivolgere una viva parola di elogio anche al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, il quale, con silenzioso fervore e con assoluta dedizione al dovere, dà il suo valido contributo all'amministrazione della giustizia. Nella mia lunga vita giudiziaria ho avuto modo di apprezzare quanto rilevante sia questo contributo, per cui ogni elevazione materiale e, specialmente morale, che fosse possibile

realizzare in favore di questi benemeriti funzionari sarebbe assai meritata.

Certamente — e l'onorevole relatore lo ha opportunamente notato e ne hanno anche fatto cenno gli onorevoli Caron, Bruna, Papalia e altri — le condizioni degli uffici giudiziari permangono non adeguate per entità del personale e per i mezzi materiali posti a sua disposizione, pur non intendendo io sottovalutare il beneficio derivante dal graduale svolgimento dei concorsi di reclutamento, con i quali alle già notate deficienze dei ruoli si va gradatamente ponendo riparo. Purtroppo i concorsi, quasi costantemente, non dànno i risultati sperati, ponendo in forse la auspicata normalizzazione entro il 1954, ma ho ragione di confidare che questa possa ottenersi per la fine del 1955, epoca in cui presumibilmente potrà raggiungersi la copertura di tutti i posti vacanti. Completati questi concorsi, si può dire, di carattere straordinario, è da ritenere che si possa ritornare — come auspica l'onorevole Spallino — al concorso annuale con un numero limitato di posti. Sarà pure da esaminare l'altro punto accennato dall'onorevole relatore, e cioè che gli aspiranti provenienti dalle altre Amministrazioni sottostiano ai limiti di età stabiliti per tutti gli altri. Sarà così possibile evitare che entrino in magistratura persone in età avanzata e spesso con numerosa famiglia, che male si adattano a risiedere in sedi di pretura disagiate, le quali necessariamente devono essere assegnate agli uditori con funzioni giurisdizionali ed agli aggiunti giudiziari, e cioè ai magistrati nei primi anni della loro vita giudiziaria.

Quanto alla insufficienza delle piante organiche, mi limito in questa sede, come ho già fatto davanti alla Camera, a dichiarare che mi propongo di rivederle al momento opportuno, al fine di fare una distribuzione razionale del personale tra i vari uffici giudiziari, in proporzione alle esigenze di ciascuno di essi, debitamente accertate.

L'AUMENTO DELLA COMPETENZA DEL PRETORE IN MATERIA CIVILE.

Si è accennato da qualche parte, se mal non ricordo anche dall'onorevole Caron, ad una sperequazione di lavoro, in materia civile, esistente tra le Preture ed i Tribunali, e si è proposto di rimediarvi con una meditata elevazione dei limiti della competenza pretoria per valore, col che si otterrebbe anche un minore aggravio di spesa per i meno abbienti, ed una maggiore agevolazione e sollecitudine nei giudizi.

Se può ammettersi che l'aumento dei limiti di valore finora effettuato non sia stato compiuto con esatta corrispondenza alla svalutazione monetaria, e che per effetto di tale fenomeno economico si determini tuttora la attribuzione al tribunale di cause un tempo di competenza, per il loro oggetto, del giudice singolo, non può disconoscersi che il proposto aumento costituisce un problema, il quale richiede uno studio accurato e preciso, che si va già compiendo. Finchè non si abbiano tutti gli elementi sicuri delle ripercussioni di un siffatto provvedimento, sarebbe un'imprudenza dannosa dargli corso immediato.

Non si può in proposito ignorare la diversità di sviluppo economico delle varie regioni; la situazione generale degli uffici di pretura privi, in non piccola parte, di titolari; la eventualità che delle vertenze sottratte al tribunale come giudice di primo grado sia poi esso stesso chiamato a conoscere come giudice di appello; la ripercussione, infine, che una diminuzione di lavoro dei tribunali possa avere su quello degli avvocati innanzi ad essi esercenti.

Tutto ciò implica la valutazione di un complesso di elementi di diversa natura, variamente concorrenti e in vario modo intersecantisi, valutazione che, per portare ad un risultato utile, idoneo al fine cui è diretto, deve essere necessariamente compiuta con la massima cautela e ponderazione.

I GIUDIZI DI ASSISE.

Un argomento che merita una speciale considerazione è quello del riordinamento delle Corti di assise, poichè da esse sono definiti i processi più gravi che incidono profondamente sulla coscienza popolare. Ne ha parlato stasera con simpatica *verve* meridionale e con tanta pratica di persone e di cose l'onorevole Cerabona. Anche l'onorevole De Marsico ne ha ampiamente parlato stamattina con

l'altissima competenza che gli viene dall'insegnamento e dall'esercizio professionale. Non posso in questo momento fare precisazioni sulle eventuali riforme ma penso che non sia inutile chiedervi, onorevoli colleghi, pochissimi minuti per richiamare la vostra attenzione sull'*iter* legislativo storicamente percorso dall'istituto della Corte d'assise perchè possiate meditarvi sopra dando tutti i suggerimenti che crederete utili.

Ringrazio, intanto, l'onorevole De Marsico per quanto ha detto riguardo alla Cassazione e mi associo con lui nel ricordo devoto e affettuoso di uno dei nostri migliori magistrati scomparsi, il presidente Ugo Aloisi, mio compagno di lavoro per decenni, mio amico caro e in pari tempo mio maestro.

È noto come in Italia la Corte di assise, dall'epoca della sua istituzione fino al 1931, fu imperniata sull'istituto della giurìa popolare: dieci cittadini giurati, tratti dal popolo, decidevano con un « sì » o un « no » se e come l'imputato avesse commesso il fatto e sulla sua responsabilità, mentre al giudice togato, che presiedeva la Corte, era demandato il compito di trarre le conseguenze giuridiche da tale verdetto.

Il sistema era ispirato al principio già propugnato da illuministi francesi e italiani — tra i quali è da ricordare per tutti il Filangieri — per cui la diretta partecipazione del popolo alla amministrazione della giustizia costituiva una garanzia di libertà dei cittadini contro il prepotere dei regimi assoluti.

Ma la lunga esperienza del suo funzionamento, perdurato anche sotto il Codice di procedura penale del 1913 sino al 1931, ne mise in evidenza i lati negativi e determinò una più matura valutazione del modo più idoneo per la partecipazione dell'elemento popolare all'amministrazione della giustizia in relazione ai più gravi reati.

Le critiche al sistema erano fondate principalmente sulla impossibilità della netta separazione del fatto e del diritto, che esso presuppone, e sulla mancanza di un controllo sul giudizio monosillabico emesso dai giurati, i quali d'altronde non avevano alcuna preparazione o ne avevano bene scarsa.

Con il decreto 31 marzo 1931, n. 249, trasfuso nel testo unico del 4 ottobre 1935, numero 1899, alla giuria venne sostituito l'assessorato, e cioè un collegio misto composto di due magistrati (un Consigliere di Corte di cassazione in funzione di Presidente e un Consigliere di Corte di appello) e cinque assessori, che decidevano unitariamente sul fatto e sul diritto, ed emettevano sentenze debitamente motivate.

Critiche vennero mosse anche contro questo nuovo ordinamento della Corte di assise. Si rilevava che gli assessori erano in numero esiguo, che, essendo di nomina regia, non davano garanzia assoluta di imparzialità, e infine che, venendo scelti tra una ristretta categoria di cittadini, finivano con l'acquistare un abito professionale.

Inoltre l'obbligo della motivazione della sentenza rendeva più agevole rilevare errori e deficienze nel giudizio per cui si verificò l'inconveniente che la Corte di cassazione — organo di controllo esclusivamente di diritto — fu costretta, in sede di ricorso a forzare i limiti assegnatile e a riguardare quegli errori e quelle deficienze che sarebbe stato iniquo lasciar permanere.

Con la caduta del fascismo si pensò naturalmente a ritoccare l'ordinamento della Corte di assise, e come primo provvedimento furono modificati i criteri di scelta dei giudici non togati, stabilendosi che essi — che furono chiamati non più assessori, ma giudici popolari — venissero estratti a sorte da appositi albi formati su designazione dei Presidenti di Corte d'appello, sentiti i Procuratori generali.

Entrata in vigore il 1° febbraio 1948 la Costituzione, il legislatore, per quanto concerneva la Corte di assise, si trovò di fronte a due princìpi posti dalla Carta costituzionale:

1) il popolo può partecipare alla amministrazione della giustizia;

2) la sentenza deve essere motivata.

Questi princìpi importavano non solo l'impossibilità di accogliere la proposta, pur autorevolmente formulata, di affidare il giudizio di Assise ad un collegio costituito da soli giudici togati, perchè in tal caso non vi sarebbe stata la partecipazione diretta del popolo; ma anche un ritorno alla giuria popolare. Ciò, infatti, da un lato avrebbe significato affidare

completamente a giudici popolari l'amministrazione della giustizia, sia pure in rapporto a determinati reati, mentre la Costituzione contempla una semplice partecipazione, e cioè collaborazione, e dall'altro lato non avrebbe soddisfatto il precetto costituzionale della motivazione della sentenza, in quanto, con una giuria che decidesse sul fatto ed un presidente che risolvesse le questioni di diritto non si sarebbe ottenuta una decisione motivata, e cioè logicamente coordinata da un collegio unico in fatto ed in diritto.

Tenendo presenti le indicate esigenze, la nuova legge sulla Corte di assise (dopo una elaborazione parlamentare lunga, intensa e fruttuosa, quale poteva attendersi da uomini che avevano padronanza della scienza giuridica e della pratica giudiziaria ed erano pur forniti di squisita sensibilità politica), ha mantenuto un organismo nel quale magistrati e giudici popolari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti (articolo 5 della legge 10 aprile 1951, n. 287), ai cui provvedimenti si applicano le ordinarie norme di procedura e quindi anche quella concernente l'obbligo della motivazione delle sentenze.

Per quanto concerne l'elemento laico, cioè quello popolare di cui si sono occupati gli onorevoli Cerabona, De Marsico e Papalia e che è voluto dalla Costituzione come ho già accennato, il nuovo legislatore ha cercato di eliminare gli inconvenienti lamentati nei confronti dell'ordinamento precedente. Infatti è stato aumentato il numero dei giudici popolari che partecipano al collegio; il Governo resta del tutto estraneo alla loro nomina, ed inoltre essi vengono scelti tra una assai ampia categoria di cittadini.

La composizione delle Corti di assise, tenendo presente che la nuova legge ha introdotto, anche per i reati che rientrano nella loro competenza, il secondo grado di giurisdizione, è la seguente: la Corte di assise (di primo grado) è composta da un magistrato di Appello che la presiede, di un magistrato di Tribunale e di sei giudici popolari; la Corte di assise di appello di un magistrato di Cassazione che la presiede, di un magistrato di Appello e di sei giudici popolari.

Stante la detta composizione e le altre caratteristiche che è venuta ad assumere con la nuova legge, la Corte di assise costituisce una sezione del Tribunale, mentre la Corte di assise di appello una sezione della Corte di appello, inserendosi così questi due organi nel sistema generale del nostro ordinamento giudiziario.

Radicale trasformazione hanno subìto anche le disposizioni concernenti la competenza della Corte di assise, fondata non più sul criterio quantitativo della pena adottato dal Codice di procedura penale nel 1931 e nemmeno sul criterio misto che vigeva in precedenza, ma su un criterio esclusivamente qualitativo, essendo indicati specificamente i reati attribuiti alla competenza della Corte di assise.

Qualche parola merita quella che è da considerarsi senz'altro la più importante innovazione della vigente legge sulla Corte di assise, e cioè l'istituzione del giudizio di appello, che corrispondeva ad una esigenza generalmente sentita. Si notava infatti che era veramente assurdo negare per i reati più gravi quel rimedio che era ammesso per i reati di più lieve entità. Nè, una volta eliminata la giuria, sussisteva più alcun ostacolo al riesame del merito. Invero, mentre era impossibile sottoporre alla critica di un giudice superiore il verdetto dei giurati, il quale, data la sua caratteristica di essere la espressione della coscienza intuitiva, non si prestava alla motivazione, tutt'altra cosa è invece allorchè il giudizio viene emesso da un collegio composto da magistrati togati oltre che da giudici popolari e frutto quindi di un procedimento logico-giuridico. Anzi, una volta posto costituzionalmente il dovere della motivazione, ne deriva come ho già detto anche quello del controllo sulla motivazione in rapporto alla rivalutazione del fatto.

Il primo periodo di applicazione della riforma è finora di troppo breve durata perchè si possa esprimere un giudizio definitivo: tuttavia i risultati finora conseguiti mi mettono in condizione di fare qualche considerazione e qualche rilievo.

Molti oppositori della riforma avevano mosso obbiezioni e prospettato il timore che in sede di Appello si sarebbe fatto troppo facile e frequente uso della facoltà di rinnovazione totale o parziale del dibattimento.

Questo timore si è rivelato senza fondamento poichè la detta facoltà è stata contenuta in limiti che possono ritenersi normali come si rileva da alcune cifre.

Nel corso dell'anno 1952, su 2.070 procedimenti definiti dalle Corti di assise di appello, si sono registrati 38 casi di rinnovazione totale e 66 casi di rinnovazione parziale del dibattimento. Nel corso del primo semestre dell'anno in corso, su 1.139 procedimenti definiti dalle stesse Corti, si sono avuti 30 casi di rinnovazione totale e 20 casi di rinnovazione parziale del dibattimento.

Inoltre l'esame condotto sulle sentenze di Corte di assise di appello — che vengono comunicate per estratto al Ministero della giustizia — porta a rilevare la spiccata tendenza delle Corti di assise di appello ad attenuare le pronuncie di primo grado.

Infatti, mentre il numero delle conferme delle sentenze di condanna non è rilevante (per quasi tutte le Corti è inferiore al 50 per cento e per alcune è inferiore al 30 per cento) e quello delle riforme *in peius* su appello del Pubblico ministero è insignificante, è invece assai notevole il numero dei casi in cui la pena viene sensibilmente ridotta o perchè si concedono attenuanti, o perchè si dichiarano prevalenti le attenuanti sulle aggravanti o perchè si degrada il titolo del reato, o perchè si valuta più benevolmente il fatto.

Infine sono stati messi in luce, in linea generale, tanto per le Corti di assise di primo grado quanto per quelle di secondo grado l'attenzione e lo zelo spiegati dai giudici popolari nell'espletamento del loro compito.

IL PROBLEMA DEI MINORI DELIQUENTI O TRAVIATI.

Un problema, infine, di più viva umanità, che assilla la mente e il cuore di ogni categoria di persone, è quello dei minori delinquenti o traviati, dei quali si sono occupati gli onorevoli Nacucchi, Alberti, il relatore Spallino, particolarmente l'onorevole Pannullo e con animo appassionato l'onorevole Agostino.

Nella relazione dell'onorevole Spallino sono indicate le cifre statistiche relative alle denuncie e alle condanne di minori. Sarà utile conoscere anche le cifre relative ai minori ricoverati nelle case di rieducazione e internati nei riformatori giudiziari.

Nel corso dell'anno 1952 sono stati assegnati definitivamente alle case di rieducazione, in seguito a decreto dei Tribunali per i minorenni, n. 1.613 maschi e 447 femmine (totale 2.060).

Al 31 marzo 1953 i minori ricoverati complessivamente nelle case di rieducazione ammontavano a n. 7.527 di cui 5.632 maschi e 1.895 femmine (al 31 marzo 1952 ammontavano a n. 7.720 di cui 5.869 maschi e 1.851 femmine).

Alla stessa data le presenze negli istituti di osservazione ammontavano a n. 891 minori di cui 636 maschi e 225 femmine (al 31 marzo 1952 ammontavano a n. 1.089 di cui 717 maschi e 372 femmine).

La popolazione minorile detenuta ammontava, sempre alla stessa data, a n. 426, di cui 414 maschi e 12 femmine (al 31 marzo 1952 ammontavano a n. 466 di cui 450 maschi e 166 femmine); gli internati nei riformatori a 91 maschi e 3 femmine (al 31 marzo 1952 ammontavano a n. 132, tutti maschi).

Fin qui i freddi dati statistici, indicativi comunque dell'esistenza di un problema sociale fra i più urgenti, non solo sotto il profilo della esigenza di difesa della società attuale, ma soprattutto sotto quello del miglioramento della nuova generazione.

Il raggiungimento del fine, che la rieducazione si propone, postula come necessaria premessa una indagine preliminare approfondita sulla personalità del minore — sono pienamente d'accordo in ciò con gli onorevoli Alberti e Agostino — indagine atta ad individuare le cause prime, o meglio, i fattori etiologici della delinquenza e del traviamento, contrariamente all'opinione di alcuni, che gli elementi patologici, frà tali cause, non tengono, per fortuna, il primo posto. E ciò, mentre in un certo senso ci conforta, indica maggiormente la responsabilità dell'ambiente e quindi della società in genere.

Solo attraverso un attento studio della personalità, condotto con l'ausilio delle scienze pedagogica, psicologica e medica, può giungersi ad individuare, con sempre più grande approssimazione, i mezzi di recupero da usare.

Intendo, pertanto, perseverare nell'opera di potenziamento dei mezzi e dell'organizzazione, all'uopo necessari, per rendere sempre più salda la base su cui deve poggiare tutto il sistema.

L'aumentato numero degli Istituti d'osservazione consente già di sottoporre ad esame sempre più numerosi i minori abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza, o in attesa di un provvedimento giudiziario o d'internamento in una Casa di rieducazione. Si va così sempre più eliminando il grave inconveniente, lamentato per il passato, di provvedimenti di ricovero emessi dall'autorità giudiziaria in base alle sole informazioni dell'autorità di pubblica sicurezza, senza una conoscenza approfondita del caso.

Ho rivolto in pari tempo le mie cure ad un miglioramento dell'attrezzatura dei gabinetti psicotecnici esistenti, seconlo le moderne esigenze, mentre un nuovo gabinetto è stato creato presso l'Istituto « Filangieri » di Napoli. Per quanto attiene al personale si sono assunti nuovi specialisti in psicologia e psichiatria, pur tra le notevoli difficoltà dovute all'inesistenza di ruoli appositi.

Particolare considerazione merita l'introduzione del metodo di « Osservazione ambulatoriale », assicurato dai Centri medico-psico-pedagogici, soprattutto da quelli dipendenti dall'Ente Nazionale per la Protezione morale del fanciullo.

Attualmente tale metodo di osservazione è in atto a Napoli ed ho fermo proposito di favorirne una larga estensione in altre sedi.

Tale forma di indagine, che ha già dato buoni risultati in altri Paesi, offre l'evidente vantaggio di infondere nell'animo del minore una maggior fiducia e confidenza, mentre consente che esso venga studiato nello sfondo più naturale e spontaneo del suo ambiente. Altri vantaggi dell'osservazione ambulatoriale sono: 1° il risparmio di tempo e di denaro; 2° l'eliminazione del trauma, altrimenti inevitabile, costituito dall'internamento, idoneo sovente a falsare l'acquisizione di alcuni dati; 3° l'evitare la perdita di un eventuale occupazione professionale, circostanza che andrebbe ad aggiungersi alle cause pregresse di inadattamento; 4° il decongestionamento della popolazione minorile accolta negli Istituti di osservazione.

Tali centri di osservazione, con opportuno dislocamento, permetteranno di raggiungere facilmente i minori residenti nei luoghi più remoti.

È forse superfluo aggiungere che, però, l'osservazione ambulatoriale non può indiscriminatamente sostituire quella in istituto, occorrendo, perchè essa sia possibile, il concorso di alcune circostanze favorevoli, sulle quali non è il caso di indugiare in questa sede.

Accertare con esattezza le deficienze delle singole personalità non sortirebbe apprezzabile rilevanza pratica se poi non si potesse disporre di una varietà di mezzi, per scegliere quello maggiormente indicato alla rieducazione ed al recupero di ogni singolo soggetto.

I minori « dissociali » non si presentano come un'unica categoria; al contrario ci troviamo di fronte ad una gamma ricca di variazioni dal punto di vista della personalità.

Individuate le cause ed i loro deleteri effetti sullo sviluppo della personalità, occorre poi individuare e rendere operante il mezzo più adatto per ottenere un completo riadattamento sociale.

Non è quindi di secondaria importanza il perseguire una sempre maggiore specializzazione degli Istituti, già da tempo iniziata, e che in questo ultimo anno ha subìto ancora un soddisfacente progresso sulla linea di un criterio più rigoroso di distinzione dei minori secondo l'età, la personalità, l'attività professionale e le condizioni di salute.

Nel panorama della specializzazione va riguardata l'istituzione di una sezione oftalmica presso il Centro di rieducazione di Palermo, oltre quella già funzionante presso l'Istituto di Volterra. Ciò in considerazione del numero sempre crescente di minori tracomatosi.

Di recente, però, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per interessamento del Ministero della giustizia, si è assunto l'onere di far eseguire gratuitamente dai dipendenti Uffici sanitari provinciali le necessarie cure ai minori tracomatosi, tanto ricoverati quanto in attesa di ricovero.

Questa realizzazione consente di intraprendere l'opera rieducativa anche nei confronti dei minori traviati, affetti da tale male, per i quali l'Amministrazione in passato si è trovata costretta a provocare la dimissione o a ritar-

dare l'assunzione per mancanza di posti nelle accennate sezioni, assolutamente insufficienti a dare ricovero a tutti i minori oftalmici.

Non minore attenzione ho dato al problema di coloro che si trovano in condizione di minorazione psichica, che vengono indirizzati all'Istituto di Volterra (Ospedali riuniti), se maschi, e alla nuova casa di rieducazione « Buon Pastore » di Parma, se femmine.

Oltre alla specializzazione, si va curando la riorganizzazione degli Istituti e l'aggiornamento dei metodi. Il criterio informatore di tale riorganizzazione è quello di abbandonare i metodi propri dei riformatori giudiziari (che sono misure di sicurezza per i minori socialmente pericolosi) e passare invece a nuovi metodi improntati ai reali bisogni educativi dello spirito e della psiche dei giovani traviati.

Si tratta, prima di tutto, di improntare diversamente l'ambiente. Addito, fin d'ora, alla attenzione degli onorevoli colleghi l'Istituto governativo femminile di Airola, destinato a divenire un « Istituto tipo ». In esso si sono totalmente abbattuti i cubicoli e contemporaneamente si sono allestiti piccoli appartamenti separati adatti ad accogliere gruppi di giovani internati, considerati come distinte famiglie. Tali gruppi vivono, in regime di piena autonomia, nel loro appartamentino costituito di sala da pranzo, camerette da letto, soggiorno, cucina e cortile di ricreazione. Restano solo in comune la cappella, la scuola ed i laboratori.

Presso l'Istituto di Pisa, che fino a qualche anno fa era un tetro ed oppressivo riformatorio, sta per essere ultimata una radicale trasformazione. Esso apparirà ormai come un ridente e moderno istituto, a tipo aperto, con annessa colonia a Marina di Pisa, alla quale affluiscono numerosi rieducandi di varie Case di rieducazione.

A Genova-Pontedecimo fervono i lavori per completare — con ulteriori padiglioni autonomi, modernamente concepiti, disseminati in un parco su pendici collinose — il preesistente centro di rieducazione.

Non diversamente da questo sorgerà altro centro di rieducazione a Monte Mario: è già stata stanziata la somma necessaria per la costruzione, che è ormai prossima.

Per quanto riguarda la scuola e la preparazione professionale dei minori ricoverati, sono lieto di far conoscere che, dopo talune sporadiche esperienze compiute nel passato, quest'anno è stato affrontato, su scala più estesa, il problema del recupero scolastico degli analfabeti e dei semi-analfabeti, che affluiscono purtroppo numerosissimi nelle case di rieducazione.

Tale soluzione si imponeva sia dal punto di vista didattico, sia da quello della preparazione professionale. Non è il caso infatti di infliggere a giovani di 12, 15 e più anni il ritmo lento dei programmi elementari ordinari predisposti per i bambini. Inoltre è necessario accelerare la preparazione scolastica di base, perchè il giovinetto sia posto al più presto in grado di affrontare una qualificata preparazione professionale.

Numerosi istituti, già dal decorso anno, hanno così aderito all'invito del Ministero di sostituire le cinque classi ordinarie con un corso biennale, quale è previsto dagli attuali ordinamenti della Pubblica istruzione. In tema di preparazione professionale, si è accentuato lo sforzo per renderla sempre più rispondente allo scopo prevalente di fornire ai giovani, ospitati nelle case di rieducazione, possibilità di facile sbocco e di vantaggioso impiego.

Contemporaneamente, mentre sono aumentate le scuole di avviamento professionale nelle case di rieducazione governativa (portate da otto a tredici), quattro fra esse sono state organizzate in collegamento con le autorità scolastiche come sezioni delle scuole pubbliche esterne.

Per il prossimo anno è inoltre prevista l'istituzione di scuole di qualificazione e specializzazione professionale, collegate con gli Istituti professionali di Stato, che da qualche anno vengono proficuamente sperimentati dal Ministero della pubblica istruzione.

Ma le case di rieducazione non esauriscono certo i mezzi predisposti o da predisporre. Non posso sottacere gli ottimi risultati che continua a dare la libertà assistita, che è stata finora attuata attraverso l'opera benemerita di personale assunto sotto varie qualifiche.

La libertà assistita è mezzo indispensabile per la rieducazione di quei minori, per i quali il ricovero sarebbe quanto meno eccessivo o addirittura controproducente. A volte è sufficiente misura il vigilare, guidare e assistere il

giovanetto, lasciandolo nel suo stesso ambiente. La libertà assistita è ancora insostituibile mezzo di osservazione, oltre che complementare di rieducazione, nei riguardi di quei minori che sono gradualmente immessi nella vita libera mediante le licenze di esperimento.

La libertà assistita offre inoltre un altro vantaggio veramente notevole: l'assistente sociale, perseguendo l'intento di riadattare il minore alla società, agisce anche sull'ambiente familiare, toccando alla radice una delle cause primarie del traviamento minorile

Intermedio fra i due sistemi — quello dell'internato e quello della libertà assistita — sta il sistema della « semi-libertà ».

Sul terreno di una sempre maggiore individuazione dei mezzi rieducativi possediamo ormai i dati veramente lusinghieri, raccolti con l'esperimento dei « Focolari », l'istituzione dei quali è stata fino ad oggi resa possibile dall'ausilio dell'U.N.R.R.A.-Casas.

Vi sono casi in cui il riadattamento può più facilmente e sicuramente ottenersi senza strappare il minore alla vita libera, sottraendolo però all'ambiente che ne ha provocato il traviamento.

Come dianzi ho detto, desidero e procurerò sempre più che la vita ed i rapporti nelle case di rieducazione ripetano quelli della famiglia tipo; ma è ovvio che per molteplici ragioni rimangono differenze rilevanti, che invece sono molto meno avvertibili nella vita del « Focolare ».

È questo una convivenza di circa dieci minori, simili per età e per altre condizioni. Il « Focolare » rappresenta la loro casa; in esso autorità amata e riconosciuta è quella dell'assistente sociale. I minori si sentono avvolti dal calore dell'ambiente familiare, loro prima negato. Hanno la loro libertà, che impiegano per frequentare la scuola, per recarsi al lavoro, non diversamente dai figli di buona famiglia, contribuiscono al loro mantenimento.

Si formano e prendono consistenza gli affetti, la fratellanza e l'altruismo, cemento della società.

È tempo ora di passare dal campo sperimentale a quello di una vasta applicazione; sarà mia cura promuovere gli opportuni provvedimenti, anche in sede legislativa.

Ho allo studio ancora altre forme di « semilibertà », quali ad esempio la frequenza obbligatoria di apposite officine-scuole e di ricreatori all'uopo allestiti, ed a ciò sono incoraggiato dai buoni risultati altrove ottenuti.

Come ho già accennato alla Camera, una ulteriore riforma si impone con carattere di urgenza: quella che attiene al personale. La prediposizione dei mezzi non sarà mai sufficiente, se mancheranno gli uomini idonei a farne buon uso.

È mia intenzione non adagiarmi minimamente sulla tradizione e la prassi quando l'una e l'altra non rispondano alle esigenze. La magistratura minorile, organo delicatissimo, richiede una sempre maggiore specializzazione dei giudicanti. È facile conoscere la legge minorile, ma è oltremodo difficile accostarsi al minore, entrare nell'animo di lui, valutarne la psicologia.

Altrettanto difficile è poi soppesare le ripercussioni che ogni parola, ogni forma ed ogni attività del giudice hanno sempre nell'animo del giovanetto.

Tale esistenza si inquadra in quella di una idonea scelta e formazione del personale, che si occupa in genere della rieducazione dei minori.

Convegni orientativi di direttori di Istituto si sono tenuti per gli istituti maschili e per quelli femminili. Altri si terranno per il personale insegnante, allo scopo di meglio prepararlo ai nuovi orientamenti didattici. Anche il personale di educazione e di sorveglianza degli Istituti minorili, su iniziativa delle stesse categorie interessate in speciali convegni hanno dato prova della loro maturità per una riforma che è ormai allo studio, e di cui già accennavo alla Camera, allo scopo di unificare i due ruoli, quello di educazione e quello di sorveglianza, lasciando libero a tale personale l'accesso alla carriera direttiva, qualora sia fornito di laurea.

Meritevole di attenzione è il rilievo del relatore onorevole Spallino circa la scarsa o mancante qualificazione del personale addetto agli istituti per minori. Anche la Commissione parlamentare, presieduta egregiamente dall'onorevole Persico, auspicò l'aumento e il miglioramento del personale educativo.

Attualmente le funzioni direttive (gruppo A) sono espletate da personale amministrativo dell'Amministrazione penitenziaria, il

quale ovviamente non è specificatamente qualificato all'opera di rieducazione.

Nell'unico ruolo dovrebbero distinguersi quattro specializzazioni: 1) assistenti di gruppo, come educatori costantemente in contatto con i minori; 2) insegnanti di scuola primaria differenziale, che compirebbero attraverso l'insegnamento scolastico la loro parte di opera rieducativa; 3) maestri d'arte, veramente preparati a fornire al minore nelle esercitazioni una vera e propria qualificazione professionale. (I pratici oggi adibiti a tale incombenza, assunti come semplici salariati, pur facendo del loro meglio, non sempre sono adatti al loro delicato compito); 4) assistenti sociali, per quanto attiene ai rapporti del minore con la famiglia, con l'ambiente e con la vita libera.

Intanto, facendo seguito a precedenti corsi, già attuati nel passato, particolarmente in virtù di tale riforma, ho istituito una scuola di formazione del personale, che si prepara a presentarsi ai concorsi per gli Istituti minorili. Tale corso per il momento, data l'urgenza di avere personale ben formato, durerà solo 6 mesi, di cui due a Roma presso il Centro studi penitenziari, a carattere prevalentemente teorico, e gli altri quattro nella Casa di rieducazione di Tivoli, appositamente organizzata ed attrezzata con carattere teorico e pratico insieme.

Confido che i buoni propositi sopra esposti, i quali animano l'azione del Ministero della giustizia, trovino non solo comprensione, ma, all'occasione, sostegno negli altri organi pubblici, e in prima linea in Parlamento.

L'onorevole relatore si è soffermato sul personale addetto agli stabilimenti di prevenzione e di pena, sul quale non mancherò di portare la mia attenzione. Esso merita ogni considerazione per l'abnegazione che spiega nell'adempimento delle sue attribuzioni.

Per quanto concerne il pagamento degli arretrati della razione viveri agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia posso assicurare il Senato, accogliendo così il voto espresso dalla Commissione della giustizia, che, superata oramai ogni difficoltà, il relativo disegno di legge, approvato nella passata legislatura dalla Camera, sarà ripresentato entro brevissimo tempo al Parlamento.

Ho già dichiarato alla Camera che la posizione dei cappellani ha già richiamato la mia attenzione e, come auspica l'onorevole relatore, spero che al riguardo io possa essere in grado di provvedere con la desiderata sollecitudine.

IL LAVORO CARCERARIO.

L'onorevole Spallino ha messo in rilievo gli sforzi compiuti per migliorare le condizioni fisiche e morali dei detenuti ed ha accennato all'azione diretta a dar lavoro ai condannati. A questo proposito nel mio discorso alla Camera rilevai che uno dei mezzi più efficaci per conseguire la rieducazione del condannato, voluta dall'articolo 3 della Costituzione, è certamente il lavoro. Occorre che, nelle ore della espiazione, il condannato sia sottratto agli effetti deleteri dell'ozio e trovi, invece, nell'attività lavorativa la coscienza di una propria personalità e lo stimolo a ritornare nel consorzio civile del tutto rieducato ed emendato.

Ogni cura perciò è e sarà posta per assicurare il lavoro al maggior numero possibile di condannati.

È evidente che non possono essere adibiti al lavoro tutti i condannati, perchè, a parte coloro che sono inabili al lavoro per menomazioni fisiche o psichiche, la popolazione carceraria è variabile, quantitativamente e qualitivamente, e soggetta, per ragioni varie, a spostamenti di sede, onde non tutti i condannati, e specialmente quelli soggetti a breve detenzione, possono costituire mano d'opera utilizzabile per un lavoro bene organizzato.

L'attuale situazione del settore lavorativo, per quanto attiene alla massa di condannati addetti al lavoro, è chiaramente rappresentata dei seguenti dati: su una presenza di 44.140 individui detenuti ed internati, 19.454 unità sono occupate in attività di vario genere e precisamente:

Lavorazioni in economia:

Servizi industriali	N.	7.130
Servizi agricoli	»	2.815
Servizi domestici	»	7.266
Lavorazioni in appalto	»	2.243

Se si tiene conto che buona aliquota delle presenze è costituita dai detenuti nelle carceri giudiziarie, nelle quali è più difficile assicurare un lavoro in vista della fluttuazione della popolazione di quegli istituti e di remore quasi sempre conseguenti alla indisponibilità di locali atti ad accogliere laboratori, e che tra condannati e gli internati vi è un certo numero di vecchi e di inabili al lavoro, la percentuale degli addetti alle lavorazioni può ritenersi soddisfacente.

Ciò non toglie, però, che il lavoro possa essere maggiormente potenziato sì da raggiungere una maggiore percentuale fra il numero delle presenze e quello dei lavoranti.

Portata a termine l'opera di ricostruzione, laddove erano intervenute distruzioni e devastazioni belliche, l'Amministrazione penitenziaria è ora impegnata, da una parte, a potenziare le officine ed i laboratori esistenti e, dall'altra, a procedere alla istituzione di nuove lavorazioni.

Le lavorazioni in appalto attualmente constano di ben 65 officine, mentre quelle gestite direttamente dalla Amministrazione in economia assommano a 327 ripartite come segue:

Falegnamerie	N.	61
Fabbro-meccaniche	»	77
Sartorie	»	74
Calzolerie	»	71
Telifici	»	12
Varie	»	32

(Tipografie, lanifici, maglifici, calzettifici, spazzolifici, fonderie, ecc.).

Le attività lavorative in cui trovano occupazione i detenuti e gli internati sono di carattere industriale, artigiano e agricolo, oltre quelle relative ai servizi domestici.

Come si rileva dai predetti dati, la maggioranza delle lavorazioni viene gestita direttamente dall'Amministrazione. Solo per l'impossibilità (derivante dai fondi di bilancio a disposizione) di istituire nuovi impianti da gestire in economia, si fa ricorso a ditte private per l'impiego di una aliquota di mano d'opera carceraria.

È intendimento del Ministero della giustizia allargare il campo delle gestioni dirette, che presentano il vantaggio di un migliore controllo sul servizio e sui risultati del lavoro. Occorre poi dare prevalenza al lavoro artigiano ed incrementare le attività agricole a preferenza di altre a tipo industriale, siccome più sane dal lato fisico e morale.

Il primo punto esige, come si è detto, mezzi finanziari adeguati. È invece in atto lo sviluppo del lavoro a tipo artigiano con la conseguente limitazione delle attività a carattere industriale, affinchè sia possibile un maggior impiego di mano d'opera. Difficile per il momento realizzare la prevalenza del lavoro agricolo in dipendenza della scarsa dotazione di colonie penali, in relazione ad alcuna delle quali, inoltre, esiste una situazione di incertezza.

Ad ogni modo, ispirandosi appunto ai concetti ora accennati, si è rivolta e si rivolgerà ogni attività al potenziamento delle varie lavorazioni gestite in economia, avendo di mira anche la realizzazione di una produzione, per quanto possibile, idonea a soddisfare i bisogni tutti della stessa Amministrazione penitenziaria.

Nel settore manifatturiero durante il decorso esercizio sono state realizzate le seguenti produzioni espresse in lire:

Manufatti di tela	L.	656.557.027
Manufatti di panno	»	164.620.501
Maglierie e calze	»	53.906.603
Calzature	»	205.247.405
Spazzole e stoviglie	»	1.889.832
Mobili	»	22.101.806
Totale	L.	1.104.323.204

Tale cifra totale, che è di molto superiore a quelle ottenute negli altri esercizi, dimostra il progresso realizzato nel campo del lavoro carcerario, progresso che significa altresì risparmio per l'Erario in quanto la produzione sopra indicata è valsa a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, sia per l'equipaggiamento del personale del Corpo degli agenti di custodia, sia per la provvista di vestiario e casermaggio ai detenuti e ai minori.

Alla produzione sopra accennata va aggiunta tutta quella realizzata per conto delle altre Amministrazioni dello Stato e di privati committenti e che ha permesso di versare a favore dell'Erario, e a titolo di proventi delle manifatture carcerarie, nell'ultimo esercizio, la considerevole somma di circa 700 milioni di lire.

Gli stabilimenti di pena che hanno in modo particolare incrementato la propria organizzazione lavorativa sono quelli di Ancona (impianti per la filatura del cotone, per la tessitura del cotone e della lana); Civitavecchia (macchinari per la costruzione di spazzole e stoviglie); Spoleto (macchinari per la produzione di scope di saggina).

Per il normale esercizio delle officine, nonchè per l'acquisto delle materie prime ed accessorie sono stati erogati nel decorso esercizio circa 300 milioni di lire; altri 50 milioni di lire sono stati impiegati per l'acquisto di nuove attrezzature.

Anche nel settore agricolo è stata attivamente proseguita l'opera di miglioramento fondiario e quello di ampliamento delle colture: sono state inoltre approntate spese notevoli per la migliore attrezzatura degli istituti a carattere agricolo e per la bonifica di parte dei terreni annessi.

Alle colonìe sono stati forniti, fra l'altro, sette trattori, due elettropompe per pozzi, una trebbiatrice con battitore, due pressa-foraggi a motore, otto aratri pesanti, quattro autocarri ed altri macchinari moderni.

Le più importanti opere di miglioramento fondiario riguardano l'impianto per la produzione biologica di metano all'Asinara; un pozzo trivellato per irrigazione a Rebibbia; costruzioni di nuove cantine e depositi per foraggio; attrezzatura completa per stalla bovini a Castiadas; escavazione di cinque pozzi a Castiadas; costruzione di moderno caseificio all'Asinara; costruzione *ex novo* di strade poderali per circa 6 chilometri.

All'elencazione suddetta occorre aggiungere i notevoli lavori di dissodamento e di bonifica di terreni incolti per un complesso di oltre 200 ettari, la sistemazione degli scoli, il tracciamento di canali maestri, l'impianto di nuovi vigneti per circa 24 ettari e l'aumento della superficie irrigua per circa 12 ettari.

Tra le più importanti opere di bonifica è da annoverare quella in corso nella brughiera, che si estende nel territorio a sud dell'aeroporto della Malpensa. Dei circa 300 ettari affidati all'Amministrazione penitenziaria una quarantina sono stati già sistemati a colture e una ventina hanno già dato produzione nello scorso esercizio.

In definitiva, tutti i risultati raggiunti nei vari settori lavorativi sono in stretta relazione col rendimento dei lavoranti, rendimento che si cerca di stimolare nel maggior modo possibile, curando di migliorare il trattamento remunerativo della maestranza.

A tal fine, come ho già annunziato alla Camera, sono stati apportati aumenti alle tabelle delle mercedi nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio e seguendo un criterio diretto a rendere quasi identiche le remunerazioni dei vari servizi lavorativi. Si è posta particolare attenzione nello stabilire le classificazioni dei lavoranti soprattutto allo scopo di attribuire a ciascuno un trattamento adeguato alle effettive capacità e alla conoscenza dell'arte o del mestiere.

Il programma di miglioramento del trattamento dei lavoratori non è così esaurito, in quanto, sempre che ve ne sarà possibilità, saranno apportati ulteriori ritocchi alla retribuzione, la quale è fondamento del lavoro e l'elemento più idoneo a dare al condannato la possibilità di riacquistare la fiducia in se stesso, accorgendosi di essere in grado di esplicare un'attività economicamente apprezzabile e retribuita.

Se è vero che l'organizzazione del lavoro carcerario è strettamente e prevalentemente legata a larghe disponibilità finanziarie poichè solo queste possono permettere il potenziamento delle attrezzature esistenti, l'impianto di nuovi laboratori ed officine, l'elevazione del trattamento remunerativo, è altresì vero che i risultati del lavoro stesso molto dipendono dall'attività, dalla capacità, nonchè dalla sufficienza numerica dei tecnici che vi sono preposti.

A lode dell'Amministrazione penitenziaria va rilevato che i buoni risultati sono stati raggiunti mercè l'opera di soli dieci tecnici!

Infatti l'organico dei tecnici istituito con regio decreto 4 aprile 1938, n. 492, consta di

due ispettori, di tre tecnici industriali e cinque agricoli. Non potrà certo attendersi da un personale così esiguo uno sviluppo del lavoro carcerario tale da soddisfare le esigenze morali e sociali della esecuzione penale. Convengo perciò nei rilievi al riguardo contenuti nella relazione dell'onorevole Spallino, anche per quanto concerne il personale alienistico.

Il problema dovrà essere tenuto presente in occasione della riforma burocratica, la quale, inoltre, dovrà eliminare l'ingiustificata disparità di carriera esistente tra il personale tecnico e quello di pari gruppo della stessa Amministrazione.

Quanto all'assistenza dei liberati dal carcere e specialmente alla possibilità di stanziare fondi per tale opera, mi riporto a quanto dissi nell'altro ramo del Parlamento.

ASSISTENZA SANITARIA AI DETENUTI.

Sull'assistenza sanitaria ai detenuti, mi intrattenni brevemente nell'altro ramo del Parlamento. Mi sia consentito qui precisare la situazione, concludendo questa mia replica.

Innanzi tutto sento il dovere di segnalare la preziosa, solerte, indispensabile collaborazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, diretta oggi dai due nostri egregi colleghi Tessitori e Varaldo. Ad essi va il doveroso ringraziamento non soltanto mio, ma anche dell'Amministrazione penitenziaria, la quale già da qualche anno ha iniziata la lotta a fondo contro le malattie sociali, t.b.c., sifilide, cancro e tracoma. È stato così possibile realizzare in alcuni grandi centri carcerari il funzionamento di sezioni staccate dei Consorzi provinciali antitubercolari con l'assistenza gratuita tecnica e terapeutica del personale specializzato dei consorzi stessi. Attualmente funzionano sezioni staccate nei carceri giudiziari di Milano, Roma e Palermo e, se come spero, non verrà meno la collaborazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, si cercherà di aprire sezioni del genere in altri istituti. Negli altri stabilimenti carcerari tutti i detenuti sospetti di t.b.c. sono e saranno inviati presso i consorzi antitubercolari più vicini per i necessari accertamenti diagnostici e terapeutici.

La lotta antiluetica per la diversa e più semplice organizzazione dei servizi è stata affrontata in pieno sottoponendo tutti i detenuti agli accertamenti sierologici necessari per rendere così possibile anche la diagnosi e la cura delle cosiddette forme di sifilide ignorata, che qualche volta appunto perchè ignorata produce danni all'organismo spesso irreparabili.

Per il tracoma e per il cancro gli accertamenti e le terapie necessarie sono effettuate, in gran parte, a mezzo degli Ispettorati provinciali antitracomatosi e dei centri di diagnosi e terapia anticancerosa.

Esistono centri clinici medico-chirurgici provvisti di attrezzatura completa per tutte le specialità a totale carico dell'Amministrazione a Milano, Roma, Napoli e Palermo. Inoltre vi sono altri istituti per interventi di piccola e media chirurgia forniti di apparecchi radiografici della Amministrazione a Fossano, Trento, Viterbo, Avellino, Aversa, Barcellona, Cagliari, Fossombrone, Genova, Lecce, Noto, Pianosa, Porto Azzurro, Perugia, Sassari, Siracusa, Torino, Volterra.

Sono in via di allestimento centri clinici a Pisa, Sulmona, Bari, Caltanissetta, Ferrara e Padova.

Sono in costruzione in stato molto avanzato sezioni sanatoriali a Palermo e Caltanissetta.

Quasi tutti gli stabilimenti sono provvisti, oltre che del servizio medico generico, di ambulatori specialistici, di oculistica, otorinolaringoiatria e odontoiatria.

Le infermerie di tutti gli stabilimenti penali sono provviste di tutte le attrezzature necessarie; nessuna limitazione viene fatta per quanto attiene all'uso degli antibiotici di qualsiasi tipo e per ogni malattia che necessiti di terapia speciale anche se costosa.

Come si vede la organizzazione sanitaria, rivolta sempre più a migliorare le condizioni igieniche e di salute dei detenuti, è in avanzatissimo progresso e non è seconda alle nazioni più ricche e più progredite.

Ho già segnalato l'opera della magistratura e del personale ausiliario della giustizia; ma compirei una ingiustificata omissione se, prima della chiusura dei dibattiti sul bilancio

della giustizia, non segnalassi anche l'opera del personale del Ministero, dai gradi più alti a quelli meno alti, che ha eletta tradizione di capacità tecnica e di operosità, e che, da quando ho l'onore di dirigere quel Ministero, si è prodigato in un lavoro pesante ed assillante, corrispondendo alle mie numerose richieste con una collaborazione zelante e devota, veramente encomiabile.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo spirito di sacrificio e di carità di patria, che anima quanti, in tutta la Repubblica, collaborano nell'amministrazione della giustizia, mi dà conforto e incitamento: conforto per sopportare con animo sereno le fatiche e, quando vengono, anche le amarezze che quasi sono, per forza di cose, inerenti alla carica; incitamento a perseverare nella difesa delle uguali libertà di tutti i cittadini, intese in senso veramente democratico, e di tutti quei princìpi che sono essenziali per l'elevazione della personalità umana e per il progresso della civiltà nel mondo. (*Vivissimi applausi. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sui vari ordini del giorno.

Il primo è quello presentato dal senatore Cerabona sull'integrazione dei ruoli della Magistratura.

SPALLINO, *relatore*. La maggioranza della Commissione è contraria.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Penso che se gli avvocati e procuratori non hanno oltrepassato i limiti di età potranno sempre partecipare ai concorsi senza che occorra alcuna norma speciale, mentre se hanno oltrepassato i 30 anni di età difficilmente potrebbero adattarsi a funzioni giurisdizionali. Pertanto sono contrario.

PRESIDENTE. Passiamo al secondo ordine del giorno del senatore Cerabona, relativo al gratuito patrocinio.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo ordine del giorno posso accettarlo come impegno di studio. In sostanza, come raccomandazione.

SPALLINO, *relatore*. La Commissione è d'accordo con l'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Il senatore Cerabona non è presente. Si intende quindi che abbia ritirato i suoi ordini del giorno.

Segue il primo ordine del giorno dei senatori Alberti e Agostino, concernente il trattamento personale dei minori.

SPALLINO, *relatore*. La Commissione lo accetta.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Senatore Agostino, chiede che il suo ordine del giorno sia messo ai voti?

AGOSTINO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Segue il secondo ordine del giorno dei senatori Alberti e Agostino, relativo al funzionamento dei Centri di rieducazione per i minori.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo ordine del giorno lo distinguerei in tre parti. La prima fino alle parole « sanzione più adeguata » dichiaro di accettarla. Non accetto, invece, la seconda parte, mentre accetterei la terza che chiede che la casa di educazione per i minori sia organizzata in modo da far luogo ad un trattamento sempre più medico-psicologico e sociale.

SPALLINO, *relatore*. La Commissione è d'accordo con l'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Senatore Agostino, mantiene questo ordine del giorno?

AGOSTINO. Non insisto per la parte che il Ministro ha dichiarato di non poter accettare.

PRESIDENTE. Segue il terzo ordine del giorno dei senatori Alberti e Agostino, che riguarda l'adeguamento dell'indennità di funzione corrisposta ai componenti privati dei Tribunali per minorenni.

SPALLINO, *relatore*. La Commissione è contraria.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia.* La questione prospettata nell'ordine del giorno è in esame presso il Ministero del tesoro, ma senza l'adesione del detto Ministero io non posso prendere impegni.

PRESIDENTE. Segue il primo ordine del giorno del senatore Petti, relativo alla riparazione degli errori giudiziari.

SPALLINO, *relatore.* La Commissione lo accetta come raccomandazione.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia.* Anche il Governo.

PRESIDENTE. Senatore Petti, insiste su quest'ordine del giorno?

PETTI. Non insisto.

PRESIDENTE. Segue il secondo ordine del giorno del senatore Petti, concernente l'istituzione presso i Tribunali di sezioni specializzate per le sentenze agrarie.

SPALLINO, *relatore.* La Commissione lo accetta come raccomandazione di studio.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia.* Lo accetto come raccomandazione di studio.

PRESIDENTE. Senatore Petti, mantiene quest'ordine del giorno?

PETTI. Mi riservo di presentare una interrogazione in proposito e quindi ritiro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo al terzo ordine del giorno del senatore Petti, relativo all'aggiornamento delle locuzioni dei Codici contrastanti con l'ordinamento repubblicano dello Stato.

SPALLINO, *relatore.* La maggioranza della Commissione è contraria.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia.* Ho già detto nel mio intervento che con il decreto legislativo 23 settembre 1944 sono state eliminate tutte le locuzioni contrastanti.

PETTI. Ma praticamente sono ancora nel Codice.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Vi è stata una sentenza di un Tribunale militare che ha assolto un ufficiale in servizio attivo denunciato per vilipendio alla Repubblica perchè l'articolo invocato del Codice militare continua a parlare di vilipendio alla maestà del Re e ignora la Repubblica.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Il Codice penale militare non entra nella competenza della Commissione di giustizia. Per gli altri Codici è già stato provveduto.

PRESIDENTE. Senatore Petti, mantiene quest'ordine del giorno?

PETTI. Lo mantengo.

RICCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Propongo di emendare l'ordine del giorno sostituendo alle parole: « le locuzioni contrastanti », le altre: « le locuzioni eventualmente contrastanti ».

PETTI. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'ordine del giorno così emendato.

SPALLINO, *relatore.* La Commissione lo accetta.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia.* Lo accetto con l'emendamento Riccio.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'ordine del giorno del senatore Petti con la modificazione proposta dal senatore Riccio ed accettata dallo stesso senatore Petti.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Il Senato, ritenuto che non ancora si è proceduto a sostituire nel Codice civile, in quello di Procedura civile e nei Codici militari le locuzioni eventualmente contrastanti all'ordinamento repubblicano dello Stato con quelle locuzioni a questo confacenti, invita il Governo a provvedere di urgenza alle necessarie variazioni ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo ordine del giorno, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue l'ordine del giorno dei senatori Petti e Picchiotti.

SPALLINO, *relatore*. La Commissione ritiene che le circoscrizioni giudiziarie vadano adeguate e modificate ma non con ordinamento autonomo.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho già accennato nel mio intervento che studierò l'adeguamento delle circoscrizioni giudiziarie nella speranza di arrivare il più presto possibile a provvedere, ma non si può fare un provvedimento isolato altrimenti si scardina tutto l'ordinamento. È questa la ragione per cui non posso accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Petti, mantiene questo ordine del giorno?

PETTI. Lo trasformo in raccomandazione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dei senatori Cornaggia Medici e Cerica.

ZOLI. La Commissione è d'accordo. A noi consta che il Governo aveva già assunto tale iniziativa e credo che gli studi siano già iniziati.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. La pratica è in stato molto avanzato, e ciò per merito del mio predecessore. Sono venuti da me i rappresentanti del Comune ed io ho preso contatto anche con la Direzione del demanio per trovare l'area. Si era già in trattative per una prima area, ma essa ci è sfuggita. Ora abbiamo riallacciato nuove trattative e speriamo che giungano presto in porto. Potremo così provvedere ad una esigenza che riconosco anch'io impellente per la capitale.

PRESIDENTE. Senatore Cornaggia, mantiene l'ordine del giorno?

CORNAGGIA MEDICI. Non insisto, dichiarandomi soddisfatto delle dichiarazioni del Ministro.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno del senatore Lepore. Nell'assenza del presentatore, l'ordine del giorno s'intende ritirato.

Passiamo ora all'esame dei capitoli del bilancio, con l'intesa che la semplice lettura equivarrà ad approvazione qualora nessuno chieda di parlare e non siano presentati emendamenti.

(*Senza discussione sono approvati i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia con i relativi riassunti per titoli e per categorie e con i relativi allegati.*

Parimenti senza discussione sono approvati gli articoli dell'annesso bilancio degli Archivi notarili con i relativi riassunti per titoli e per categorie e con il relativo riepilogo.

Del pari senza discussione sono approvati gli articoli dell'annesso bilancio del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena con i relativi riassunti per titoli e per categorie e con il relativo riepilogo).

Passiamo infine all'esame degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella *A*).

(*È approvato*).

Art. 2.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (Tabelle *B* e *C*).

(*È approvato*).

Art. 3.

Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (Tabelle *D* ed *E*).

(*È approvato*).

Art. 4.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio 1953-54, in conformità delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LEPORE, *Segretario*:

Al Ministro delle finanze, per sapere se sia tuttora in vigore l'articolo 3 delle Disposizioni preliminari alle vigenti tariffe doganali, che prevede al punto 2) l'esenzione dalle formalità valutarie e dai diritti doganali per « pubblicazioni ed altri oggetti mandati in dono direttamente a Istituti scientifici italiani e destinati a servire a scopo scientifico, didattico e culturale »; e per conoscere il motivo che ha indotto il Direttore superiore delle dogane di Roma a rifiutare la consegna di pubblicazioni inviate in dono dall'Accademia delle Scienze dell'U.R.S.S. a una fondazione culturale della capitale; e inoltre, se sia pratica normale di codesti organi dell'Amministrazione statale di non rispondere nemmeno alle richieste d'informazioni cortesemente e ripetutamente loro rivolte in proposito (109).

DONINI.

Interrogazione con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere perchè finora non sono state applicate alle guardie carcerarie di Enna (altitudine m.948) il decreto del Presidente della Repubblica numero 807 dall'11 ottobre 1950, articolo 3 che prevede l'integrazione vitto ai militari dislocati oltre i 900 metri, la circolare n. 18920/5/1 del Ministero della difesa, del 20 marzo 1951, la circolare del Ministero dell'interno, Direzione generale P. S., Divisione F. A. P., sezione 4ª n. 800/9813 C. 97900 di protocollo dell'11 ottobre 1951 che estende al personale delle guardie di pubblica sicurezza i benefici del decreto presidenziale n. 807 dell'11 ottobre 1950 (161).

RUSSO Salvatore.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi oggi, sabato 24 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 (119) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 (116) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta alle ore 0,50 del giorno 24 ottobre.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA XLVIII SEDUTA (23 OTTOBRE 1953)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

ANGRISANI. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Premesso che nel decorso anno, rispondendo ad una interrogazione rivoltagli dal senatore Zelioli, l'Alto Commissariato per la sanità pubblica precisò « che non riteneva ammissibile che un sanitario di ruolo al servizio dei Comuni possa contemporaneamente occupare altri posti di ruolo presso pubblici ospedali »;

premesso altresì che, a seguito della suindicata precisazione dell'A.C.I.S., l'Amministrazione comunale di Nocera Inferiore invitò un medico condotto di ruolo a dichiarare se intendesse optare per il detto posto o per quello di medico del locale ospedale civile « Umberto I » che è di terza categoria;

che il predetto sanitario non ottemperò all'invito, e ciò nonostante che l'invito stesso fosse stato più volte reiterato anche in ottemperanza alla nota prefettizia n. 24266 del 2 maggio c. a. con la quale si chiedeva di conoscere se e quale risposta egli avesse dato in merito;

che in seduta 8 agosto 1953 il Consiglio comunale di Nocera Inferiore dichiarò dimissionario d'ufficio il predetto sanitario dal posto di medico condotto del Comune;

che con decreto n. 51710 del 24 agosto il prefetto della provincia di Salerno ha annullato per illegittimità il deliberato consiliare;

tuttociò premesso, l'interrogante desidera conoscere se sia nel vero, cioè se abbia interpretato regolarmente le leggi in vigore, il predetto Alto Commissario oppure il prefetto della provincia di Salerno, e per conoscere altresì: 1) qualora l'Alto Commissario abbia emesso un parere errato, quali provvedimenti esso intenda adottare per evitare che, sulla traccia della risposta all'interrogazione Zelioli, altre Amministrazioni possano cadere in errore; 2) nel caso contrario, cioè se il Prefetto non sia nel vero, quali provvedimenti di urgenza il Ministro dell'interno intenda adottare stando alle precisazioni del Presidente del Consiglio dei ministri che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge.

La presente riveste carattere di particolare urgenza, data la situazione venuta a crearsi nel comune di Nocera Inferiore (84).

RISPOSTA. — Premesso che la materia formante oggetto della interrogazione rientra nella prevalente competenza di questo A.C.I.S. si risponde all'uopo quanto segue, anche per conto del Ministero dell'interno.

Il decreto del prefetto di Salerno n. 51710 in data 24 agosto 1953 di annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Nocera Inferiore n. 202 dell'8 agosto c. a. con la quale veniva dichiarato dimissionario d'ufficio il medico condotto di ruolo, non tocca la sostanza della incompatibilità tra l'ufficio di medico condotto e le funzioni di sanitario dipendente da altro ente pubblico dipendente dal Comune.

In effetti il provvedimento del Prefetto è fondato esclusivamente su motivi di legittimità — difetto di motivazione — della deliberazione.

Come è noto, avverso il predetto decreto prefettizio (atto non definitivo) l'Amministrazione interessata può esperire i previsti gravami.

E poichè questo Alto Commissariato, in caso di impugnativa, deve pronunciarsi sul

ricorso di parte, non può in questa sede esprimere l'avviso sul merito della questione prospettata.

L'Alto Commissario
TESSITORI.

ASARO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se è vero, e per quali motivi, che dal 1° novembre prossimo venturo, la coppia di elettrotreni ETR 300 Milano-Napoli cesserà la sua attività; e se, in ogni caso, non riterrà di disporre una indagine su eventuali responsabilità a carico degli organi promotori e realizzatori di una iniziativa, come quella della costruzione e messa in esercizio di tale coppia di treni, risultata dannosa per l'Amministrazione delle ferrovie per i parecchi miliardi che sono stati spesi (108).

RISPOSTA. — È anzitutto da precisare che la circolazione dei due elettrotreni tipo ETR 300 non cesserà, ma verrà soltanto sospesa, a partire dal 1° novembre p. v. per far luogo alla loro revisione e messa a punto.

Ciò perchè, all'epoca indicata, ciascuno di essi avrà percorso oltre 100.000 chilometri.

Il provvedimento si impone quindi per ragioni di natura esclusivamente tecnica.

La circolazione peraltro del nuovo tipo di elettrotreno potrebbe essere mantenuta qualora, invece di due, si potesse disporre di tre unità, il che consentirebbe il momentaneo ricovero in officina di ciascuno di essi, a turno, per le operazioni suindicate.

La costruzione degli elettrotreni del tipo in questione venne decisa con decreto ministeirale del 29 gennaio 1947, n. 3957, in base ad un progetto di larga massima elaborato dal Servizio materiale e trazione e sul quale aveva espresso, all'unanimità, parere favorevole il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Il costo allora indicato dal competente servizio tecnico si aggirava intorno a 200 milioni di lire per unità e, tenuto conto che si trattava di sette pezzi, comprese le unità motrici, la spesa non si discostava da quella di un normale treno costituito da vetture di classe e da un locomotore.

Successivamente, a causa della ben nota svalutazione della moneta e del continuo aumento verificatosi nel costo della mano d'opera e nei prezzi dei materiali dall'epoca della ordinazione dei rotabili a quella della loro entrata in servizio, e cioè dal 1947 al 1953, il costo definitivo è risultato, per ciascun elettrotreno, all'incirca di lire 700 milioni.

È pure da rammentare che il numero degli elettrotreni di tale tipo, previsto nella proposta originaria di otto, venne successivamente ridotto a due, quando, cioè, nel corso della progettazione definitiva e della lavorazione, il costo per unità venne a risultare enormemente maggiorato rispetto alle previsioni.

I criteri che, all'epoca della approvazione della proposta, spinsero gli organi deliberanti dell'Amministrazione ferroviaria ad adottare il provvedimento in questione non si ritengono censurabili, quando si tenga conto che i nuovi rotabili erano e sono destinati a sostituire elettrotreni preesistenti, assai bene accetti al pubblico viaggiante, andati distrutti o perduti, e che il loro miglioramento tecnico e costruttivo risponde alle moderne esigenze del traffico viaggiatori.

Ne è prova il fatto che tutti coloro, italiani e stranieri, i quali hanno avuto occasione di frequentare i nuovi elettrotreni, non hanno potuto non ammirare ed esaltare, a voce e per iscritto, il conforto, le comodità e la perfezione costruttiva il che costituisce un vanto sia per i progettisti dell'Amministrazione, di alto valore e di indiscussa capacità tecnica, sia per i tecnici e le maestranze della ditta costruttrice, che hanno collaborato a questa realizzazione.

Il Ministro
MATTARELLA.

BRASCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quante siano ancora le pratiche di pensione di guerra da evadere e quali previsioni si abbiano in ordine all'espletamento delle medesime.

Chiede inoltre se non ritenga opportuno togliere dall'ansia e dalla incertezza esasperante quanti sono ancora in attesa dando ai medesimi — almeno a quanti ne facciano richiesta — immediata concreta notizia al fine, anche, di promuovere una utile collaborazione istruttoria (88).

RISPOSTA. — Come è già stato reso noto con precedenti risposte a recenti interrogazioni, riguardanti lo stesso argomento, il carico delle prime domande di pensione ancora da definire si è ridotto, complessivamente, al 31 agosto decorso, al numero di 377.184, ivi comprese circa 40.000 istanze di militari e di congiunti di Caduti che fecero parte delle forze armate alle dipendenze della pseudo repubblica sociale di Salò, per i quali, come è noto, nessun provvedimento è ancora possibile adottare essendosi in attesa di particolari disposizioni di legge, all'esame del Parlamento.

La quasi totalità delle domande di cui trattasi, risulta pervenuta ai dipendenti Servizi soltanto negli anni 1951-52, a seguito della riapertura dei termini contemplata nella legge di riforma 10 agosto 1950, n. 648. Pertanto si può affermare che le pratiche di vecchia data ancora da definire, impiantate cioè anteriormente al settembre 1950, rappresentano un esiguo numero nei confronti della massa del lavoro ed il ritardo nell'espletamento di esse, non può addebitarsi a questi Servizi ma, piuttosto, alle notevoli difficoltà che si incontrano nel reperimento della documentazione probatoria, necessaria per il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di guerra.

Le previsioni per l'avvenire, in ordine all'espletamento delle suaccennate pratiche, sono abbastanza favorevoli e si ha ragione di ritenere che, nel prossimo anno, col decrescere del lavoro e mediante una più rispondente organizzazione dei Servizi, sarà possibile ottenere un miglioramento della situazione.

Per quanto concerne la seconda domanda contenuta nella interrogazione sopra riportata, questo Sottosegretariato, da qualche tempo, allo intento appunto di venire incontro alle legittime aspettative degli interessati, ha adottato il sistema di dar notizia agli stessi, sullo stato della trattazione delle pratiche, mediante un'apposita cartolina con tassa a carico del destinatario; le notizie sono fornite, indipendentemente da qualsiasi sollecitazione, all'atto della prima istruttoria e non appena vengono inviati agli Uffici provinciali del Tesoro i ruoli di pagamento.

Inoltre, agli interessati che rivolgono richieste di informazioni direttamente o per il tramite dei Comuni, di Enti vari, delle Associazioni di categoria, ecc., le notizie vengono fornite dai dipendenti Servizi non appena vi è la possibilità di farlo, dato l'ingente numero di richieste che giornalmente affluiscono agli Uffici. A questo riguardo è da considerare che la media mensile delle risposte scritte a segnalazioni di parlamentari, di personalità, di enti vari, Comuni, Associazioni di categoria, ecc., si aggira sulla cifra di 30.000 lettere, a cui vanno aggiunte le notizie che gli Uffici di informazioni, esistenti nelle varie sedi di questo Sottosegretariato, forniscono verbalmente agli interessati, oppure ai loro incaricati, e che superano mensilmente il considerevole numero di 10.000 risposte.

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

BUIZZA (CEMMI). — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto il Ministero dell'interno, Direzione generale assistenza, a decurtare in modo notevolissimo per il corrente esercizio le somme messe a disposizione delle Prefetture ai fini della corresponsione della maggiorazione assistenziale di cui al decreto-legge 6 maggio 1947, n. 355.

Gli interroganti, mentre richiamano le disposizioni del citato decreto, fanno presente come non sia possibile con i fondi erogati soddisfare nella misura di cui alle disposizioni stesse la suindicata provvidenza (54).

RISPOSTA. — La maggiorazione sul « trattamento complessivo assistenziale », prescritta dall'articolo 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997, ha sostituito sostanzialmente l'altra indennità, ora soppressa, che si corrispondeva a titolo di « caro pane ».

Tale trattamento dovrebbe essere applicato con criterio logico, coerente e prudenziale e dovrebbe, nei riguardi dei sussidi caritativi a carattere continuativo, costituire l'accessorio per integrare una erogazione principale di superiore misura.

Senonchè si è andato generalizzando presso gli E.C.A. il sistema di ammettere senza soverchi controlli e discriminazioni, un numero

non indifferente di beneficati al godimento di un sussidio continuativo di lievissima entità (per esempio 5 lire giornaliere), allo scopo precipuo di dare modo ad essi di usufruire della maggiorazione di una indennità che è pari a lire 564 mensili *pro capite* cioè di misura sensibilmente superiore a quella gravante sul bilancio dell'Ente.

Talchè il sussidio complessivo viene in realtà a gravare per circa sette decimi sullo Stato anzichè sull'organo erogatore, con una evidente sfasatura della competenza passiva della spesa, e senza che, peraltro, il Ministero abbia la possibilità, per insufficienza dei fondi di bilancio, di fronteggiare un onere di notevole mole ed in continuo aumento.

Con lo scopo di evitare tali abusi ed in relazione alle riduzioni apportate dal Tesoro all'apposito capitolo del bilancio (per l'esercizio 1953-54 lo stanziamento è stato ridotto da lire 8.000.000.000 a lire 3.700.000.000) questo Ministero ha dovuto dare disposizioni per contenere il trattamento di maggiorazione in più ristretti e ragionevoli limiti.

Peraltro l'economia realizzata su tale capitolo, ha consentito — nel 1953-54 — di maggiorare altri capitoli di bilancio nell'attività assistenziale di questo Ministero, che è stato in grado di apportare i seguenti aumenti:

a) di un miliardo al capitolo relativo alle assegnazioni dei contributi agli E.C.A.;

b) di 800 milioni al capitolo relativo all'assistenza estiva ed invernale ai minori, all'assistenza dei ricoverati e dei minori in istituti di beneficenza.

Pertanto è da rilevare che, da un punto di vista sostanziale, non è stata sottratta ai bisognosi assistibili, ma meglio utilizzata in bilancio, una somma che di fatto veniva, nella maggior parte dei casi, a volatizzarsi in erogazioni che non davano ai bisognosi un concreto, apprezzabile apporto assistenziale.

Infine si fa presente che, con provvedimento in corso, viene ripartita fra 76 Province della Repubblica la somma di lire 383.400.000 per la maggiorazione sul trattamento economico assistenziale.

Il Ministro
FANFANI.

CARMAGNOLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni per cui continui a rimanere scoperto del suo titolare il Provveditorato dei lavori pubblici di Torino e se intenda impartire istruzioni per evitare che si ripeta per l'avvenire l'inconveniente di lasciare senza titolare per vari mesi un posto di così notevole responsabilità pubblica.

Per conoscere inoltre se non crede di far fronte alle voci sull'attività dei dipendenti uffici della regione — intensificatesi dopo il recente crollo di un capannone in Piemonte nel quale trovarono la morte parecchi operai — con la nomina di una Commissione incaricata di accertare la regolarità delle procedure nella assegnazione dei lavori e la revisione dei rispettivi collaudi; e ciò per assicurare che le costruzioni e gli impianti abbiano a rispondere alle prescrizioni tecniche e che i prezzi di prima assegnazione e le successive revisioni vengano sempre determinate in base ad una obiettiva valutazione degli interessi pubblici e del giusto equo guadagno delle imprese (29).

RISPOSTA. — La questione di cui alla prima parte dell'interrogazione deve intendersi superata con l'avvenuta nomina, deliberata dal Consiglio dei ministri, del Provveditore alle opere pubbliche per il Piemonte nella persona dell'Ispettore generale del Genio civile ingegner Rigoni il quale ha già preso possesso della sua carica.

Per quanto concerne gli altri argomenti trattati dalla stessa interrogazione si osserva che i lavori del capannone di Moncalvo, di cui si è dovuto lamentare il crollo, non sono stati progettati o diretti o comunque hanno interessato la competenza di questo Ministero.

Trattasi infatti di lavori eseguiti per conto di una ditta privata di attrezzi agricoli, che aveva commissionato la costruzione di tre capannoni per la fabbrica di detti attrezzi. Uno dei tre capannoni è crollato durante l'esecuzione dei lavori, i quali non erano ancora pronti per il collaudo.

Circa la progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori, e le eventuali responsabilità, essendo tuttora pendente l'istruttoria del magistrato incaricato, non è possibile fornire precisazioni, vertendo appunto una delle questioni giudiziali da risolvere su chi nel campo

di professionisti privati, debba effettivamente essere ritenuto il progettista dell'opera e chi abbia in realtà diretto i lavori.

In ogni caso, il crollo verificatosi non può giustificare alcun addebito a carico degli Uffici dipendenti da questo Ministero.

L'onorevole interrogante ha chiesto poi la nomina di una Commissione cui dovrebbe essere affidato l'incarico di accertare la regolarità della procedura nell'assegnazione dei lavori e nella revisione dei relativi collaudi.

Le vigenti norme di legge in materia già offrono la più ampia garanzia: comunque questa Amministrazione non avrebbe difficoltà a procedere alla nomina di detta Commissione se fatti specifici fossero portati a sua conoscenza che denunciassero irregolarità nello svolgimento delle suaccennate procedure ed inosservanza dei regolamenti in vigore.

Il doloroso episodio del crollo di Moncalvo non può rappresentare uno di tali casi, sia perchè, come si è detto, trattasi di lavori eseguiti per conto di una ditta privata e sia perchè, soprattutto, della questione è stata già investita l'Autorità giudiziaria, per cui non sembrano ammissibili altre interferenze.

Per quanto si attiene, infine, al rigore che viene invocato nell'esame tecnico dei progetti ed alla congruità dei relativi prezzi nonchè all'ammissibilità dei ribassi offerti in sede di gara, le rispettive necessarie garanzie possono ritenersi assicurate — per quanto concerne la parte tecnico-economica della progettazione — dell'esame scrupoloso dei progetti stessi da parte dei superiori organi tecnici di controllo, e, per quanto riguarda la congruità dei ribassi, dalla estensione degli inviti, alle gare di appalto, alle sole ditte che diano garanzia di serietà e di capacità tecnico-organizzativa.

Comunque, su tutte le circostanze sopradette, sarà cura del Ministero dei lavori pubblici, di richiamare la particolare attenzione dei competenti organi responsabili.

Il Ministro
MERLIN.

CARMAGNOLA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se, in considerazione della facoltà conferita all'Amministrazione dall'articolo 51 del Regolamento 19 luglio 1941, n. 1191, alla legge postale e delle telecomunicazioni, di rinnovare le concessioni telefoniche alla loro scadenza e dato l'avvicinarsi del termine del 31 dicembre 1954 entro il quale lo Stato può dichiarare la sua intenzione di riscattare entro l'anno successivo le linee telefoniche gestite dalle Società private; considerato che questa facoltà potrebbe farci trovare di fronte al fatto compiuto del rinnovo delle concessioni vigenti che certamente non risponderebbe agli interessi del Paese; intenda presentare al Parlamento apposito disegno di legge per una ampia discussione su questo problema di così grande importanza per l'economia nazionale (79).

RISPOSTA. — In proposito, le comunico che l'atteggiamento del Governo in merito alla questione da lei prospettata è stato definito con l'accettazione, nella seduta del 29 settembre u. s., dell'ordine del giorno presentato dal senatore Gavina ed altri nel seguente testo:

« Il Senato invita il Governo a presentare al Parlamento la relazione della Commissione incaricata di studiare il problema del servizio telefonico in Italia, entro un termine che consenta allo stesso Parlamento di esaminare l'importante problema delle concessioni telefoniche qualche mese prima della data di preavviso (31 dicembre 1954) a quella di scadenza delle vigenti concessioni (31 dicembre 1955) ».

Il Ministro
PANETTI.

CARON Giuseppe. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto il Ministero dell'interno a decurtare per il corrente esercizio le somme messe a disposizione delle Prefetture ai fini della corresponsione della maggiorazione ministeriale di cui al decreto-legge 6 maggio 1947, n. 355.

L'interrogante desidera far presente che per quanto riguarda la provincia di Treviso non sia in tal modo più possibile soddisfare in misura appena sufficiente gli aventi diritto all'assistenza, con tutte le conseguenze sociali e politiche facilmente intuibili (60).

RISPOSTA. — La maggiorazione sul « trattamento complessivo assistenziale », prescritta dall'articolo 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997, ha sostituito sostanzialmente l'altra indennità, ora soppressa, che si corrispondeva a titolo di « caro pane ».

Tale trattamento dovrebbe essere applicato con criterio logico, coerente e prudenziale e dovrebbe, nei riguardi dei sussidi caritativi a carattere continuativo, costituire l'accessorio per integrare una erogazione principale di superiore misura.

Senonchè s'è andata generalizzando presso gli E.C.A. il sistema di ammettere senza soverchi controlli e discriminazioni, un numero non indifferente di benificati al godimento di un sussidio continuativo di lievissima entità (per esempio cinque lire giornaliere), allo scopo precipuo di dare modo ad essi di usufruire della maggiorazione di una indennità che è pari a lire 564 mensili *pro capite* cioè di misura sensibilmente superiore a quella gravante sul bilancio dell'Ente.

Talchè il sussidio complessivo viene in realtà a gravare per circa sette decimi sullo Stato anzichè sull'organo erogatore, con una evidente sfasatura della competenza passiva della spesa, e senza che, peraltro, il Ministero abbia la possibilità per insufficienza dei fondi di bilancio, di fronteggiare un onere di notevole mole ed in continuo aumento.

Con lo scopo di evitare tali abusi ed in relazione alle riduzioni apportate dal Tesoro all'apposito capitolo del bilancio (per l'esercizio 1953-54 lo stanziamento è stato ridotto da lire 8.000.000.000 a lire 3.700.000.000) questo Ministero ha dovuto dare disposizioni per contenere il trattamento di maggiorazione in più ristretti e ragionevoli limiti.

Peraltro l'economia realizzata su tale capitolo, ha acconsentito — nel 1953-54 — di maggiorare altri capitoli di bilancio nell'attività assistenziale di questo Ministero, che è stato in grado di apportare i seguenti aumenti:

a) di un miliardo al capitolo relativo alle assegnazioni dei contributi agli E.C.A.;

b) di 800 milioni al capitolo relativo all'assistenza estiva ed invernale ai minori, all'assistenza dei ricoverati e dei minori in istituti di beneficenza.

Pertanto è da rilevare che, da un punto di vista sostanziale, non è stata sottratta ai bisognosi assistibili, ma meglio utilizzata in bilancio, una somma che di fatto veniva, nella maggior parte dei casi, a volatizzarsi in erogazioni che non davano ai bisognosi un concreto, apprezzabile apporto assistenziale.

Infine si fa presente che, con provvedimento in corso, viene ripartita fra 76 Province della Repubblica la somma di lire 383.400.000 per la maggiorazione sul trattamento economico assistenziale.

Alla provincia di Treviso sono state assegnate lire 3.000.000.

Il Ministro
FANFANI.

CORSINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali il prefetto di Pistoia non ha ancora provveduto ad indire le elezioni per la nomina di un consigliere provinciale nel collegio di Agliana (Pistoia), rimasto vacante fino al 4 febbraio 1953 per la morte del consigliere Narciso Del Citerna.

Come è noto, ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 marzo 1951, n. 122, si sarebbe dovuto provvedere all'elezione entro tre mesi dalla vacanza, da parte del Prefetto, previo accordo col Primo Presidente della Corte di appello (127).

RISPOSTA. — In un primo tempo il prefetto di Pistoia intendeva abbinare l'elezione relativa al seggio di Agliana con quella di altri due seggi che riteneva si dovessero rendere presto vacanti a seguito di pronunzia di decadenza in corso.

Essendosi successivamente sviluppata in altro senso la questione relativa ai due seggi sopraricordati, questo Ministero ha disposto che siano indette al più presto possibile le elezioni per il seggio di Agliana.

Il Ministro
FANFANI.

DE LUCA Luca. — *Al Ministro senza portafoglio Campilli.* — Per conoscere: 1) se è vero che fin dal 1939 la fornitura idrica per

la piana di Sant'Eufemia Lamezia era stata studiata e risolta dalla Società anonima bonifiche calabresi su progetto approvato dai competenti organi ed erano già stati eseguiti i lavori di allacciamento, sospesi successivamente a causa della guerra; 2) se è vero che nell'immediato dopoguerra venne riesumato un progetto redatto dall'ingegnere Raoul Parise di Catanzaro in merito alla soluzione integrale del problema idrico della piana, in grado di fornire l'acqua sia agli abitati a monte che a quelli a valle, progetto che a differenza di quello precedente che considerava una soluzione parziale del problema per la fornitura idrica dei soli villaggi agricoli della zona valliva (Sant'Eufemia, villaggio San Pietro Maida, villaggio Curinga) contempla una soluzione integrale del problema e provvede a fornire di acqua oltre i suddetti paesi anche i comuni di Nicastro, Sambiase, Zangarona, Bella, Torre Mezzopraia, Stazione Angitola; 3) se è vero che questo secondo progetto otteneva tutte le approvazioni di rito, dal punto di vista tecnico e sanitario, fino a quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici a sezioni riunite, che, nei considerandi del voto (n. 794 del 23 marzo 1948), richiamava, fra l'altro le unanimi approvazioni di tutti gli organi tecnici ed amministrativi locali e richiedeva soltanto dei raffronti economici con il vecchio progetto, consistente nella soluzione parziale del problema stesso; 4) se è vero che il progetto Parise integrato in conformità del voto espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici a sezioni riunite, riconfermato ed approvato da tutti gli organi tecnici locali e trasmesso al Ministero dell'agricoltura, non venne ripresentato al Consiglio superiore stesso per il parere definitivo, ma venne trattenuto ed insabbiato negli uffici della Cassa per il Mezzogiorno; 5) se è vero che la Cassa per il Mezzogiorno, contro lo stesso parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto scindere in due la soluzione integrale, prevedendo la costruzione di due acquedotti, uno vallivo e l'altro montano, per cui, mentre il progetto Parise prevedeva la fornitura idrica dal Massiccio Silano di acque purissime e perfette per la loro potabilità, col nuovo progetto della Cassa i centri abitati di Nicastro, Sambiase, Sant'Eufemia, ecc. sarebbero forniti con acqua che scaturisce alle sorgenti con temperatura che varia dai 15 ai 18 gradi centigradi e che dopo circa 30 chilometri di percorso raggiungerebbe una temperatura tale da considerarsi imbevibile; 6) se è vero che il progetto Parise comporta una spesa infinitamente inferiore ai due progetti redatti dalla Cassa per il Mezzogiorno; 7) se non ritiene, pertanto, utile e necessario disporre che la Cassa per il Mezzogiorno riprenda in esame il progetto Parise e lo ripresenti al Consiglio superiore dei lavori pubblici onde avere riconfermato il giudizio già espresso favorevolmente (89).

RISPOSTA. — In relazione ai vari quesiti posti con l'interrogazione sopra riportata, si comunica all'onorevole interrogante quanto segue:

1. Nel gennaio 1939 fu redatto dalla Società bonifiche calabresi un progetto per l'approvvigionamento idrico della piana di Sant'Eufemia a mezzo delle sorgenti Grotte del Mulino, ubicate ai margini della piana medesima.

Detto progetto fu preso in esame ed approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con i voti n. 1331 del 12 giugno 1939, n. 2799 del 12 dicembre 1939 e n. 1063 del 12 maggio 1940.

La costruzione delle opere di captazione delle sorgenti previste da detto progetto, venne iniziata e poi interrotta a causa della guerra.

Il progetto fatto studiare dalla Cassa per il Mezzogiorno e ultimamente approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici riprende, in un piano organico di opere interessanti una vasta zona che comprende anche la piana di Sant'Eufemia, proprio la soluzione a suo tempo approvata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2. È vero che esiste un progetto dell'ingegnere Raoul Parise, da Catanzaro, che si propone di provvedere all'approvvigionamento idrico delle zone e dei Comuni indicati nell'interrogazione, ma è stato osservato che le risorse idriche previste per l'alimentazione dell'acquedotto proposto non garantiscono la portata necessaria.

Nè può affermarsi che il progetto abbia carattere di soluzione integrale in quanto — trascurando l'uso, per l'approvvigionamento

della zona bassa della piana, che si sviluppa prevalentemente al disotto dei 100 metri s.m., delle sorgenti locali e ubicate a bassa quota, su cui si basava il precedente progetto della Società bonifiche calabresi approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici — destina invece a tale scopo ed a quello dell'approvvigionamento di solo due dei Comuni della zona pedemontana della Sila (Colosimi e Soveria Mannelli) sorgenti ubicate a più di 1.200 metri s.m. in Sila e ad oltre 40 chilometri dalla zona da servire. Con ciò verrebbero privati molti altri Comuni posti a quota elevata delle risorse idriche che loro naturalmente competono e che, per la maggior parte di tali Comuni, sono le sole che ne possono consentire un adeguato approvvigionamento.

Nè può affermarsi che il progetto Parise preveda di alimentare un numero cospicuo di Comuni come potrebbe apparire dal testo dell'interrogazione, perchè in effetti si tratta solo del comune di Nicastro, del quale Zangarona e Bella sono frazioni, e del comune di Sambiase, essendo Torre Mezzopraia una contrada che non è riconosciuta neanche come frazione.

3. E neppure può affermarsi che il progetto dell'ingegnere Parise abbia ottenuto tutte le approvazioni di rito, fino a quella del Consiglio superiore dei lavori pubblici, poichè invece col voto n.794 del 23 marzo 1948 il predetto Consiglio espresse il parere che, attesa la mancanza dei necessari certificati di analisi delle acque, l'incompletezza dei confronti economici tra le soluzioni prospettate, l'aleatorietà delle previsioni di spesa, la necessità in genere d'indagini più esaurienti di quelle esperite, l'incompletezza o addirittura la mancanza di elementi di giudizio necessari e di alcuni degli elaborati indispensabili, come anche l'opportunità di alcune modifiche alle opere proposte — quali, per esempio, la soppressione di un canale a pelo libero per il convogliamento delle acque nel primo tratto presso le sorgenti — il progetto dovesse essere rielaborato, tenendo conto di tali osservazioni.

4. Nè è esatto che il progetto Parise, rielaborato a seguito del citato voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici e trasmesso, con i pareri degli organi tecnici locali, al Ministero dell'agricoltura e da questo alla Cassa, non fu ripresentato al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il parere definitivo.

Il progetto, invece, pervenne alla Cassa accompagnato, tra l'altro, da una relazione del Servizio idrografico di Catanzaro in data 8 agosto 1950 che esprimeva parere sostanzialmente negativo, motivato anch'esso dall'ovvia opportunità di dare la preferenza per l'approvvigionamento della piana alle sorgenti locali, e fu trasmesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici unitamente col progetto che il Servizio acquedotti e fognature della Cassa aveva studiato in base allo schema predisposto dalla Commissione del Ministero dei lavori pubblici per il piano regolatore degli acquedotti. Tale schema dal quale il progetto Parise si discostava, si riferiva all'approvvigionamento idrico di tutta la vasta zona compresa fra i bacini dell'Angitola e del Savuto, nella quale ricade anche la piana di Sant'Eufemia.

5. La Cassa per il Mezzogiorno ha operato in conformità del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Questo infatti con voto n. 168 del 15 giugno 1953, espresse parere che fosse da approvare il piano di massima degli acquedotti della zona Savuto-Angitola redatto dal Servizio acquedotti e fognature della Cassa e che non fossero più da prendere in considerazione i precedenti progetti.

È da soggiungere che non è esatto che la soluzione integrale prospettata dall'ingegnere Parise sia stata dalla Cassa scissa in due; al contrario, di fronte alla non integrale soluzione del problema, il progetto della Cassa prevede un complesso organico di opere, interessanti una zona parecchie volte più estesa di quella della piana di Sant'Eufemia, di ben altra mole che quelle previste dal progetto Parise.

Non è esatto, altresì, che l'acqua da distribuirsi nella piana raggiungerebbe alla distribuzione una temperatura tale da renderla imbevibile, come prova il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici la cui attenzione era stata obiettivamente richiamata dalla Cassa sulla questione.

Al riguardo, chiaramente si esprime il suddetto voto ritenendo le temperature delle sorgenti in causa pienamente ammissibili e riconoscendo che si sono adottate tutte le cautele suggerite dalla tecnica, perchè la temperatura dell'acqua al consumo non sia aumentata.

6. L'affermazione che il progetto Parise comporti una spesa infinitamente inferiore ai due progetti redatti dalla Cassa, non è esatta, in quanto basata su di un impossibile confronto fra due opere di mole estremamente diversa. Invece, come riconosciuto nel già citato voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il progetto dell'ingegnere Parise, che pur prevedeva serbatoi di capacità assai minore di quella che prevede la Cassa e non prevedeva nè case di guardia nè linee telefoniche di servizio comportava costi unitari per litro al secondo di acqua distribuita pari ad una volta e mezza il costo del corrispondente progetto della Cassa, a prescindere dal fatto che le risorse idriche che l'ingegnere Parise prevedeva di utilizzare erano insufficienti al fabbisogno e che la soluzione da lui prospettata avrebbe privato delle uniche risorse idriche, con cui si poteva provvedere ad alimentarli, i Comuni della zona pedemontana della Sila, come aveva già osservato, nel redigere il piano regolatore degli acquedotti, la competente Commissione del Ministero dei lavori pubblici.

7. Dopo quanto precede, deve escludersi la eventualità di riprendere in esame il progetto Parise e ripresentarlo al Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale non potrebbe che confermare il giudizio espresso nella seduta del 15 giugno c. a.

Come già ricordato, con il voto n. 168 formulato nella stessa seduta, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere che fosse da approvarsi per la zona in questione il piano di massima redatto dal Servizio acquedotti e fognature e che non fossero più da prendere in considerazione i precedenti progetti.

Il Ministro
CAMPILLI.

FIORE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere: 1) se è a loro conoscenza che a migliaia di pensionati non sono stati ancora corrisposti gli aumenti previsti dalla legge 8 aprile 1952; 2) quali sono le ragioni per cui i ruoli di variazione giungono agli uffici provinciali del Tesoro con esasperante lentezza; 3) se è a loro conoscenza che i pensionati sono, generalmente, vecchi e quindi un anno di ritardo nella riscossione di quanto loro compete ha gravi conseguenze nel loro morale e nel loro fisico; 4) se non credono dare immediate disposizioni agli uffici competenti dei vari Ministeri perchè, al più tardi, entro il 31 ottobre 1953, siano inviati agli uffici provinciali del Tesoro tutti i ruoli di variazione degli aventi diritto (66).

RISPOSTA. — Si risponde anche per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Come è noto la legge 8 aprile 1952, n. 212 ha suddiviso i pensionati, ai fini della concessione dei miglioramenti economici in essa previsti, in due categorie: la prima comprende quelli ai quali è dovuto un aumento del 6 per cento (articoli 23 e 24); la seconda comprende quelli per i quali si deve effettuare la riliquidazione della pensione (articoli 21 e 22).

Tutti i pensionati della prima categoria, costituita da oltre 200.000 unità, hanno da tempo avuto l'aumento loro spettante ai sensi della citata legge n. 212.

Quanto ai pensionati della seconda categoria che hanno diritto alla riliquidazione della pensione va rilevato che, non appena la legge n. 212 sopra citata è entrata in vigore, questo Ministero, da parte sua, ha fatto tutto il possibile per rendere sollecita la riliquidazione in parola, fornendo tempestivamente alle varie Amministrazioni centrali le istruzioni, le tabelle, gli stampati ed i prontuari all'uopo occorrenti.

In base ad una indagine condotta presso le Amministrazioni centrali si è potuto accertare che al 31 agosto 1953 quasi tutte le Amministrazioni avevano già portato a termine il lavoro di riliquidazione delle pensioni di che trattasi. Le sole Amministrazioni che hanno ancora un quantitativo notevole di pensioni da riliquidare sono la Pubblica istruzione e la Difesa-Esercito, nelle quali il ritmo del lavoro è stato più lento rispetto all'andamento generale, per motivi particolari afferenti alle Amministrazioni stesse.

Il Ministero della pubblica istruzione ha dovuto far fronte ad un notevole aggravio di lavoro per provvedere alla liquidazione della

pensione alla numerosa categoria dei maestri elementari cessati dal servizio dopo il 1° ottobre 1948, compito che fino a tale data venne espletato dal soppresso Monte pensioni. Tale liquidazione non potè essere iniziata in via definitiva fino alla emanazione della legge 13 giugno 1952, n. 690 e pertanto si è reso necessario disporre contemporaneamente la liquidazione definitiva e la riliquidazione, il che ovviamente ha reso il lavoro più lungo e più gravoso.

Il Ministero della difesa da parte sua ha dovuto affrontare, contemporaneamente al problema della perequazione delle pensioni ai sensi della citata legge n. 212, anche quello relativo alla riliquidazione di moltissime pensioni in seguito alla concessione delle campagne dell'ultima guerra e al compimento del periodo di permanenza nella posizione ausiliaria.

Occorre inoltre tener presente che non appena firmato il decreto di riliquidazione della pensione, ai sensi dell'articolo 22 — secondo comma — della citata legge n. 212, ne viene data comunicazione, mediante ruolo di variazione provvisorio, agli Uffici provinciali del Tesoro, per l'immediata ammissione a pagamento della nuova pensione. Dopo la registrazione del decreto predetto da parte della Corte dei conti, la Regioneria centrale spedisce il ruolo di variazione definitivo all'Ufficio provinciale del Tesoro competente e detto ufficio provvede prontamente al pagamento degli arretrati.

È tuttavia da tener presente che in non pochi casi la riliquidazione delle pensioni è erroneamente attesa e sollecitata anche da pensionati appartenenti a categorie che non hanno diritto a conseguirla, in quanto, con l'aumento del 6 per cento, è stato loro concesso il massimo beneficio spettante in base alla legge n. 212. Questa, infatti, agli articoli 23 e 24 statuisce che la riliquidazione non spetta:

a) ai personali civili dei gruppi A, B e C di grado inferiore al decimo della gerarchia statale;

b) ai personali militari di grado inferiore a maresciallo maggiore ed equiparati;

c) al personale subalterno, fatta eccezione per i commessi capi;

d) al personale salariato, fatta eccezione per i capi operai;

e) ai graduati e militari di truppa fruenti di pensioni tabellari;

f) ai titolari di pensioni assunte eccezionalmente in carico dallo Stato, e riferentisi ad ex dipendenti degli enti locali profughi dai territori passati sotto la sovranità di altri Stati;

g) ai titolari di pensione liquidate secondo le norme del cessato regime austro-ungarico;

h) ai titolari di pensioni liquidate secondo le norme dei cessati Governi;

i) ai pensionati dell'ex Casa ducale di Genova, passati a carico dello Stato.

Per quanto concerne infine la richiesta fissazione del termine entro il quale le varie Amministrazioni dovrebbero ultimare i lavori della perequazione delle pensioni, si osserva che non si rende possibile stabilire detto termine al 31 ottobre p. v. essendo da escludere che in meno di due mesi i Ministeri della pubblica istruzione e della difesa riescano a portare a termine tale lavoro. Nè tale termine potrebbe avere influenza per un più sollecito espletamento dei suddetti lavori di perequazione, come del resto non ebbe alcuna efficacia il termine del 31 dicembre 1949 stabilito a suo tempo dall'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 221 per portare a compimento i lavori della perequazione prevista da quest'ultima legge.

Si può comunque assicurare che le Amministrazioni statali che non hanno ancora ultimato i lavori di riliquidazione delle pensioni non mancheranno di portarli a termine entro il più breve tempo possibile.

All'uopo la Presidenza del Consiglio dei ministri, con circolare n. 55655/10347 del 21 agosto u. s., diretta a tutti i Ministeri, ha sollecitato le disposizioni opportune per assicurare l'urgente ultimazione degli adempimenti di competenza.

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

FIORE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

1) le ragioni della recente disposizione, inviata alle Prefetture della Repubblica, per-

chè si riduca del 50 per cento il trattamento assistenziale agli iscritti negli elenchi dei bisognosi assistiti dagli Enti comunali di assistenza;

2) se tale drastica ed inumana disposizione non viene a violare l'articolo 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997;

3) se non crede doverosa l'immediata abrogazione di detta disposizione che colpisce duramente i cittadini italiani che trovansi in condizioni di estrema miseria (67).

RISPOSTA. — La maggiorazione sul « trattamento complessivo assistenziale », prescritta dall'articolo 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997, ha sostituito sostanzialmente l'altra indennità, ora soppressa, che si corrispondeva a titolo di « caro pane ».

Tale trattamento dovrebbe essere applicato con criterio logico, coerente e prudenziale e dovrebbe, nei riguardi dei sussidi caritativi a carattere continuativo, costituire l'accessorio per integrare una erogazione principale di superiore misura.

Senonchè s'è andato generalizzando presso gli E.C.A. il sistema di ammettere senza soverchi controlli e discriminazioni, un numero non indifferente di beneficati al godimento di un sussidio continuativo di lievissima entità (per esempio 5 lire giornaliere), allo scopo precipuo di dare modo ad essi di usufruire della maggiorazione di una indennità che è pari a lire 564 mensili *pro capite* cioè di misura sensibilmente superiore a quella gravante sul bilancio dell'Ente.

Talchè il sussidio complessivo viene in realtà a gravare per circa sette decimi sullo Stato anzichè sull'organo erogatore, con una evidente sfasatura della competenza passiva della spesa, e senza che, peraltro, il Ministero abbia la possibilità per insufficienza dei fondi di bilancio, di fronteggiare un onere di notevole mole ed in continuo aumento.

Con lo scopo di evitare tali abusi ed in relazione alle riduzioni apportate dal Tesoro all'apposito capitolo del bilancio (per l'esercizio 1953-54 lo stanziamento è stato ridotto da lire 8.000.000.000 a lire 3.700.000.000) questo Ministero ha dovuto dare disposizioni per contenere il trattamento di maggiorazione in più ristretti e ragionevoli limiti.

Peraltro l'economia realizzata su tale capitolo, ha consentito — nel 1953-54 — di maggiorare altri capitoli di bilancio nell'attività assistenziale di questo Ministero, che è stato in grado di apportare i seguenti aumenti:

a) di un miliardo al capitolo relativo alle assegnazioni dei contributi agli E.C.A.;

b) di 800 milioni al capitolo relativo all'assistenza estiva ed invernale ai minori, all'assistenza dei ricoverati e dei minori in istituti di beneficenza.

Pertanto è da rilevare che, da un punto di vista sostanziale, non è stata sottratta ai bisognosi assistibili, ma meglio utilizzata in bilancio, una somma che di fatto veniva, nella maggior parte dei casi, a volatizzarsi in erogazioni che non davano ai bisognosi un concreto, apprezzabile apporto assistenziale.

Infine si fa presente che, con provvedimento in corso, viene ripartita fra 76 provincie della Repubblica la somma di lire 383.400.000 per la maggiorazione nel trattamento economico assistenziale.

Il Ministro
FANFANI.

LOCATELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritiene umano includere nel gruppo « C » le amanuensi che hanno l'incredibile stipendio di lire « undicimila » al mese (102).

RISPOSTA. — Gli amanuensi e i dattilografi, che prestano la loro opera presso i vari uffici giudiziari, non hanno alcun rapporto di impiego con l'Amministrazione, avendo solo l'incarico, da parte dei capi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, di provvedere alla copia degli atti sotto la diretta responsabilità dei capi stessi. Essi sono retribuiti con i proventi di cancelleria e l'ammontare della retribuzione viene fissato in base al lavoro compiuto. Pertanto, le retribuzioni variano da sede a sede e spesso superano di molto la cifra indicata dall'onorevole interrogante.

Data tale posizione giuridica, non è possibile una sistemazione organica degli amanuensi; il che determinerebbe, a parte ogni altra

considerazione, un nuovo e notevole onere finanziario per lo Stato.

È da ricordare, infine, che recentemente — con legge 24 dicembre 1949, n. 983 — è stato soppresso il gruppo C nell'Amministrazione giudiziaria.

Il Sottosegretario di Stato
ROCCHETTI.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se e quali provvedimenti intenda adottare di concerto con l'onorevole Ministro del tesoro, per venire incontro alla particolare grave situazione dell'ortonese e delle zone limitrofe, dove quei coltivatori, in seguito all'aborto floreale ed all'impollinamento conseguente alla abbondanza delle piogge ed al ritorno del freddo nel periodo della fioritura dell'uva, hanno visto ridotto a circa il 5 per cento il prodotto dell'uva da tavola « pergolone » di cui esportavano sui mercati nazionali ed esteri ben 300.000 quintali, con un danno perciò di tale gravità da superare largamente il miliardo e mezzo di lire da incidere quindi profondamente sulla situazione aziendale e famigliare dei coltivatori, i quali, se non aiutati validamente, non potrebbero essere in grado di affrontare le indispensabili spese di esercizio (31).

RISPOSTA. — In mancanza di apposite disposizioni legislative e quindi di stanziamenti di bilancio che consentano la concessione di sussidi o contributi per le perdite causate ai prodotti agricoli da avversità atmosferiche, il Ministero dell'agricoltura non ha alcuna possibilità di disporre interventi a favore degli agricoltori dell'ortonese per i danni causati dalla pioggia ai vigneti.

Si comunica, ad ogni buon fine, che la legge 5 luglio 1928, n. 1760, riguardante il credito agrario di esercizio, prevede la sola concessione di prestiti sia per le esigenze inerenti alla conduzione che per quelle relative alla dotazione delle aziende, ma non il concorso statale sugli interessi (circa il 7 per cento) che i mutuatari devono corrispondere agli Istituti di credito agrario.

Ciò stante, non sussiste la possibilità di intervenire nel senso richiesto.

Il Ministro
SALOMONE.

PETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Ritenuto che per determinazione ministeriale dovrebbe essere soppressa a decorrere dal 1° ottobre p. v. la sezione staccata in Scafati del ginnasio superiore di Nocera Inferiore; considerato che tale provvedimento, mentre danneggia gravemente la situazione scolastica locale, sia nei riguardi degli alunni che attualmente frequentano detta sezione, sia nei riguardi di quegli altri alunni che, provenienti dalla fiorentissima scuola media governativa, non troverebbero possibilità di frequentare sul posto alcun corso di scuola media superiore, d'altra parte pregiudica il programma predisposto dalla Civica amministrazione per dotare Scafati — popoloso centro di altri importanti Comuni — di un dignitoso edificio scolastico ove possano trovare appropriata sede un Liceo classico, un ginnasio, la scuola media e quella di avviamento al lavoro; chiede se — in considerazione di quanto sopra esposto — non creda di dover accogliere le ripetute istanze dell'Amministrazione comunale di Scafati — interprete del sentimento unanime di tutta la popolazione — e le raccomandazioni dei parlamentari della zona e, quindi, disporre, se non la revoca, quanto meno la sospensione del provvedimento in oggetto (93).

RISPOSTA. — Allo scopo di regolarizzare la situazione degli organici degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, il Ministero era venuto nella determinazione di convertire le sezioni staccate di scuole ed istituti di tale tipo in scuole ed istituti autonomi, ed aveva a ciò provveduto col rendere autonome, in un primo tempo, ben 414 delle 530 sezioni staccate, dando la preferenza, in relazione alle disponibilità di bilancio, alle sezioni aventi maggiore numero di alunni.

Poichè è stato possibile ottenere nuovi fondi, si è disposto il mantenimento anche delle sezioni staccate che potranno essere rese autonome nel corso dell'anno.

Per quanto riguarda, invece, le sezioni staccate dei ginnasi isolati, cioè delle IV e V ginnasiali non annesse ad un liceo classico, non si è ritenuto di mantenerle più oltre in vita, dal momento che il ginnasio è un tipo di scuola destinato a scomparire, in quanto dovrà essere assorbito dal liceo classico.

Tuttavia, per consentire agli alunni di dette sezioni di completare il corso ginnasiale, è stato autorizzato, ancora per l'anno scolastico 1953-54, il funzionamento della sola V classe.

Il Ministro
SEGNI.

PETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Ritenuto che in virtù della legge 13 febbraio 1952, n. 50 le ditte del salernitano danneggiate dall'alluvione dell'ottobre 1949, presentarono domanda diretta ad ottenere: alcune il contributo una *tantum* di cui all'articolo 7-*bis* di detta legge, ed altre il finanziamento per la ricostruzione e la riattivazione delle loro aziende distrutte o danneggiate; che tali domande furono debitamente e sollecitamente istruite e che furono anche emessi i relativi decreti prefettizi; che, però, mentre per gli indennizzi a fondo perduto il Ministero del tesoro ha finora rimesso alla Intendenza di finanza di Salerno soltanto la irrisoria somma di lire 10 milioni, lasciando nell'attesa la quasi totalità dei richiedenti; d'altra parte nessun finanziamento è stato eseguito, giacchè gli Istituti di credito (Banco di Napoli e Banca del Lavoro), nonostante la garanzia e le anticipazioni concesse dallo Stato e nonostante la chiara lettera e le finalità della legge — in contrasto, anzi, con questa — chiedono ai sinistrati una garanzia ipotecaria che costoro non sono in grado di fornire, o perchè hanno perduto ogni loro bene, o perchè, se pur lo potessero, si vedrebbero preclusa ogni possibilità, già così scarsa e problematica, di ricorrere al credito ordinario per sopperire alle necessità di esercizio delle loro industrie; chiede di interrogare l'onorevole Ministro del tesoro per conoscere se crede, alla fine, disporre che si proceda alla immediata rimessa dei fondi alla Intendenza di finanza di Salerno per il pagamento dei contributi una *tantum* e se crede altresì, richiamare gli Istituti di credito delegati ad eseguire le operazioni di finanziamento alla più stretta osservanza della legge nella sua lettera (che esclude ogni forma di garanzia reale) e soprattutto nella sua essenza consistente nella doverosa ed immediata assistenza ai colpiti da una così grave calamità, che oltre la perdita dei beni materiali, cagionò anche gravi lutti (107).

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che per la concessione dei benefici della legge anzidetta a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane della provincia di Salerno, danneggiate a causa di pubbliche calamità, fu disposta, a seguito delle segnalazioni dei danni pervenute da quella Prefettura, l'assegnazione dei seguenti fondi:

a) lire 45.000.000 al Banco di Napoli, quale primo fondo da destinare ai finanziamenti previsti dall'articolo 3 della legge;

b) lire 23.000.000 per i contributi fino al 20 per cento, stabiliti dall'articolo 5 a favore di quelle imprese che intendessero provvedere con mezzi propri alla ricostruzione delle loro aziende danneggiate;

c) lire 10.000.000 per i contributi del 90 per cento, di cui al successivo articolo 7-*bis*, da destinare alle piccole imprese che avessero subìto un danno non superiore alle lire 200.000.

Di tali somme, mentre si provvide tempestivamente a mettere a disposizione del Banco di Napoli il fondo di lire 45.000.000, da destinare ai finanziamenti, e ad accreditare all'Intendenza di finanza l'importo di lire 10 milioni, per i contributi alle piccole imprese, si lasciò in sospeso l'assegnazione per i contributi fino al 20 per cento, poichè, nel fattempo, la Prefettura aveva fatto sapere che nessuna impresa intendeva beneficiare di tale forma di provvidenza, in quanto tutte avevano manifestato l'intenzione di avvalersi dei finanziamenti speciali per i quali erano stati anticipati gli occorrenti fondi al Banco di Napoli.

Successivamente, a seguito delle pressanti richieste pervenute dalle altre provincie sinistrate, e a causa dell'esaurimento dei limitati fondi disponibili, si provvide, d'intesa con il Ministero dell'industria e commercio, a revo-

care l'assegnazione di lire 23.000.000 per ripartirla fra le altre zone alluvionate.

Di recente, però, a seguito di altra segnalazione della Prefettura di Salerno, nella quale venivano fatte presenti le difficoltà incontrate dalle Ditte interessate per ottenere il finanziamento da parte del Banco di Napoli, unico istituto che si era dichiarato disposto ad operare nella zona, veniva parzialmente modificata la determinazione di cui sopra, disponendo, giusta la richiesta della Prefettura interessata, l'assegnazione della somma di lire 3.000.000 per i contributi fino al 20 per cento (di tale somma è stato già disposto l'accreditamento a favore dell'intedente di finanza di Salerno in data 19 settembre u. s.).

Inoltre, poichè nella richiesta anzidetta veniva anche segnalata la necessità di un'ulteriore assegnazione di lire 20.000.000 da destinare alle piccole imprese sotto forma dei previsti contributi del 90 per cento (articolo 7-*bis* della legge), si sono disposti accertamenti per conoscere se i contributi di cui trattasi possono essere effettivamente destinati a piccole imprese, con danno subìto non superiore a lire 200.000, e non ad altre imprese che avendo subìto danni superiori al limite suddetto, dovrebbero far ricorso all'altra provvidenza stabilita dalla legge, la quale prevede la concessione di un contributo fino al 20 per cento da erogarsi dopo la ricostruzione dell'azienda.

Per quanto concerne, infine, le difficoltà incontrate dalle ditte nell'ottenere i finanziamenti previsti dalla legge, in merito alle garanzie chieste, si fa presente che le possibilità dello Stato per eliminare tali difficoltà non sono che assai limitate.

Infatti, premesso che la legge stabilisce che i finanziamenti devono essere eseguiti tramite istituti ed aziende di credito, all'uopo autorizzati; che lo Stato garantisce, in via sussidiaria, detti finanziamenti fino all'80 per cento di ciascuna operazione rimanendo la restante quota del 20 per cento ad esclusivo carico dell'Istituto; tenuto presente il principio di non interferire nelle determinazioni degli Istituti, i quali soli hanno la possibilità di valutare, in via preliminare, gli affidamenti che può fornire ciascuna azienda circa il recupero della somma mutuata, non si vede in qual modo si possa operare per far sì che gli Istituti diano comunque corso alle richieste di mutuo.

Si precisa, in ogni modo, che, per quanto riguarda i mutui di cui trattasi, da parte di questo Ministero furono disposti, in via preliminare, tutti i provvedimenti del caso per agevolare la concessione. Infatti, si provvide, anzitutto ad anticipare per intero le assegnazioni agli Istituti, per rendere possibile la immediata erogazione dei mutui alle imprese interessate, subito dopo l'approvazione delle proposte formulate dalle Banche; si ampliò la possibilità delle imprese di fornire adeguate garanzie stabilendo, nelle apposite convenzioni stipulate con gli Istituti, che i mutui avrebbero potuto essere assistiti oltre che dal privilegio speciale previsto dalla legge 1° novembre 1944, n. 367, anche da garanzie, reali o personali, ritenute idonee dall'Istituto mutuante. Si stabilì, inoltre, che, ove le imprese non avessero, per la particolare natura del loro capitale aziendale (commerciali ed artigiane) potuto offrire il privilegio sui propri impianti, i mutui avrebbero potuto essere assistiti soltanto da altre garanzie, la cui valutazione agli effetti della tranquillità delle operazioni spettava naturalmente all'Istituto mutuante.

Per quanto concerne poi la fase successiva alle proposte dell'Istituto, si reputa opportuno far presente che, essendo questa di esclusiva competenza degli organi ministeriali, non si è venuti mai meno al principio adottato fin dalle prime operazioni di finanziamento interessanti le imprese danneggiate del Polesine, e cioè che la valutazione delle proposte degli Istituti è stata fatta sempre con la maggiore comprensione, date particolari finalità che si è inteso raggiungere con la legge 13 febbraio 1952, n. 50.

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

PICCHIOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Perchè renda note le ragioni che hanno determinato la soppressione delle sezioni distaccate di Scuole medie rispondenti ad interessi reali e diffusi delle popolazioni con evidente sacrificio finanziario delle Amministrazioni locali dei comuni di Calci, Biantina,

Pomarance, Palaia, Liceo scientifico di Cecina, Liceo classico di Volterra, Istituto magistrale di Montopoli Valdarno (43).

RISPOSTA. — Allo scopo di regolarizzare la situazione degli organici degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, il Ministero era venuto nella determinazione di convertire le sezioni staccate di scuole ed istituti di tale tipo in scuole ed istituti autonomi, ed aveva a ciò provveduto col rendere autonome, in un primo tempo, ben 414 delle 530 sezioni staccate, dando la preferenza, in relazione alle disponibilità di bilancio, alle sezioni aventi maggior numero di alunni.

Poichè è stato possibile ottenere nuovi fondi, si è disposto il mantenimento anche delle sezioni staccate che potranno essere rese autonome nel corso dell'anno, fra le quali figurano quelle indicate nella interrogazione.

Il Ministro
SEGNI.

PUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere nei confronti del Prefetto di Modena, il quale da oltre un mese tiene esposto all'albo ufficiale un supplemento al n. 9 e 10 del 30 giugno 1953 del noto periodico fascista « Brancaleone », recante il titolo: « Lo dice un giornale comunista » e con il sottotitolo: « Come starebbero i lavoratori italiani con un governo Nenni e Togliatti ».

Giacchè detto manifesto incita all'odio ed è improntato a netto spirito di parte se ne chiede l'immediata rimozione e l'adozione delle relative sanzioni a carico del Prefetto responsabile della summenzionata affissione (90).

RISPOSTA. — Il manifesto — a colori — oggetto dell'interrogazione pervenne alla Prefettura di Modena a mezzo della posta ordinaria e, per la sua veste tipografica, venne scambiato dall'impiegato addetto al ricevimento della posta, per uno dei tanti manifesti di propaganda che quotidianamente giungono alle Prefetture, concernenti concorsi alle Accademie militari, fiere, esposizioni, ecc.

Esso venne affisso non nei due albi ufficiali della Prefettura, bensì nel corridoio d'ingresso agli uffici.

Non appena avvertito della cosa, il Prefetto dispose la rimozione del manifesto, ed un'inchiesta in merito all'avvenuta affissione.

Dalle risultanze di detta inchiesta è emerso che al fatto, dovuto unicamente al mancato controllo del materiale da affiggere, non è da attribuirsi alcun significato o riferimento politico.

Sono state comunque disposte le contestazioni del caso ai responsabili.

Il Ministro
FANFANI.

RUSSO SALVATORE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza: *a*) che in provincia di Enna, mentre vengono corrisposti i salari più bassi di tutta l'Italia, le imprese non rispettano i contratti di categoria e violano spesso le leggi sociali e sul collocamento; *b*) che quasi nulla è in detta provincia, la vigilanza degli organi competenti per far rispettare le leggi sociali e di collocamento; *c*) che le ditte Trifiletti da Milano, Scuto da Catania, Giordano e Pellicane, Caltabiano, Tuttobene, oltre al resto, non corrispondono i salari da diversi mesi, non corrispondono la busta paga, tengono occupati operai non della categoria e senza il *nulla osta* dell'Ufficio di collocamento, non corrispondono da diversi mesi i contributi dovuti alla Cassa mutua, mentre i lavoratori si vedono negato il diritto all'assistenza — il fatto più preoccupante è che le imprese effettuano quotidianamente licenziamenti arbitrari per riduzione di personale, mentre subito fanno richiesta di assunzione di altri lavoratori — tutto ciò con il beneplacito degli Uffici di collocamento (38).

RISPOSTA. — Dagli elementi in possesso dello scrivente, si è in grado di comunicare quanto segue:

non risulta che nella provincia di Enna le imprese violano, in misura sistematica, le disposizioni di legge relative al collocamento della mano d'opera.

Peraltro, il Circolo dell'ispettorato del lavoro di Caltanissetta (la cui competenza è

estesa alle provincie di Agrigento ed Enna) non trascura di esercitare un'intensa vigilanza in detta Provincia e ciò resta dimostrato dal notevole numero di ispezioni effettuate in quest'ultimo periodo di tempo alle aziende operanti nella provincia di Enna (552) e dal sensibile aumento delle contravvenzioni elevate (1.850).

Per quanto riguarda, in particolare, le singole ditte indicate dalla signoria vostra onorevole si fa presente quanto segue:

1) Ditta *Trifiletti Rosario* di Milano: È stata riscontrata la regolarità in ordine alla legge sul collocamento, in materia di orario di lavoro e di assicurazioni sociali. La Ditta è stata, però, contravvenzionata per non avere corrisposto la retribuzione ai lavoratori a mezzo di prospetto paga;

2) Ditta *Scuto Salvatore* di Catania: a carico di detta impresa sono stati elevati n. 5 verbali di contravvenzione per infrazioni alle leggi previdenziali ed assicurative;

3) Ditta *Giordano e Pellicani* di Catania: all'azienda sono stati elevati verbali di contravvenzione per l'assunzione di 8 lavoratori non per il tramite del competente Ufficio di collocamento e per omissione di registrazione sui libri paga e matricola di 10 prestatori d'opera;

4) Cantieri *Giresi* di Aidone: la Ditta è stata dichiarata in contravevnzione per aver assunto, non tramite lUfficio di collocamento, 23 operai;

5) Ditta *Caltabiano Salvatore* di Catania: sono stati elevati, a carico di tale ditta, numerosissimi verbali di contravvenzione per l'inosservanza delle leggi assicurative e previdenziali e della disciplina del collocamento;

6) Ditta *Tuttobene Enrico* di Valguarnera: anche a carico di questa ditta sono stati elevati verbali di contravvenzione per inosservanza delle leggi sul prospetto paga, sulle assicurazioni sociali, sul collocamento della mano d'opera, sull'I.N.A.-Casa ecc.

Si precisa, inoltre, che, allo scopo di rendere più intensa l'azione di vigilanza nei confronti delle ditte della provincia di Enna, il Prefetto ed il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro stanno esaminando l'opportunità di istituire una speciale squadra di agenti di pubblica sicurezza che, particolarmente addestrata e compatibilmente con le esigenze d'istituto, svolgerà opera di vigilanza e repressione delle violazioni delle norme sull'avviamento al lavoro; ciò a complemento dell'opera che normalmente esercitano gli ispettori di lavoro.

In relazione, infine, ai numerosi licenziamenti di mano d'opera effettuati da alcuni datori di lavoro della provincia di Enna, si sottolinea che detti licenziamenti sono determinati, nella maggioranza dei casi, dalla necessità, per le aziende interessate, di avvalersi nel corso dei lavori di mano d'opera qualificata o specializzata (ad esempio addetti alle macchine escavatrici) in sostituzione di manovalanza generica che viene, in tale occasione, licenziata non essendo più necessaria alla prosecuzione delle attività produttive.

Purtuttavia, in una riunione, recentemente promossa e presieduta dal Prefetto di Enna, tra gli esponenti delle organizzazioni padronali e i titolari delle maggiori imprese, alla presenza del direttore dell'Ufficio del lavoro, è stato vivamente raccomandato di svolgere proficua opera di persuasione presso le imprese perchè detti licenziamenti vengano ridotti nei limiti della stretta necessità tecnica. Nella medesima riunione si è stabilito, inoltre, di intervenire presso gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato affinchè siano risolte le numerose pratiche in corso onde consentire l'urgente inizio delle opere pubbliche per la cui esecuzione occorrerà, nei prossimi mesi, un notevole impiego di mano d'opera.

Il Ministro
RUBINACCI.

SALARI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se e quando intende risolvere la grave situazione della pretura di Montefalco (Corte di appello di Perugia).

Detta pretura da circa tre anni è senza titolare ed ora è stato trasferito anche il Cancelliere senza averne preveduta la sostituzione.

Questo completo disservizio si ripercuote su di una popolazione di oltre 25.000 abitanti, interessati in circa cento procedimenti penali e in altri sessanta procedimenti civili e di volontaria giurisdizione che si trascinano da anni ed anni.

Nè risolve, sia pure parzialmente, il problema — a parte l'onere finanziario per l'Erario — l'invio in missione per tre giorni della

settimana di un cancelliere della Corte di appello di Perugia (99).

RISPOSTA. — Riguardo alla sua interrogazione, mi pregio comunicarle che al posto di pretore del Mandamento di Montefalco — vacante dal gennaio 1952 in seguito al trasferimento di ufficio del magistrato che vi prestava servizio — è stato destinato, con decreto in corso di firma, il magistrato dottor Lucio Maizano.

Con altro decreto, pure in corso di firma, si è provveduto a destinare alla predetta pretura di Montefalco il cancelliere Mario Bussotti.

Il Ministro
AZARA.

TERRACINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere come si giustifichi dinnanzi al preciso disposto dell'articolo 13 della Costituzione della Repubblica la persistenza nella Repubblica italiana di colonie di confino alle quali vengono assegnati e dove sono detenuti, per decisioni di organi del tutto arbitrari e illegali, cittadini italiani sui quali l'Autortà giudiziaria non è stata chiamata a decidere con atto motivato; per avere dettagliate e documentate informazioni sulle colonie di confino tuttora organizzate e funzionanti sul territorio della Repubblica, in uno con l'elenco nominativo dei confinati e con la indicazione delle così dette Commissioni di assegnazione che hanno per ciascuno di essi, in aperta e consapevole violazione di una disposizione statutaria fondamentale, disposta la misura arbitraria; e per sapere che cosa si attenda per fare rientrare nella legalità costituzionale, quanto meno in ciò che si attiene alla libertà personale dei cittadini, l'amministrazione dipendente dal Ministero dell'interno, il che di fatto e di diritto significa gli stessi titolari del Dicastero (35).

RISPOSTA. — È noto che con decreto legislativo luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419, venne riformato l'istituto del confino di polizia che venne conservato come mezzo di difesa preventiva contro la delinquenza. È diffusa opinione che si tratti di mezzo valido, in certe contingenze e nei confronti di individui socialmente pericolosi, specie se prepotenti e circondati di omertà.

Nella Costituzione van presi in considerazione — rispetto alle limitazioni della libertà personale, specie di circolazione e di soggiorno — non solo l'articolo 13 citato nella interrogazione, ma anche l'articolo 16 primo comma e l'articolo 25 ultimo comma. Tali norme non implicano affatto che, con la entrata in vigore della Costituzione, l'istituto del confino, qual'era disciplinato dalle precedenti leggi, sia rimasto inapplicabile. Implicano solo che le future leggi dovranno attribuire all'Autorità giudiziaria l'applicazione delle misure limitative che la Costituzione stessa prevede abbiano luogo, per ragioni di sicurezza, rispetto alla libertà personale, specie di circolazione e soggiorno, dei cittadini.

Intanto, come la Cassazione ha riconosciuto, mancando al riguardo leggi che regolino la competenza dell'Autorità giudiziaria, restano vigenti le precedenti norme che attribuivano tale competenza all'Autorità amministrativa, senza di che si avrebbe carenza di poteri rispetto a misure previste dalla Costituzione.

In base alle norme anteriori alla Costituzione, tuttora vigenti, vi sono oggi in Italia (secondo una rilevazione al 1° ottobre c. a.) 151 confinati, dei quali 112 sono assegnati all'unica colonia oggi esistente in Ustica, mentre gli altri 39 sono assegnati a Comuni di terraferma nei quali non esistono colonie.

I nomi dei confinati e l'indicazione delle commissioni che — nella composizione stabilita dall'articolo 2 del citato decreto legislativo 10 dicembre 1944 e con le dovute garanzie processuali, concernenti anche la difesa dei prevenuti — hanno disposto, per ciascuno, l'assegnazione al confino, risultano dall'elenco che si allega alla presente risposta.

Intanto, per attuare le norme costituzionali sulla competenza giudiziaria in tema di misure di sicurezza, e in genere per modificare il testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento, già nella passata legislatura venne presentato e discusso un disegno di legge governativo. Sullo stesso argomento è ora in corso di elaborazione, e sarà prossimamente presentato, un nuovo disegno di legge governativo, come fu annunziato dal Presidente del Consiglio onorevole Pella nelle sue comunicazioni del 24 agosto.

Il Ministro
FANFANI.

ELENCO NOMINATIVO DEI CONFINATI ALLA DATA DEL 1° OTTOBRE 1953

			Provincia di appartenenza	
	Serra Giuseppe di Francesco	–	Cagliari	– pende ricorso in appello
	Palermo Giuseppe di Tommaso	–	Catania	– confermato in appello
14 luglio 1953	Raciti Filippo di Salvatore	–	»	– non ha ricorso in appello
	Virtuoso Angelico di ignoti	–	Catanzaro	– pende ricorso in appello
1952	Taggiasco Francesco di Antonio	–	Imperia	– non ha ricorso in appello
	Attal Vinicio fu Vilfredo	–	Livorno	– pende ricorso in appello
16 aprile 1953	Baldi Vasco di Amilcare	–	»	– non ha ricorso in appello
	Berni Renato di Orlando	–	»	– confermato in appello
	Brioschi Carlo di Ercole	–	»	– confermato in appello
	Dal Guerra Alfredo di Nello	–	»	– pende ricorso in appello
16 maggio 1953	Faraci Giuseppe di Emanuele	–	»	– non ha ricorso in appello
1952	Giraldini Manlio di Tommaso	–	»	– non ha ricorso in appello
	Landi Otello di Adriano	–	»	– confermato in appello
	Marinari Alfredo fu Menotti	–	»	– non ha ricorso in appello
	Misuri Radames di Carlo	–	»	– pende ricorso in appello
10 settembre 1953	Ollà Umberto di Giuseppe	–	»	– non ha ricorso in appello
	Orlandi Francesco di Oreste	–	»	– confermato in appello
	Testa Ugo di Mario	–	»	– confermato in appello
3 marzo 1953	Turi Giampiero di Gino	–	»	– non ha ricorso in appello
13 gennaio 1953	Allegri Luigi di Servadio	–	Milano	– non ha ricorso in appello
	Nidoli Mario Angelo di Edoardo	–	»	– confermato in appello
1949	Sartirana Clemente di Pietro	–	»	– non ha ricorso in appello
	Arbau Michele di Francesco	–	Nuoro	– confermato in appello
	Carai Antonio di Paolo	–	»	– confermato in appello
	Coccone Giuseppe di Quirino	–	»	– confermato in appello
	Delugu Giov. Antonio di Angelo	–	»	– confermato in appello
	Dettori Antonio di Antioco	–	»	– confermato in appello
	Fadda Ignazio Rosario di Zaccaria	–	»	– confermato in appello
1946	Galisai Luigi di Giovanni	–	»	– non ha ricorso in appello
	Garippa Vincenzo di Antonio	–	»	– confermato in appello
	Manca Michele di Antonio	–	»	– confermato in appello
	Manca Pietro di Martino	–	Nuoro	– confermato in appello
	Manca Salvatore di Giuseppe	–	»	– confermato in appello
	Mula Giov. Pasquale di Salvatore	–	»	– confermato in appello
	Mulas Daniele di Giuseppe	–	»	– confermato in appello
	Obinu Giacono di Angelo	–	»	– confermato in appello
	Piras Francesco di Giuseppe	–	»	– confermato in appello
	Salaris Vincenzo di Michelangelo	–	»	– confermato in appello
	Sorighe Giovanni di Antonio	–	»	– confermato in appello
	Unali Sebastiano di Pasquale	–	»	– confermato in appello
	Amato Gioacchino di Francesco	–	Palermo	– pende ricorso in appello
3 agosto 1953	Andronico Simone di Angelo	–	»	– non ha ricorso in appello
29 luglio 1953	Baron Tommaso fu Damiano	–	»	– non ha ricorso in appello

			Provincia di appartenenza	
12 agosto 1953	Bargione Salvatore di Salvatore	–	Palermo	– non ha ricorso in appello
	Elando Antonio di Gandolfo	–	»	– confermato in appello
	Butera Antonino di Giuseppe	–	»	– pende ricorso in appello
22 luglio 1953	Caruso Antonino di Cristoforo	–	»	– pende ricorso in appello
	Chiaracane Vincenzo di Pietro	–	»	– pende ricorso in appello
	Chifari Giovanni di Antonio	–	»	– confermato in appello
22 marzo 1953	Chiaramitaro Antonino di Girolamo	–	»	– non ha ricorso in appello
	Conigliaro Antonino di Vincenzo	–	»	– pende ricorso in appello
	Conigliaro Salvatore di Giuseppe	–	»	– pende ricorso in appello
1952	Cortigiani Enrico di Giovanni	–	»	– non ha ricorso in appello
6 maggio 1953	Costa Vincenzo di Giovanni	–	»	– non ha ricorso in appello
1 aprile 1953	Cureri Vittorio Emanuele di Vittorio Em.	–	»	– pende ricorso in appello
	Daccardi Vincenzo di Giovanni	–	»	– pende ricorso in appello
	Damiani Antonio di Damiano	–	»	– confermato in appello
13 maggio 1953	D'Antonio Ettore di Eduardo	–	»	– non ha ricorso in appello
14 luglio 1953	De Lisi Giuseppe di Nunzio	–	»	– non ha ricorso in appello
	Di Falco Pietro di Antonio	–	»	– pende ricorso in appello
	Di Maggio Calogero di Santo	–	»	– pende ricorso in appello
1950	Di Miceli Pietro di Giacomo	–	»	– non ha ricorso in appello
10 maggio 1953	Fava Vincenzo di Salvatore	–	»	– non ha ricorso in appello
	Ferrarello Santo di Santo	–	»	– confermato in appello
22 luglio 1953	Finazzo Salvatore di Fedele	–	Palermo	– non ha ricorso in appello
	Fiorenza Gioacchino di Cristorofo	–	»	– pende ricorso in appello
	Gargagliano Guido di Alfonso	–	»	– pende ricorso in appello
	Giordano Pietro di Salvatore	–	»	– pende ricorso in appello
5 agosto 1953	Grasso Domenico di Giovanni Battista	–	»	– non ha ricorso in appello
	Grasso Girolamo di Gaetano	–	»	– pende ricorso in appello
12 agosto 1953	Gullo Antonino di Antonino	–	»	– pende ricorso in appello
16 settembre 1953	La Licata Giovanni di Giuseppe	–	»	– non ha ricorso in appello
	La Marca Antonino di Giuseppe	–	»	– pende ricorso in appello
	La Marca Antonio di Antonio	–	»	– pende ricorso in appello
	Lanzetta Giovanni di Salvatore	–	»	– confermato in appello
	La Rosa Carlo di Girolamo	–	»	– pende ricorso in appello
	Li Gotti Salvatore di Ignazio	–	»	– pende ricorso in appello
12 febbraio 1953	Lo Cicero Francesco di Giovanni Battista	–	»	– pende ricorso in appello
	Lombardo Michele di Giacomo .	–	»	– pende ricorso in appello
	Lo Monaco Alfonso di Giovanni	–	»	– confermato in appello
	Lo Piccolo Vincenzo di Lorenzo	–	»	– pende ricorso in appello
	Madonia Giuseppe di Giuseppe	–	»	– pende ricorso in appello
	Maida Giuseppe di Antonio	–	»	– pende ricorso in appello
8 luglio 1953	Mandalà Giuseppe di Eduardo	–	»	– non ha ricorso in appello
29 aprile 1953	Mangiameli Francesco di ignoti	–	»	– non ha ricorso in appello
8 luglio 1953	Mannina Carmelo di Antonio	–	»	– non ha ricorso in appello
8 luglio 1953	Mannina Salvatore di Antonino	–	»	– non ha ricorso in appello
	Mannino Giovanni Battista di Giov. Batt.	–	»	– confermato in appello
1951	Marrone Antonino di Antonino	–	»	– non ha ricorso in appello
12 agosto 1953	Mazzamuto Giovanni di Salvatore	–	»	– pende ricorso in appello
	Mazzanobile Vito di Michelangelo	–	»	– pende ricorso in appello

			Provincia di appartenenza	
	Mesi Luigi di Filippo	–	Palermo	– confermato in appello
	Miceli Paolo di Baldassarre	–	»	– pende ricorso in appello
29 luglio 1953	Millefiori Ferdinando di ignoti	–	»	– non ha ricorso in appello
	Motisi Giuseppe di Salvatore	–	»	– pende ricorso in appello
	Nicoletti Vincenzo di Vincenzo	–	»	– pende ricorso in appello
22 luglio 1953	Pirinei Napoleone di ignoti	–	»	– pende ricorso in appello
	Ponente Gaspare di Saverio	–	»	– pende ricorso in appello
	Prestigiacomo Vincenzo di Salvatore	–	»	– confermato in appello
1953	Rappa Erasmo di Giulio	–	»	– non ha ricorso in appello
	Riera Domenico di Luigi	–	»	– pende ricorso in appello
29 aprile 1953	Rosselli Fortunato di Giuseppe	–	»	– non ha ricorso in appello
	Ruggero Francesco di Simone	–	»	– confermato in appello
	Sabatino Calogero di Giuseppe	–	»	– confermato in appello
	Santomauro Antonino di Pietro	–	»	– pende ricorso in appello
5 agosto 1953	Seidita Salvatore di Pietro	–	»	– non ha ricorso in appello
	Selvaggio Aldo di Giovanni	–	»	– pende ricorso in appello
	Sferrazza Calogero	–	»	– pende ricorso in appello
	Testagrossa Carmelo di Salvatore	–	»	– confermato in appello
25 marzo 1953	Tranchina Leonardo di Salvatore	–	»	– non ha ricorso in appello
	Trinca Antonino di Antonio	–	»	– pende ricorso in appello
22 luglio 1953	Troncale Francesco di Vincenzo	–	»	– non ha ricorso in appello
5 agosto 1953	Vassallo Giovanni di Vincenzo	–	»	– pende ricorso in appello
	Barca Antonio di Francesco	–	Reggio Calabria	– pende ricorso in appello
	Ceravolo Salvatore di Francesco	–	»	– pende ricorso in appello
	D'Elia Paolo di Nicola	–	»	– pende ricorso in appello
	Gallo Carmelo di Antonio	–	»	– pende ricorso in appello
	Lisciotto Pasquale di Giuseppe	–	»	– confermato in appello
	Piromalli Giuseppe di Gioacchino	–	»	– confermato in appello
	Silvano Ercole di Ercole	–	»	– confermato in appello
4 luglio 1953	Curzio Michele di Pasquale	–	Roma	– non ha ricorso in appello
	Fulli Renato di Oreste	–	»	– confermato in appello
	Astara Francesco di Francesco	–	Sassari	– confermato in appello
1951	Garau Raffaele di Giovanni	–	»	– non ha ricorso in appello
	Porcu Diego Mario di Raffaele	–	»	– confermato in appello
	Usai Salvatore di Giovanni	–	»	– confermato in appello
	Abate Vito di Paolo	–	Trapani	– confermato in appello
	Aleo Giuseppe di Gaspare	–	»	– pende ricorso in appello
	Badalamenti Natale di Agostino	–	»	– confermato in appello
	Balistrieri Antonino di Luigi	–	»	– pende ricorso in appello
	Barbara Giuseppe di Gaspare	–	»	– confermato in appello
25 settembre 1953	Bianco Nicolò di Bartolomeo	–	»	– non ha ricorso in appello
	Corso Mariano di Giovanni	–	»	– confermato in appello
	Corso Rosario di Giuseppe	–	»	– confermato in appello
	Fegarotta Leonardo di Paolo	–	»	– pende ricorso in appello
1952	Fortunato Nicolò di Giuliano	–	»	– non ha ricorso in appello
	Caracci Tommaso di Vincenzo	–	»	– confermato in appello
	Gulli Antonino di Paolo	–	»	– pende ricorso in appello
	Ingrasciotta Gaspare di Leonardo	–	»	– pende ricorso in appello

		Provincia di appartenenze	
Manfrè Antonino di Antonino	–	Trapani	– confermato in appello
Merendino Antonino di Carlo	–	»	– pende ricorso in appello
Millocca Giacomo di Biagio	–	»	– confermato in appello
Palmeri Salvatore di Francesco	–	»	– confermato in appello
Passanante Rosario di Nicolò	–	»	– pende ricorso in appello
Ragona Vincenzo di Francesco	–	»	– confermato in appello
Randazzo Felice di Salvatore	–	»	– pende ricorso in appello
Riggio Cosimo di Vincenzo	–	»	– pende ricorso in appello
Riggio Giuseppe di Vincenzo	–	»	– pende ricorso in appello
Russo Pietro di Salvatore	–	»	– confermato in appello
Sanacuore Agostino di Salvatore	–	»	– confermato in appello
Stallone Vito di Giovanni	–	»	– pende ricorso in appello

Numero complessivo dei confinati, alla data del 1° ottobre 1953: Numero 151, di cui 39 assegnati in Comune di terra ferma e 112 assegnati nell'unica colonia esistente (Ustica).

TOMÈ. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se sia imminente o meno la necessaria e ripetutamente sollecitata integrazione del personale giudicante nel Tribunale di Pordenone dove si lamenta un grave arretrato di lavoro e un ritmo molto rallentato nei procedimenti civili a causa della insufficienza di magistrati (104).

RISPOSTA. — Riguardo alla sua interrogazione, mi pregio comunicarle che con decreto del 30 luglio u. s. furono conferite le funzioni giurisdizionali al magistrato dottor Riccio Cobucci, del tribunale di Pordenone.

Pertanto al tribunale predetto è ora vacante un solo posto di giudice (su quattro) per il quale si potrà provvedere appena si sarà attenuata l'attuale deficienza del personale giudiziario.

Il Ministro
AZARA.

VACCARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali il suo Ministero, si induce a ritardare la ricostruzione del pontile Sant'Angelo in Rossano Calabro, che nel recente passato è stato così utile per i commerci marittimi di quella zona specialmente perchè è il naturale e comodo sbocco della Sila nel versante jonico.

Con l'occasione l'interrogante fa presente all'onorevole Ministro che sarebbe utile ed opportuno sviluppare nel litorale jonico la costruzione di pontili, dato che per impossibilità tecniche non si possono costruire porti, per intensificare i commerci di quelle desolate e misere popolazioni.

Ciò è opportuno farsi, se davvero si vogliono sollevare dal bisogno e dalla miseria le sventurate contrade della costiera jonica calabrese (47).

RISPOSTA. — In base alla legge sulla Calabria venne costruito, in Rossano Calabro il pontile di approdo S. Angelo che andò poi distrutto, non dagli eventi bellici ma per mancata manutenzione e per la corrosione del mare.

Si tratterebbe quindi di procedere ad una nuova costruzione del pontile, opera per la quale il comune di Rossano ebbe a chiedere la concessione del contributo dello Stato previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Senonchè il Comune stesso, invitato più volte a completare la prescritta documentazione tecnica dell'opera che intende eseguire, finora non ha adempiuto a tale obbligo, per modo che non è stato possibile accogliere la richiesta.

Comunque si assicura che, non appena esperita l'istruttoria voluta dalla legge, si disporrà la concessione del contributo trentacinquennale nella misura del 5 per cento della spesa sempre

che il Comune si trovi nelle condizioni di poter garantire il mutuo per l'esecuzione dell'opera.

Circa la opportunità di sviluppare lungo il litorale jonico della Calabria la costruzione di pontili, data la impossibilità di costruire porti a bacino a causa della costituzione morfologica di quel litorale, si fa presente che, trattandosi di approdi non classificati, non è consentito dalle vigenti disposizioni di legge l'intervento diretto dello Stato; qualsiasi iniziativa spetta ai Comuni interessati, i quali possono chiedere l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il Ministro
MERLIN.

VACCARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti crede di adottare in merito alle giuste richieste della Giunta della Camera di commercio di Cosenza per la installazione in quella città in crescente sviluppo, di altro centralino telefonico per dar sfogo alle numerose richieste (96).

RISPOSTA. — Al riguardo le comunico che la competente Società concessionaria S.E.T., era stata già interessata in proposito da questo Ministero, ed ha per intanto dato assicurazione di aver compreso, nel piano dei lavori da effettuare, un primo aumento di 500 numeri della Centrale urbana di Cosenza, oltre alla installazione di una nuova Centrale interurbana.

Tale primo ampliamento, la cui maggiore o minore rapidità di esecuzione, è subordinata alla consegna alla S.E.T., da parte delle fabbriche, dei materiali occorrenti, sarà ad ogni modo realizzato nel corso del triennio 1953-55.

Sono altresì previsti successivi lavori per dotare la Centrale urbana di Cosenza di altri 500 numeri, o del maggior quantitativo occorrente per soddisfare le richieste di nuove utenze.

Questo Ministero non ha mancato di intervenire presso la Società per un congruo abbreviamento del tempo previsto, ricevendo assicurazione che essa si adopererà al fine di anticipare in tutto quanto possibile la esecuzione dei lavori. Comunque, questo Ministero medesimo continuerà a seguire gli sviluppi della questione con ogni attenzione ed interessamento.

Il Ministro
PANETTI.

VACCARO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ha provveduto a ripresentare alla Camera il disegno di legge a favore dei segretari comunali e provinciali.

Con l'occasione l'interrogante raccomanda il più premuroso interessamento dell'onorevole Ministro affinchè la legge venga sollecitamente discussa ed approvata per venire incontro ai *desiderata* della benemerita categoria, che da oramai troppo tempo l'attende (121).

RISPOSTA. — Il disegno di legge concernente modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, decaduto per lo scioglimento delle Camere, è già stato ripresentato alla Camera dei deputati per l'esame e l'approvazione del Parlamento.

Il Ministro
FANFANI.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti